

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 918-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro dell'interno**

(MANCINO)

col **Ministro di grazia e giustizia**

(MARTELLI)

col **Ministro delle finanze**

(GORIA)

col **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

col **Ministro della pubblica istruzione**

(JERVOLINO RUSSO)

col **Ministro dell'agricoltura e delle foreste**

(FONTANA Giovanni Angelo)

col **Ministro dei trasporti**

(TESINI)

col **Ministro *ad interim* della marina mercantile**

(TESINI)

col **Ministro delle poste e delle telecomunicazioni**

(PAGANI)

col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(GUARINO)

col Ministro del commercio con l'estero

(VITALONE)

col Ministro del turismo e dello spettacolo

(BONIVER)

col Ministro per i beni culturali e ambientali

(RONCHEY)

col Ministro dell'ambiente

(RIPA DI MEANA)

e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

(FONTANA Alessandro)

(V. Stampato n. 918)

approvato dal Senato della Repubblica il 17 marzo 1993

(V. Stampato Camera n. 2424)

modificato dalla Camera dei deputati il 5 agosto 1993

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 agosto 1993*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli, atto finale e relativi allegati

INDICE

| | |
|---|--------|
| Disegno di legge | Pag. 4 |
| Testo dell'Accordo, degli allegati e protocolli | » 7 |
| Testo dell'atto finale e relativi allegati | » 245 |
| Testo del verbale di rettifica dell'Accordo | » 265 |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 121 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 7.000.000 annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli, atto finale e relativi allegati

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli, **atto finale e relativi allegati.**

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

Identico.

ACCORDO EUROPEO
CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE
TRA LE COMUNITA' EUROPEE
E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DI POLONIA, DALL'ALTRA

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

qui di seguito denominati "Stati membri", e

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, qui di seguito denominate "Comunità",

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI POLONIA, qui di seguito denominata "Polonia",

dall'altra,

CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali fra la Comunità, i suoi Stati membri e la Polonia e dei valori comuni che le Parti contraenti condividono ;

RICONOSCENDO che la Comunità e la Polonia desiderano rafforzare tali legami e instaurare una relazione intensa e duratura, basata sul reciproco interesse, che favorisca la partecipazione della Polonia al processo di integrazione europea, consolidando e ampliando i rapporti già avviati, in particolare con l'Accordo sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato il 19 settembre 1989 ;

CONSIDERANDO che la Comunità, gli Stati membri e la Polonia si sono impegnati a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono le fondamenta dell'associazione ;

RICONOSCENDO i notevoli progressi compiuti dal popolo polacco nel passare rapidamente a un nuovo ordinamento politico ed economico basato sullo Stato di diritto e sui diritti dell'uomo, comprendente un contesto giuridico ed economico per l'economia di mercato e un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche ;

CONSIDERANDO il preciso impegno assunto dalla Comunità, dagli Stati membri e dalla Polonia per il processo della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), compresa la piena applicazione di tutti i principi e le disposizioni contenuti, in particolare, nell'atto finale di Helsinki, nei documenti conclusivi delle riunioni di Vienna e di Madrid e nella Carta di Parigi per una nuova Europa ;

CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo di associazione per instaurare in Europa un sistema stabile basato sulla cooperazione, che abbia nella Comunità una delle sue pietre angolari ;

PERSUASI che la piena realizzazione dell'associazione sia indissociabile dall'attuazione concreta delle riforme politiche, economiche e giuridiche in Polonia, nonché dell'introduzione dei fattori necessari alla cooperazione e al ravvicinamento tra i sistemi delle Parti, segnatamente alla luce delle conclusioni della conferenza CSCE di Bonn ;

DESIDERANDO istituire e sviluppare un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse ;

TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunità di fornire alla Polonia un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di aiutarla a sostenere le conseguenze economiche e sociali del riadeguamento strutturale ;

TENENDO CONTO altresì dell'intenzione della Comunità di creare strumenti di cooperazione e di assistenza economica, tecnica e finanziaria su basi globali e pluriennali ;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunità e dalla Polonia in materia di libero scambio e in particolare di rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) ;

TENENDO PRESENTI le disparità economiche e sociali esistenti tra la Comunità e la Polonia e riconoscendo pertanto che gli obiettivi dell'associazione dovrebbero essere conseguiti tramite adeguate disposizioni del presente accordo ;

CONVINTI che l'accordo di associazione creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche e in particolare per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, strumenti indispensabili della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento tecnologico ;

DESIDERANDO instaurare una cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni ;

COSCIENTI che l'obiettivo finale della Polonia è entrare a far parte della Comunità e che la presente associazione, a giudizio delle parti, contribuirà al raggiungimento di tale obiettivo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

ARTICOLO 1

1. E' istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Polonia, dall'altra.

2. Obiettivi del presente accordo sono :

- costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le parti che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche ;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- promuovere l'espansione degli scambi nonché relazioni economiche armoniose tra le parti, incentivando così uno sviluppo economico dinamico e la prosperità della Polonia ;
- gettare le basi per l'assistenza finanziaria e tecnica della Comunità alla Polonia ;
- costituire un contesto adeguato per la graduale integrazione della Polonia nella Comunità. A tal fine, la Polonia si adopera per soddisfare gradatamente ai necessari requisiti ;
- promuovere la cooperazione culturale.

TITOLO I

DIALOGO POLITICO

ARTICOLO 2

Tra le Parti si istituisce un dialogo politico continuativo. Esso ne accompagna e consolida il ravvicinamento, sostiene i mutamenti politici ed economici in corso in Polonia e contribuisce ad istituire nuovi legami di solidarietà. Il dialogo politico e la cooperazione :

- favoriranno la piena integrazione della Polonia nella comunità delle nazioni democratiche e il suo progressivo ravvicinamento alla Comunità. Il ravvicinamento economico promosso dal presente accordo porterà ad una maggiore convergenza politica ;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- condurranno a una migliore comprensione e a una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle Parti ;
- permetteranno a ciascuna delle Parti di tener conto della posizione e degli interessi dell'altra nei propri processi decisionali ;
- miglioreranno la sicurezza e la stabilità di tutta Europa.

ARTICOLO 3

1. Si svolgono le opportune consultazioni tra il Presidente del Consiglio europeo e il Presidente della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e il Presidente della Polonia, dall'altra.

2. A livello ministeriale, il dialogo politico avviene nell'ambito del Consiglio di associazione ; a questo spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le parti riterranno utile sottometergli.

ARTICOLO 4

Le Parti istituiscono altre procedure e altri meccanismi di dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti :

- tramite incontri, al livello di alti funzionari (direttori politici), tra funzionari polacchi, da una parte, e la Presidenza del Consiglio delle Comunità europee e la Commissione delle Comunità europee, dall'altra ;

- utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le parti, ivi comprese le riunioni d'informazione organizzate dai funzionari polacchi a Varsavia, le consultazioni in occasione delle riunioni internazionali e i contatti tra i rappresentanti diplomatici nei paesi terzi ;
- fornendo sistematicamente informazioni sulla cooperazione politica europea alla Polonia, che contraccambierà nel modo adeguato ;
- con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare il dialogo politico.

ARTICOLO 5

A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del Comitato parlamentare di associazione.

TITOLO II

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 6

1. L'associazione prevede un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive, che in linea di principio durano cinque anni ciascuna. La prima fase inizia all'entrata in vigore del presente accordo.
2. Il Consiglio di associazione provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti dalla Polonia verso l'istituzione di un'economia di mercato.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Nel corso dei dodici mesi che precedono il termine dalla prima fase, il Consiglio di associazione si riunisce per decidere il passaggio alla seconda fase e gli eventuali cambiamenti da apportare alle misure relative all'attuazione delle disposizioni che disciplinano la seconda fase. A tal fine si terrà conto dei risultati dell'esame di cui al paragrafo 2.
4. Le due fasi previste nei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano al titolo III.

TITOLO III

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

ARTICOLO 7

1. Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Polonia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalità previste dalle disposizioni del presente accordo e in conformità con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).
2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci.
3. Il dazio di base di ogni prodotto cui si devono applicare le progressive riduzioni previste dal presente accordo è quello effettivamente applicato erga omnes il giorno precedente alla data di entrata in vigore dell'accordo stesso.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Qualora, successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dall'accordo tariffario concluso a seguito dell'Uruguay Round del GATT, il suddetto dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 3 a partire dalla data di applicazione della riduzione.

5. La Comunità e la Polonia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

CAPITOLO I

PRODOTTI INDUSTRIALI

ARTICOLO 8

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e della Polonia elencati nei capitoli da 25 a 97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I.

2. Le disposizioni degli articoli da 9 a 13 non si applicano ai prodotti citati negli articoli 15 e 16.

ARTICOLO 9

1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità a prodotti originari della Polonia diversi da quelli elencati negli allegati II a), II b) e III sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.

2. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità a prodotti originari della Polonia elencati nell'allegato II a) sono progressivamente aboliti in base al seguente calendario :

- alla data di entrata in vigore del presente accordo ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base ; -
- un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo i dazi rimanenti sono aboliti.

I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Polonia elencati nell'allegato II b) sono progressivamente ridotti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, di una quota annuale del 20 % del dazio di base, in modo da giungere a una completa abolizione alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore dell'accordo stesso.

3. I prodotti originari della Polonia elencati nell'allegato III beneficiano di una sospensione dei dazi doganali sulle importazioni entro i limiti di contingenti tariffari annui comunitari o massimali che aumentano progressivamente alle condizioni specificate nell'allegato, in modo da giungere a una totale abolizione dei dazi doganali sulle importazioni del prodotto in questione entro la fine del quinto anno.

Contemporaneamente, i dazi doganali sulle importazioni applicabili ai quantitativi importati in eccesso ai suddetti contingenti o massimali sono progressivamente aboliti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, mediante riduzioni annuali del 15 %. I dazi residui sono aboliti entro la fine del quinto anno.

4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità e le misure d'effetto equivalente relative ai prodotti originari della Polonia sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 10

1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Polonia ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato IV a) sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.

2. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Polonia ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato IV b) sono progressivamente ridotti come specificato in detto allegato.

La Polonia apre contingenti a dazio nullo per i prodotti originari della Comunità, elencati in detto allegato, secondo le modalità ivi specificate.

3. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Polonia ai prodotti originari della Comunità diversi da quelli elencati negli allegati IV a) e IV b) sono progressivamente ridotti e aboliti entro la fine del settimo anno dall'entrata in vigore del presente accordo, secondo il seguente calendario :

- dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto all'80 % del dazio di base ;
- dopo quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto al 60 % del dazio di base ;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- dopo cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto al 40 % del dazio di base ;

- dopo sei anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto al 20 % del dazio di base ;

- dopo sette anni dall'entrata in vigore dell'accordo, i dazi residui sono aboliti.

4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Polonia di prodotti originari della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite all'entrata in vigore del presente accordo, fatta eccezione per quelle elencate nell'allegato V, che sono abolite secondo il calendario ivi specificato.

ARTICOLO 11

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

ARTICOLO 12

All'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Polonia aboliscono, nei loro scambi, tutte le tasse oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni.

ARTICOLO 13

1. La Comunità e la Polonia aboliscono progressivamente, entro la fine del quinto anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi doganali sulle reciproche esportazioni e le tasse di effetto equivalente.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Le restrizioni quantitative sulle esportazioni e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Comunità e dalla Polonia all'entrata in vigore del presente accordo, fatta eccezione per quelle applicate ai prodotti elencati nell'allegato VI, che sono abolite secondo le modalità ivi specificate.

ARTICOLO 14

Ciascuna delle Parti si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali sugli scambi con la controparte più rapidamente di quanto previsto agli articoli 9 e 10 qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato.

Il Consiglio di associazione può formulare raccomandazioni in tal senso.

ARTICOLO 15

Il protocollo n° 1 specifica le condizioni applicabili ai prodotti tessili indicati nel protocollo stesso.

ARTICOLO 16

Il protocollo n° 2 specifica le condizioni applicabili ai prodotti coperti dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

ARTICOLO 17

Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato VII.

CAPITOLO II

AGRICOLTURA

ARTICOLO 18

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunità e della Polonia.
2. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nei capitoli da 1 a 24 della Nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, fatta eccezione per i prodotti della pesca definiti ai sensi del regolamento (CEE) n° 3687/91.

ARTICOLO 19

Il protocollo n° 3 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati elencati nel suddetto protocollo.

ARTICOLO 20

1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Polonia applicate ai sensi del regolamento n° 3420/83 nella forma esistente alla data della firma dell'accordo stesso.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Dalla data di entrata in vigore del presente accordo, i prodotti agricoli originari della Polonia elencati negli allegati VIII a) o VIII b) beneficiano della riduzione dei prelievi entro i limiti di contingenti comunitari o della riduzione dei dazi doganali, alle condizioni specificate nei suddetti allegati.
3. La Polonia abolisce gradualmente le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Comunità elencati nell'allegato IX secondo le condizioni ivi specificate.
4. La Comunità e la Polonia si accordano a vicenda le concessioni di cui agli allegati X a), X b), X c) e XI, in modo reciproco ed equilibrato, alle condizioni specificate negli allegati stessi.
5. Tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, dell'appartenenza degli stessi a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agricola comune della Comunità e del ruolo dell'agricoltura nell'economia della Polonia, nonché delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, la Comunità e la Polonia esaminano regolarmente in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni. In questo contesto essi rivolgono particolare attenzione alla produzione agricola con tecniche naturali.
6. Vista la necessità di una maggiore armonia tra le politiche agricole della Comunità e della Polonia, nonché l'intenzione della Polonia di diventare membro della Comunità, le Parti si consultano regolarmente in sede di Consiglio di associazione sulla strategia e sulle modalità pratiche delle rispettive politiche.

ARTICOLO 21

Fatte salve altre disposizioni del presente accordo e in particolare l'articolo 30, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari di una delle parti, soggette alle concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 20, provochino gravi perturbazioni ai mercati della controparte, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la Parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.

CAPITOLO III

PRODOTTI DELLA PESCA

ARTICOLO 22

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti della pesca originari della Comunità e della Polonia coperti dal regolamento (CEE) n° 3687/91 sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca.

ARTICOLO 23

Le parti concludono appena possibile i negoziati di un accordo sui prodotti della pesca.

In seguito, ai prodotti della pesca si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 5.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 24

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli n° 1, 2 e 3.

ARTICOLO 25

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, né tasse di effetto equivalente, negli scambi tra la Comunità e la Polonia, né vengono aumentati quelli già applicati.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, né misure d'effetto equivalente, negli scambi tra la Comunità e la Polonia, né vengono rese più restrittive quelle esistenti.
3. Fatte salve le concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 20, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agricole della Polonia e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche.

ARTICOLO 26

1. Le due Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti analoghi originari del territorio della controparte.

2. I prodotti esportati nel territorio di una delle due Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne eccedente l'ammontare delle imposte dirette o indirette cui sono stati soggetti.

ARTICOLO 27

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo.

2. Nell'ambito del Consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le Parti in merito agli accordi istitutivi delle suddette unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alla loro rispettiva politica commerciale con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si tengono consultazioni di questo tipo per garantire che si possa tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Polonia sanciti nel presente accordo.

ARTICOLO 28

La Polonia può adottare misure eccezionali di durata limitata in deroga alle disposizioni dell'articolo 10 e dell'articolo 25, paragrafo 1, sotto forma di dazi doganali maggiorati.

Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà producano gravi problemi sociali.

I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Polonia ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25 % ad valorem e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunità. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15 % del totale delle importazioni dalla Comunità di prodotti industriali, definiti ai sensi del capitolo I, nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.

Le suddette misure sono applicate per un periodo non superiore ai cinque anni, a meno che il Consiglio di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo di transizione.

Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o delle tasse o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto.

La Polonia informa il Consiglio di associazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, a richiesta della Comunità, si tengono consultazioni nell'ambito del Consiglio di associazione sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, la Polonia fornisce al Consiglio di associazione un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi a partire al più tardi due anni dopo la loro introduzione, a tassi annuali uniformi. Il Consiglio di associazione può decidere un calendario diverso.

ARTICOLO 29

Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con la controparte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essa può adottare le misure adeguate nei confronti di tali pratiche in conformità dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, della relativa legislazione interna e delle condizioni e procedure di cui all'articolo 33.

ARTICOLO 30

Qualora un prodotto venga importato in quantità maggiorate tali o in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare :

- pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle Parti contraenti, o
- gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,

la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Polonia, può adottare le adeguate misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 33.

ARTICOLO 31

Qualora l'osservanza delle disposizioni degli articoli 13 e 25 porti a

i) una riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte esportatrice applichi, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative sulle esportazioni, dazi all'esportazione o misure d'effetto equivalente ;

o

ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice,

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficoltà per la Parte esportatrice, quest'ultima può adottare le adeguate misure, alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 33. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono eliminate quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento.

ARTICOLO 32

Gli Stati membri e la Polonia adeguano progressivamente gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, alla scadenza del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e della Polonia rispetto alle condizioni alle quali le merci vengono acquistate e commercializzate. Il Consiglio di associazione sarà informato delle misure adottate a tal fine.

ARTICOLO 33

1. Nel caso in cui la Comunità o la Polonia assoggettino le importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficoltà di cui all'articolo 30 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano la controparte.

2. Nei casi specificati agli articoli 29, 30 e 31, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), il più rapidamente possibile, la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Polonia, fornisce al Consiglio di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

Nella scelta delle misure si deve dare la priorità a quelle che perturbano meno il funzionamento del presente accordo.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni :

a) per quanto riguarda l'articolo 30, le difficoltà generate dalla situazione di cui a detto articolo vengono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.

Qualora il Consiglio di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando è stata sollevata la questione, la Parte importatrice può adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto è necessario per porre riparo alle difficoltà insorte.

- b) Per quanto riguarda l'articolo 29, il Consiglio di associazione è informato del caso di dumping non appena le autorità della Parte importatrice abbiano aperto l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando la questione è stata sottoposta al Consiglio di associazione, la Parte importatrice può adottare le misure adeguate.
- c) Per quanto riguarda l'articolo 31, le difficoltà generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione.

Il Consiglio di associazione può adottare qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro 30 giorni da quando gli è stata sottoposta la questione, la Parte esportatrice può applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato.

- d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Polonia, può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 29, 30 e 31, le misure precauzionali strettamente necessarie per far fronte alla situazione.

ARTICOLO 34

Il protocollo n° 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo.

ARTICOLO 35

Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

ARTICOLO 36

Il protocollo n° 5 riporta le specifiche disposizioni da applicarsi agli scambi tra la Polonia, da una parte, e la Spagna e il Portogallo, dall'altra.

TITOLO IV

CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO,
FORNITURA DI SERVIZI

CAPITOLO I

CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

ARTICOLO 37

1. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro :

- il trattamento accordato ai lavoratori di nazionalità polacca legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato membro ;
- il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell'accezione dell'articolo 41, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.

2. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in quel paese, la Polonia accorda il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.

ARTICOLO 38

1. Al fine di coordinare i sistemi di sicurezza sociale per i lavoratori di nazionalità polacca legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i membri della loro famiglia legalmente residenti in tale territorio, e nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro,

- tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di morte e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari ;
- le pensioni o rendite di vecchiaia, di reversibilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali o per invalidità derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennità non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori ;
- ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.

2. La Polonia accorda ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio, nonché ai membri della loro famiglia legalmente residenti su tale territorio, un trattamento analogo a quello specificato al paragrafo 1, secondo e terzo trattino.

ARTICOLO 39

1. Il Consiglio di associazione adotta mediante decisione le opportune disposizioni per conseguire l'obiettivo specificato nell'articolo 38.

2. Il Consiglio di associazione adotta mediante decisione regole dettagliate per la cooperazione amministrativa che forniscano le necessarie garanzie in materia di gestione e di controllo per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 40

Le disposizioni adottate dal Consiglio di associazione in conformità dell'articolo 39 non modificano eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali tra la Polonia e gli Stati membri qualora tali accordi prevedano un trattamento più favorevole per i cittadini della Polonia o degli Stati membri.

ARTICOLO 41

1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in vigore in quello Stato membro in materia di mobilità dei lavoratori :

- si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori polacchi accordate dagli Stati membri ai sensi di accordi bilaterali ;
- gli altri Stati membri considerano favorevolmente l'opportunità di concludere accordi analoghi.

2. Il Consiglio di associazione valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in conformità con le norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Gli Stati membri esaminano la possibilità di concedere permessi di lavoro ai cittadini polacchi già in possesso di permessi di soggiorno nello Stato membro in questione, fatta eccezione per i cittadini polacchi ammessi come turisti o visitatori.

ARTICOLO 42

Nel corso della seconda fase di cui all'articolo 6, o anche prima se così si dovesse decidere, il Consiglio di associazione esamina altri modi per favorire la circolazione dei lavoratori, tenendo conto tra l'altro della situazione sociale ed economica e delle necessità della Polonia e della situazione dell'occupazione nella Comunità. Il Consiglio di associazione formula raccomandazioni in tal senso.

ARTICOLO 43

Al fine di agevolare la ristrutturazione delle risorse di manodopera derivante dalla ristrutturazione economica in atto in Polonia, la Comunità fornisce assistenza tecnica per l'istituzione di un adeguato sistema di sicurezza sociale in Polonia nei modi specificati all'articolo 87.

CAPITOLO II

STABILIMENTO

ARTICOLO 44

1. Nel corso del periodo di transizione di cui all'articolo 6, la Polonia agevola l'insediamento di attività economiche sul suo territorio da parte di imprese e cittadini comunitari. A tal fine, essa :

i) concede, per lo stabilimento delle imprese e dei cittadini comunitari, ai sensi dell'articolo 48, un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai cittadini e alle imprese polacchi secondo il seguente calendario :

- a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, per i settori compresi nell'allegato XII a) e per tutti i settori non menzionati negli allegati XII a), XII b), XII c), XII d) e XII e) ;
- progressivamente, entro la fine della prima fase di cui all'articolo 6, per i settori compresi nell'allegato XII b) ;
- progressivamente, entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 6, per i settori compresi negli allegati XII c) e XII d)

e

ii) a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, accorda alle attività delle società e dei cittadini comunitari stabiliti in Polonia un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle società e ai cittadini polacchi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Qualora le leggi e i regolamenti esistenti non accordino tale trattamento alle società e ai cittadini comunitari per determinate attività economiche in Polonia all'entrata in vigore del presente accordo, la Polonia modifica tali leggi e regolamenti al fine di assicurare tale trattamento al più tardi al termine della prima fase di cui all'articolo 6.

2. Nel corso dei periodi transitori di cui al paragrafo 1, la Polonia non adotta nuove regolamentazioni o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e le attività di società e cittadini comunitari sul suo territorio rispetto alle società e ai cittadini polacchi.

3. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo, ciascuno Stato membro accorda un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie società e ai propri cittadini per lo stabilimento di società e cittadini polacchi, ai sensi dell'articolo 48, e concede alle attività delle società e dei cittadini polacchi stabiliti sul suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie società e ai propri cittadini.

4. Ai fini del presente accordo,

a) per "stabilimento" si intende

i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche in qualità di lavoratori autonomi e di avviare e gestire imprese, in particolare società, che controllano di fatto. I termini lavoro autonomo e imprese non comprendono la ricerca o l'assunzione sul mercato del lavoro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro di un'altra Parte. Le disposizioni del presente,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi ;

ii) per quanto riguarda le società, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di succursali, filiali e agenzie ;

b) per "succursale" di una società si intende una società di fatto controllata dalla prima società ;

c) le "attività economiche" comprendono in particolare le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale.

5. Nel corso dei periodi di transizione di cui al paragrafo 1, punto 1), il Consiglio di associazione prende periodicamente in considerazione l'opportunità di accelerare il riconoscimento del trattamento nazionale nei settori di cui agli allegati XII b), XII c) e XII d) e l'inserimento di aspetti o questioni compresi nell'allegato XII e) nel campo di applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3. I suddetti allegati possono essere emendati su decisione del Consiglio di associazione.

Una volta scaduti i periodi di transizione di cui al paragrafo 1, punto 1), il Consiglio di associazione può, in via eccezionale, su richiesta della Polonia e qualora se ne presentasse la necessità, decidere di prolungare per un periodo limitato la durata dell'esclusione di determinati aspetti o questioni elencati negli allegati XII b), XII c) e XII d).

6. Le disposizioni relative allo stabilimento e all'attività di società e cittadini comunitari e polacchi contenute nei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano agli aspetti o alle questioni elencati nell'allegato XII e).

7. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, a partire dall'entrata in vigore del presente accordo le società comunitarie stabilite in territorio polacco hanno il diritto di acquistare, affittare e vendere proprietà immobiliari nonché il diritto di locazione per quanto riguarda le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale, quando essi siano direttamente necessari per lo svolgimento delle attività economiche per cui essi sono stabiliti in tale territorio.

La Polonia riconosce tali diritti alle filiali e agenzie di società comunitarie stabilite in Polonia entro il termine della prima fase di cui all'articolo 6.

La Polonia riconosce tali diritti ai cittadini comunitari stabiliti sul suo territorio in qualità di lavoratori autonomi entro il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 6.

ARTICOLO 45

1. Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 44, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato XII c), ciascuna parte può disciplinare lo stabilimento e l'attività di società e cittadini sul proprio territorio, sempre che tali regolamentazioni non discriminino le società e i cittadini della controparte rispetto alle società e ai cittadini della Parte in questione.

2. Per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'allegato XII c), il presente accordo lascia impregiudicato il diritto delle Parti di adottare misure necessarie per svolgere la loro politica monetaria o dettate da ragioni di prudenza per assicurare la tutela degli investitori, dei risparmiatori, degli assicurati o di persone nei cui confronti esista un'obbligazione fiduciaria o per

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non discriminano le società e i cittadini della controparte rispetto alle società e ai cittadini della Parte in questione.

ARTICOLO 46

Al fine di rendere più agevole per i cittadini della Comunità e della Polonia l'avviamento e lo svolgimento di attività professionali regolamentate rispettivamente in Polonia e nella Comunità, il Consiglio di associazione valuta le iniziative da prendere per permettere il reciproco riconoscimento dei titoli professionali. Il Consiglio di associazione può adottare tutte le misure necessarie a tal fine.

ARTICOLO 47

Le disposizioni dell'articolo 45 non precludono l'applicazione ad opera di una delle Parti contraenti di particolari norme relative allo stabilimento e all'attività sul suo territorio di filiali e agenzie di società di un'altra Parte non registrate nel territorio della Parte in questione, che siano giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra tali filiali e agenzie e le filiali e agenzie delle società registrate sul suo territorio o, per quanto riguarda i servizi finanziari, da motivi prudenziali. Tale differenza di trattamento non eccede ciò che è strettamente necessario in conseguenza di dette differenze giuridiche o tecniche o, per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'allegato XII c), per motivi prudenziali.

ARTICOLO 48

1. Ai fini del presente accordo, per "società comunitaria" e "società polacca" si intende una società o un'impresa costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro o, rispettivamente, della Polonia che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari rispettivamente nel territorio della Comunità o della Polonia. Qualora tuttavia la società o l'impresa costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro o della Polonia abbia solo la sede legale nel territorio rispettivamente della Comunità o della Polonia, è necessario che le sue attività siano legate in modo effettivo e continuativo con l'economia, rispettivamente, di uno degli Stati membri o della Polonia.

2. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, possono beneficiare delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III del presente titolo anche cittadini o società di navigazione degli Stati membri o della Polonia stabiliti al di fuori rispettivamente della Comunità o della Polonia e controllate da cittadini rispettivamente di uno Stato membro o della Polonia, qualora i loro battelli siano registrati rispettivamente in quello Stato membro o in Polonia in conformità delle rispettive legislazioni.

3. Ai fini del presente accordo, per "cittadino della Comunità" e "cittadino della Polonia" si intende una persona fisica che abbia la cittadinanza, rispettivamente, di uno Stato membro o della Polonia.

4. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicata l'applicazione ad opera di ciascuna delle Parti delle misure eventualmente necessarie per prevenire l'aggravamento delle sue misure relative all'accesso al suo mercato da parte di paesi terzi, mediante le disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 49

Ai fini del presente accordo, per "servizi finanziari" si intendono le attività descritte nell'allegato XII c). Il Consiglio di associazione può ampliare o modificare il campo di applicazione dell'allegato XII c).

ARTICOLO 50

Nel corso della prima fase di cui all'articolo 6, per i settori compresi negli allegati XII a) e XII b), o nel corso del periodo di transizione di cui all'articolo 6, per i settori compresi negli allegati XII c) e XII d), la Polonia può introdurre disposizioni in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di società e cittadini della Comunità qualora determinati settori :

- siano in corso di ristrutturazione,
- siano in gravi difficoltà, in particolare se esse comportano gravi problemi sociali in Polonia,
- rischino l'eliminazione o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da società o cittadini della Polonia in un determinato settore o ramo d'attività in Polonia
- o siano nuove industrie in Polonia.

Le suddette misure :

- cessano di applicarsi al più tardi due anni dopo il termine della prima fase di cui all'articolo 6 per i settori compresi negli allegati XII a) e XII b) o al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 6, per i settori compresi negli allegati XII c) e XII d),
- sono ragionevoli e necessarie per porre rimedio alla situazione,
- e si riferiscono unicamente allo stabilimento in Polonia successivo all'entrata in vigore di tali misure e non discriminano rispetto alle società o ai cittadini polacchi le attività di società e cittadini comunitari già stabiliti in Polonia nel momento in cui viene introdotta una determinata misura.

Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la Polonia riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle società e ai cittadini comunitari e in nessun caso accorda loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a società o cittadini di qualsiasi paese terzo.

Prima di introdurre le suddette misure, la Polonia consulta il Consiglio di associazione ; essa inoltre non le mette in vigore prima di un mese dopo la notifica al Consiglio di associazione delle misure concrete da introdurre in Polonia, fatta eccezione per quando il rischio di danni irreparabili esiga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la Polonia consulta il Consiglio di associazione immediatamente dopo averle introdotte.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al termine della prima fase di cui all'articolo 6 per i settori compresi nell'allegato XII b) o al termine del periodo di transizione di cui all'articolo 6, per i settori compresi negli allegati XII c) e XII d), la Polonia può introdurre misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del Consiglio di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

ARTICOLO 51

1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, di navigazione interna e di cabotaggio marittimo.
2. Il Consiglio di associazione può formulare raccomandazioni volte a migliorare lo stabilimento e le operazioni nei settori contemplati dal paragrafo 1.

ARTICOLO 52

1. In deroga alle disposizioni del capitolo I del presente titolo, i beneficiari di diritti di stabilimento riconosciuti rispettivamente dalla Polonia e dalla Comunità hanno facoltà di assumere, o di far assumere da una delle loro consociate, in conformità della legislazione vigente nel paese ospitante, rispettivamente nel territorio della Polonia e nella Comunità, persone che siano cittadini rispettivamente degli Stati membri della Comunità e della Polonia, purché esse siano personale chiave ai sensi del paragrafo 2 e siano impiegate esclusivamente dai suddetti beneficiari o dalle loro consociate. Il permesso di soggiorno e di lavoro di tali persone copre soltanto il periodo dell'impiego

2. Il personale chiave dei beneficiari dei diritti di stabilimento, in appresso denominati "imprese", è il seguente :

a) alti dirigenti superiori di un'impresa principalmente preposti alla gestione della stessa, sotto la generale supervisione o direzione soprattutto del consiglio di amministrazione o degli azionisti con mansioni comprendenti :

- direzione dell'impresa oppure di un dipartimento o di una sottodivisione della stessa ;
- direzione e controllo del lavoro di altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive ;
- facoltà di procedere personalmente ad assunzioni e licenziamenti, oppure di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altre azioni relative al personale ;

b) persone impiegate da un'impresa che possiedano un'elevata o non comune :

- competenza riguardo ad un tipo di lavoro o di attività che richieda specifiche conoscenze tecniche ;
- preparazione essenziale per l'attività dell'impresa, il materiale di ricerca, i metodi o la gestione.

Queste persone possono comprendere, ma non comprendono esclusivamente, membri di professioni riconosciute.

Ciascuna delle persone in questione deve essere impiegata presso l'impresa interessata per almeno un anno prima di essere distaccata.

ARTICOLO 53

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano fatte salve le restrizioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.

2. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle attività che nel territorio di ciascuna delle Parti sono connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

ARTICOLO 54

Le società che sono controllate ed esclusivamente possedute in comproprietà da società o cittadini polacchi e da società o cittadini comunitari sono anche esse beneficiarie dalle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III del presente titolo.

CAPITOLO III

PRESTAZIONE DI SERVIZI
TRA LA COMUNITA' E LA POLONIA

ARTICOLO 55

1. Le parti si impegnano in conformità alle disposizioni del presente capitolo a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o polacchi stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati, tenendo conto dello sviluppo del settore dei servizi nelle Parti.

2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 58, paragrafo 1, le Parti permettono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come personale chiave quale definito nell'articolo 52, paragrafo 2, ivi comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o della Polonia e che chiedono un ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette al pubblico o di fornire essi stessi servizi.

3. Il Consiglio di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1.

ARTICOLO 56

Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e la Polonia, le disposizioni dell'articolo 55 sono sostituite dalle disposizioni seguenti :

1. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso senza restrizioni al mercato e ai traffici su base commerciale.

a) La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti all'una o all'altra delle Parti contraenti del presente accordo in forza del codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate avranno facoltà di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- b) Le Parti confermano il loro impegno per un contesto di libera concorrenza quale elemento essenziale del trasporto di carichi secchi e carichi liquidi alla rinfusa.
2. In applicazione dei principi del paragrafo 1, le Parti :
- a) non introducono nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico, tranne per i rari casi in cui società di linea di una qualsiasi delle Parti del presente accordo non avessero altrimenti una reale opportunità di esercitare la loro attività verso e dal paese terzo interessato ;
- b) vietano accordi di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali relativi al trasporto di carichi secchi e carichi liquidi alla rinfusa ;
- c) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali.
3. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato ed una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei e dei trasporti terrestri costituiscono l'oggetto di speciali accordi in materia di trasporti che saranno negoziati tra le Parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
4. Prima della conclusione degli accordi di cui al paragrafo 3, le Parti non prendono nessuna misura o iniziativa più restrittiva o discriminatoria rispetto alla situazione esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

5. Durante il periodo transitorio, la Polonia adegua progressivamente la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in qualsiasi momento nel campo dei trasporti aerei e terrestri, nella misura in cui favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di passeggeri e merci.

6. Parallelamente al comune progresso nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il Consiglio di associazione esamina in qual modo si possano creare le condizioni necessarie per migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.

ARTICOLO 57

Le disposizioni dell'articolo 53 si applicano alle questioni contemplate dal presente capitolo.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 58

1. Ai fini del titolo IV del presente accordo, l'accordo non impedisce in alcun modo alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra ai sensi di una specifica disposizione dell'accordo stesso. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 53.

2. Le disposizioni dei capitoli II, III e IV del titolo IV sono adeguate con decisione del Consiglio di associazione alla luce dell'esito dei negoziati sui servizi in corso nell'ambito dell'Uruguay Round e, in particolare, per garantire che in base a qualsiasi disposizione del presente accordo una Parte conceda all'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello concesso in base alle disposizioni di un futuro accordo GATT.

3. L'esclusione delle società e dei cittadini comunitari stabiliti in Polonia conformemente alle disposizioni del titolo IV, capitolo II dagli aiuti pubblici concessi dalla Polonia nel campo dei servizi relativi alla pubblica istruzione, dei servizi sanitari e sociali e dei servizi culturali è considerata, per tutta la durata del periodo transitorio di cui al paragrafo 6, compatibile con le disposizioni del titolo IV e con le norme in materia di concorrenza di cui al titolo V.

TITOLO V

PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

CAPITOLO I

PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTO DI CAPITALE

ARTICOLO 59

Le Parti contraenti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, qualsiasi pagamento sul conto corrente della bilancia dei pagamenti nella misura in cui le transazioni sottostanti ai pagamenti riguardino movimenti di merci, servizi o persone tra le Parti, liberalizzati in conformità del presente accordo.

ARTICOLO 60

1. Per quanto riguarda le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo gli Stati membri e la Polonia, rispettivamente, garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in società costituite in conformità delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformità delle disposizioni del titolo IV, capitolo II, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti. In deroga alla disposizione di cui sopra, la libera circolazione, la liquidazione e il rimpatrio suddetti sono garantiti entro la fine della prima fase di cui all'articolo 6 per tutti gli investimenti connessi allo stabilimento di filiali e agenzie di cittadini comunitari che si stabiliscono in Polonia come lavoratori autonomi ai sensi del titolo IV, capitolo II.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, e la Polonia, a decorrere dall'inizio della seconda fase di cui all'articolo 6, non introducono nuove restrizioni valutarie sul movimento dei capitali e sui pagamenti correnti ad esso connessi tra residenti della Comunità e della Polonia e non rendono più restrittivi gli accordi esistenti.

3. Le Parti si consultano reciprocamente per facilitare il movimento dei capitali tra la Comunità e la Polonia al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

ARTICOLO 61

1. Durante la prima fase di cui all'articolo 6 le Parti contraenti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore graduale applicazione delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.

2. Durante la seconda fase di cui all'articolo 6 il Consiglio di associazione esamina in che modo rendere possibile la piena applicazione delle norme comunitarie in materia di movimento dei capitali.

ARTICOLO 62

In relazione alle disposizioni del presente capitolo e in deroga alle disposizioni dell'articolo 64, fino all'introduzione della totale convertibilità della valuta polacca ai sensi dell'articolo VIII del Fondo monetario internazionale, la Polonia può in casi eccezionali applicare restrizioni valutarie connesse alla concessione o all'assunzione di crediti a breve e medio termine, nella misura in cui tali restrizioni le siano imposte per la concessione di detti crediti e siano autorizzate in base allo status della Polonia nell'ambito del FMI.

La Polonia applica le suddette restrizioni in modo non discriminatorio. Le restrizioni vengono applicate in modo da arrecare la minima perturbazione possibile al presente accordo. La Polonia informa senza indugio il Consiglio di associazione dell'introduzione delle misure in questione nonché di qualsiasi modifica delle stesse.

CAPITOLO II

CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO

ARTICOLO 63

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la Polonia :

- a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ;
- b) lo sfruttamento abusivo da Parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Polonia, o in una sua Parte sostanziale ;
- c) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

3. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di associazione adotta le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Fino all'adozione delle suddette norme, si applicano quali norme di attuazione del paragrafo 1, punto iii) e delle attinenti Parti del paragrafo 2, le disposizioni dell'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

4. a) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera c) le Parti accettano che durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Polonia venga valutato, tenendo conto del fatto che la Polonia è assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità economica europea. Il Consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica della Polonia, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi di cinque anni.

b) Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra Parte sull'importo totale e sulla distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico.

5. Per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli II e III del titolo III :

- le disposizioni del paragrafo 1, lettera c) non si applicano :
- le pratiche contrarie al paragrafo 1, lettera a) devono essere valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n° 26/1962.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6. Se la Comunità o la Polonia ritengono che una particolare pratica sia incompatibile ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, e

- non sia adeguatamente affrontata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o

- in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno all'interesse dell'altra Parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi,

esse possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del Consiglio di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, lettera c) del presente articolo, tali misure appropriate possono, qualora si applichi in materia l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essere adottate soltanto in conformità delle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le Parti.

7. Salve eventuali disposizioni contrarie adottate in conformità del paragrafo 3, le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale.

8. Il presente articolo non si applica ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, ai quali si applica il protocollo n° 2.

ARTICOLO 64

1. Le Parti cercano di evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. In caso di imposizione di tali misure, la Parte che le ha introdotte presenta all'altra Parte quanto prima possibile il calendario relativo alla loro abolizione.

2. Qualora uno o più Stati membri della Comunità o la Polonia abbiano, o corrano un imminente rischio di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Polonia, secondo il caso, possono, in conformità delle condizioni stabilite nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, adottare misure restrittive, ivi comprese misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o la Polonia, secondo il caso, informano senza indugio l'altra Parte.

3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

ARTICOLO 65

Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione garantisce che, dal terzo anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, siano rispettati i principi del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 90, e i principi del documento conclusivo della riunione di Bonn, dell'aprile 1990, della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (in particolare la libertà di decisione degli imprenditori).

ARTICOLO 66

1. La Polonia continua a migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale al fine di fornire, entro la fine del quinto anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di protezione simile a quello esistente nella Comunità, ivi compresi comparabili mezzi di esercizio di tali diritti.

2. Entro la fine del quinto anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Polonia presenta domanda di accesso alla convenzione di Monaco sulla concessione del brevetto europeo, del 5 ottobre 1973, e accede alle altre convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato XIII, paragrafo 1 dei quali gli Stati membri sono Parti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri.

ARTICOLO 67

1. Le Parti contraenti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base a principi di non discriminazione e di reciprocità, segnatamente nell'ambito del GATT.

2. All'entrata in vigore del presente accordo, le imprese polacche ai sensi dell'articolo 48 possono accedere alle procedure di aggiudicazione degli appalti nella Comunità conformemente alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese comunitarie.

Entro il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 6, le imprese comunitarie ai sensi dell'articolo 48 possono accedere alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Polonia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese polacche.

Le imprese comunitarie stabilite in Polonia a norma del capitolo II del titolo IV possono accedere, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, alle procedure di aggiudicazione dei contratti e beneficiano di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese polacche.

Il Consiglio di associazione esamina periodicamente la possibilità per la Polonia di far accedere alle procedure di aggiudicazione in vigore in questo paese tutte le imprese comunitarie prima del termine del periodo transitorio.

3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la fornitura di servizi tra la Comunità e la Polonia, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli da 37 a 58.

CAPITOLO III

RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

ARTICOLO 68

Le Parti contraenti riconoscono che il principale requisito per l'integrazione economica della Polonia nella Comunità è il ravvicinamento della legislazione presente e futura di questo paese a quella della Comunità. La Polonia deve pertanto adoperarsi affinché la legislazione futura sia compatibile con quella comunitaria.

ARTICOLO 69

Il ravvicinamento delle legislazioni comprende segnatamente i seguenti settori :
legislazione doganale, diritto delle società, legislazione bancaria, conti e imposizione delle società, proprietà intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, servizi finanziari, regole di concorrenza, tutela della salute e della vita di persone, animali e piante, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, trasporti e ambiente.

ARTICOLO 70

La Comunità fornisce alla Polonia l'assistenza tecnica necessaria per attuare queste misure, che potranno comprendere, tra l'altro :

- scambi di esperti,
- informazioni,
- organizzazioni di seminari,
- attività di formazione,
- collaborazione per la traduzione della legislazione comunitaria nei settori pertinenti.

TITOLO VI

COOPERAZIONE ECONOMICA

ARTICOLO 71

1. La Comunità e la Polonia avviano una cooperazione per contribuire allo sviluppo della Polonia, consolidando i risultati ottenuti e rafforzando, per quanto possibile, i legami economici a favore di entrambe le Parti.

2. Le politiche finalizzate allo sviluppo economico e sociale della Polonia, in particolare a livello di industria, compreso il settore minerario, investimenti, agricoltura, energia, trasporti, sviluppo regionale e turismo dovranno essere improntate al principio di uno sviluppo duraturo. Si dovrà pertanto tener conto fin dall'inizio, nell'elaborazione di queste politiche, delle considerazioni ambientali.

Dette politiche, inoltre, terranno conto anche della necessità di uno sviluppo sociale duraturo.

3. Infine, si rivolgerà particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione tra i paesi dell'Europa centrale e orientale per uno sviluppo integrato della regione.

ARTICOLO 72

COOPERAZIONE INDUSTRIALE

1. Si cercherà, in particolare, di promuovere :

- la cooperazione industriale tra operatori economici comunitari e polacchi, soprattutto al fine di rafforzare il settore privato ;
- la Partecipazione della Comunità alle iniziative dei settori pubblico e privato polacchi volte a modernizzare e a ristrutturare l'industria per passare dalla pianificazione centrale all'economia di mercato, in condizioni tali da tutelare l'ambiente ;
- la ristrutturazione dei singoli settori ;
- la creazione di nuove imprese nelle aree con un potenziale di crescita.

2. Le azioni di cooperazione industriale terranno conto delle priorità stabilite dalla Polonia e cercheranno in particolare di costituire un contesto adeguato e trasparente per le imprese, di migliorare il know-how in materia di gestione e di promuovere la trasparenza in materia di mercati e di condizioni per l'attività delle imprese.

ARTICOLO 73

PROMOZIONE E TUTELA DEGLI INVESTIMENTI

1. Si cercherà di creare un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali e stranieri, indispensabile per la ricostruzione economica e industriale della Polonia.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. La cooperazione si prefigge quanto segue :

- creazione in Polonia di un contesto giuridico favorevole agli investimenti, eventualmente mediante la proroga degli accordi tra Stati membri e Polonia per la promozione e la tutela degli investimenti ;
- applicare disposizioni appropriate per il trasferimento dei capitali ;
- migliorare la tutela degli investimenti ;
- deregolamentazione in Polonia e miglioramento dell'infrastruttura economica ;
- scambi di informazioni sulle possibilità di investimenti sotto forma di fiere ed esposizioni commerciali, settimane commerciali ed altre manifestazioni.

ARTICOLO 74

NORME AGROALIMENTARI ED INDUSTRIALI E VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'

1. La cooperazione nel settore è intesa a ridurre le differenze a livello di standardizzazione e valutazione della conformità.

2. A tale scopo, si cercherà di :

- conformarsi alle normative tecniche comunitarie e alle norme europee concernenti la qualità dei prodotti industriali e dei prodotti agricoli alimentari ;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- promuovere l'uso delle normative tecniche comunitarie e delle norme e procedure europee per la valutazione della conformità ;
 - se del caso, concludere accordi sul riconoscimento reciproco in questi settori ;
 - incoraggiare la Partecipazione della Polonia ai lavori degli organismi specializzati (CEN, CENELEC, ETSI, EOTC).
3. La Comunità fornirà alla Polonia l'assistenza tecnica necessaria.

ARTICOLO 75

COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

1. Le Parti promuoveranno la cooperazione a livello di ricerca e sviluppo tecnologico. Esse rivolgono particolare attenzione alle seguenti iniziative :
- scambi d'informazioni scientifiche e tecnologiche, anche sulle rispettive politiche ed attività in materia di scienza e di tecnologia ;
 - organizzazione di riunioni comuni sulle questioni scientifiche e tecnologiche (seminari e gruppi di lavoro) ;
 - attività comuni di ricerca e sviluppo volte a promuovere il progresso scientifico e il trasferimento di tecnologia e di know-how ;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- attività di formazione e programmi di mobilità per ricercatori e specialisti di entrambe le Parti ;
- creazione di un contesto favorevole alla ricerca e all'applicazione di nuove tecnologie e tutela adeguata dei diritti di proprietà intellettuale per quanto riguarda i risultati della ricerca ;
- Partecipazione ai programmi comunitari a norma del paragrafo 3.

Si fornirà la necessaria assistenza tecnica.

2. Il Consiglio di associazione fisserà procedure adeguate per sviluppare la cooperazione.

3. La cooperazione prevista dal programma quadro comunitario nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico verrà eseguita in base ad intese specifiche da negoziare e da concludere conformemente alle procedure adottate da ciascuna delle Parti.

ARTICOLO 76

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1. La cooperazione nel settore si prefigge il miglioramento del livello dell'istruzione generale e delle qualifiche professionali, tenendo conto delle priorità della Polonia.

2. La cooperazione riguarderà i seguenti settori :

- riforma del sistema di istruzione e di formazione ;
- formazione sul lavoro e istruzione permanente ;
- riqualificazione professionale e adeguamento al mercato del lavoro ;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- formazione alla gestione ;
- insegnamento delle lingue comunitarie ;
- traduzione ;
- fornitura di materiale e attrezzature didattici ;
- promozione degli studi europei presso istituzioni adeguate.

3. Saranno creati contesti istituzionali e programmi di cooperazione che inizieranno con la Fondazione europea per la formazione, non appena sarà istituita, e con la Partecipazione della Polonia al programma Tempus. In tale contesto, e conformemente alle procedure comunitarie, si prenderà in considerazione anche la Partecipazione della Polonia ad altri programmi comunitari.

4. Si dovranno incentivare la collaborazione diretta tra istituti d'insegnamento e tra questi ultimi e le imprese, la mobilità e gli scambi di insegnanti, studenti e amministratori ; occorrerà inoltre prevedere periodi di formazione e di pratica professionale all'estero, contribuire al miglioramento dei programmi scolastici, elaborare materiale didattico e fornire le attrezzature necessarie agli istituti di insegnamento.

La cooperazione sarà inoltre intesa al riconoscimento reciproco dei periodi di studio e dei diplomi.

Per consentire alla Polonia di raggiungere il livello degli istituti di insegnamento e di ricerca della Comunità, a norma dell'articolo 75, la Comunità prenderà misure atte ad agevolare la cooperazione tra la Polonia e i competenti istituti europei, compresa la Partecipazione della Polonia alle attività di detti istituti e l'apertura di loro succursali in questo paese. In tale contesto, ci si

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

concentrerà sulla formazione degli studiosi, sul coinvolgimento degli operatori e dei funzionari nel processo di integrazione europea e sulla cooperazione con le istituzioni della Comunità.

5. In materia di traduzione, si cercherà principalmente di :

- formare i traduttori e sviluppare le basi terminologiche (glossari, Eurodicantom) ;
- promuovere l'utilizzazione delle norme e della terminologia comunitarie ;
- sviluppare le infrastrutture necessarie per le traduzioni tra il polacco e le lingue comunitarie.

ARTICOLO 77

AGRICOLTURA E SETTORE AGROINDUSTRIALE

1. Lo scopo della cooperazione in questo settore sarà quello di rendere più efficienti l'agricoltura e il settore agroindustriale, cercando in particolare di :

- sviluppare le aziende agricole private e i relativi canali di distribuzione, i metodi di ammasso, la commercializzazione, ecc. ;
- modernizzare le infrastrutture rurali (trasporti, approvvigionamento idrico, telecomunicazioni) ;
- migliorare la pianificazione territoriale rurale, compresa la pianificazione edilizia e urbana ;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- migliorare la produttività e la qualità mediante metodi e prodotti appropriati, provvedere alla formazione e al controllo dell'uso dei metodi antinquinamento connessi ai mezzi di produzione ;
 - sviluppare e modernizzare gli stabilimenti di trasformazione e le loro tecniche di marketing ;
 - promuovere la complementarità nel settore agricolo ;
 - promuovere la cooperazione industriale a livello di agricoltura e gli scambi di know-how, segnatamente tra i settori privati della Comunità e della Polonia ;
 - intensificare la cooperazione fitozoosanitaria, compresi la legislazione e i controlli veterinari e la legislazione fitosanitaria, ai fini di una graduale armonizzazione con le norme comunitarie mediante un'assistenza in materia di formazione e l'organizzazione di controlli.
2. La Comunità fornirà l'assistenza tecnica necessaria a tal fine.

ARTICOLO 78

ENERGIA

1. La cooperazione avverrà secondo i principi dell'economia di mercato e in un contesto di progressiva integrazione dei mercati polacco e comunitario.
2. Essa si concentrerà nei seguenti settori :
 - modernizzazione delle infrastrutture ;
 - miglioramento e diversificazione dell'approvvigionamento ;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- formulazione e pianificazione della politica energetica ;
- gestione e formazione nel settore energetico ;
- sviluppo delle risorse energetiche ;
- promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia ;
- impatto ambientale della produzione e del consumo di energia ;
- energia nucleare ;
- elettricità e gas, compresa, eventualmente, la possibilità di allacciamenti con le reti europee ;
- definizione di un contesto per la cooperazione tra imprese nel settore ;
- trasferimento di tecnologia e di know-how ;
- maggiore apertura del mercato energetico ; transito più agevole del gas e dell'elettricità

ARTICOLO 79

COOPERAZIONE NEL SETTORE NUCLEARE

1. La cooperazione nel settore nucleare si concentrerà nei seguenti settori :

- migliorare la normativa in materia nucleare in Polonia ;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- sicurezza nucleare, misure di emergenza e gestione in caso di incidenti ;
- protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali ;
- problemi relativi al ciclo del combustibile, salvaguardia e protezione fisica dei materiali nucleari ;
- gestione delle scorie radioattive ;
- disattivazione e smantellamento degli impianti nucleari ;
- decontaminazione.

2. La cooperazione comprenderà altresì scambi d'informazione e di esperienze, nonché attività di ricerca e di sviluppo conformemente all'articolo 75.

ARTICOLO 80

AMBIENTE

1. Le Parti intensificheranno e rafforzeranno la cooperazione per la lotta contro il degrado ambientale, che hanno incluso tra le priorità.
2. La cooperazione sarà imperniata su quanto segue :
 - monitoraggio efficace dei livelli d'inquinamento ;
 - lotta contro l'inquinamento regionale e transfrontaliero dell'aria e dell'acqua ;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- produzione e consumo razionali di energia, sicurezza degli stabilimenti industriali ;
- classificazione e manipolazione sicura dei prodotti chimici ;
- qualità dell'acqua, in particolare dei corsi transfrontalieri ;
- riduzione, riciclaggio e smaltimento sicuro dei rifiuti ; applicazione della Convenzione di Basilea ;
- impatto ambientale dell'agricoltura ; erosione del suolo ; protezione delle foreste, della flora e della fauna ;
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana ;
- uso degli strumenti economici e fiscali ;
- mutamenti climatici globali.

3. A tale scopo, le Parti collaboreranno nei modi seguenti :

- scambi di informazioni e di esperti, anche per il trasferimento delle tecnologie pulite ;
- programmi di formazione ;
- ravvicinamento delle legislazioni (norme comunitarie) ;
- cooperazione a livello regionale (anche nell'ambito dell'Agenzia europea per l'ambiente, quando sarà istituita dalla Comunità) e internazionale ;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- elaborazione di strategie, soprattutto per quanto riguarda le questioni globali e climatiche.

ARTICOLO 81

TRASPORTI

1. Le Parti si svilupperanno e intensificheranno la cooperazione per consentire alla Polonia di :

- ristrutturare e modernizzare la rete di trasporti ;
- migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo ;
- definire norme operative analoghe a quelle in vigore nella Comunità.

2. In particolare, la cooperazione comprenderà :

- programmi di formazione economica, giuridica e tecnica ;
- assistenza tecnica e consulenze, nonché scambi d'informazioni (conferenze e seminari).

3. I settori prioritari saranno i seguenti :

- trasporto stradale, compresa la graduale agevolazione del transito ;
- gestione delle ferrovie e degli aeroporti, compresa la cooperazione tra le competenti autorità nazionali ;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- modernizzazione, sulle strade principali di interesse comune e sui collegamenti transeuropei, di infrastrutture stradali, fluviali, ferroviarie, portuali e aeroportuali ;
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana ;
- miglioramento delle attrezzature tecniche per conformarsi alle norme comunitarie, in particolare a livello di trasporto strada-ferrovia, trasporto plurimodale e trasbordo ;
- definizione di politiche di trasporto compatibili con quelle applicabili nella Comunità.

ARTICOLO 82

TELECOMUNICAZIONI

1. Le Parti intensificheranno e potenzieranno la cooperazione nel settore, e a tale scopo avvieranno le seguenti iniziative :

- scambi di informazioni sulle politiche in materia di telecomunicazioni ;
- scambi di informazioni tecniche, e di altro tipo e organizzazione di seminari, gruppi di lavoro e conferenze per esperti di entrambe ;
- formazione e consulenze ;
- trasferimenti di tecnologia ;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- designazione in entrambe di organismi adeguati per attuare progetti comuni ;
 - promozione delle norme, dei sistemi di certificazione e delle disposizioni regolamentari europee ;
 - sviluppo di nuove comunicazioni, servizi e infrastrutture, soprattutto con applicazioni commerciali.
2. Queste attività si concentreranno nei seguenti settori prioritari :
- modernizzazione della rete di telecomunicazioni polacca e integrazione nelle reti europea e mondiale ;
 - cooperazione con gli organismi di standardizzazione europei ;
 - integrazione nei sistemi transeuropei ; aspetti giuridici e regolamentari delle telecomunicazioni ;
 - gestione delle telecomunicazioni nel nuovo contesto economico : strutture organizzative, strategia e pianificazione, principi di base delle commesse ;
 - pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana.

ARTICOLO 83

BANCHE, ASSICURAZIONI E ALTRI SERVIZI FINANZIARI

1. Le Parti collaboreranno allo scopo di adottare una serie comune di norme concernenti, tra l'altro, i sistemi contabili e i sistemi di controllo e sistemi normativi nei settori bancari, assicurativi e finanziari.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Entrambe le Parti definiranno metodi precisi per agevolare il processo di riforma, in particolare :

- contribuendo alla compilazione di glossari e alla traduzione delle legislazioni comunitaria e polacca ;
- tenendo colloqui e riunioni d'informazione sulla legislazione in vigore o allo stato di progetto in Polonia e nella Comunità ;
- impartendo la necessaria formazione.

ARTICOLO 84

POLITICA MONETARIA

Su richiesta delle autorità polacche, la Comunità fornirà l'assistenza tecnica necessaria per sostenere l'introduzione della piena convertibilità dello zloty e il graduale ravvicinamento delle politiche del governo polacco a quelle del Sistema monetario europeo. Si procederà altresì a scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento del Sistema monetario europeo.

ARTICOLO 85

RICICLAGGIO DEL DENARO

1. Le Parti convengono della necessità di prodigare ogni sforzo e di collaborare al fine di prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e dei reati connessi alla droga in particolare.

2. La cooperazione nel settore comprenderà un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali, in particolare la Task Force "Azione finanziaria" (FATF).

ARTICOLO 86

SVILUPPO REGIONALE

1. Le Parti intensificheranno la cooperazione a livello di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale.

2. A tal fine, si prevedono le seguenti misure :

- informazioni delle autorità nazionali, regionali o locali sulle politiche di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale e, se del caso, assistenza alla Polonia per l'elaborazione di tali politiche ;
- azione comune delle autorità regionali e locali in materia di sviluppo economico ;
- definizione di azioni coordinate per sviluppare le zone transfrontaliere tra la Comunità e la Polonia ;
- programmi di visite per esaminare le possibilità di cooperazione e di assistenza ;
- scambi di funzionari ;
- assistenza tecnica, specialmente per lo sviluppo delle zone più povere ;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- avvio di programmi di scambi di informazioni e di esperienze, con vari metodi tra cui i seminari.

ARTICOLO 87

COOPERAZIONE NEL SETTORE SOCIALE

1. Le Parti collaboreranno per migliorare il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, basandosi sul livello esistente nella Comunità, in particolare mediante :

- assistenza tecnica ;
- scambi di esperti ;
- cooperazione tra imprese ;
- informazione e formazione.

2. In materia di occupazione, le Parti cercheranno principalmente di :

- organizzare il mercato del lavoro ;
- migliorare i servizi di collocamento e di consulenza professionale ;
- pianificare e realizzare programmi di ristrutturazione a livello regionale ;
- promuovere l'occupazione locale.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La cooperazione in questo settore sarà realizzata mediante azioni quali l'esecuzione di studi, i servizi di esperti nonché informazioni e formazione.

3. Per quanto riguarda la sicurezza sociale, le Parti cercheranno di adeguare il sistema polacco alla nuova situazione economica e sociale, principalmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione.

ARTICOLO 88

TURISMO

Le Parti promuoveranno e intensificheranno la cooperazione, in particolare :

- agevolando il turismo ;
- intensificando gli scambi di informazioni attraverso le reti internazionali, le banche dati, ecc. ;
- trasferendo il know-how mediante cicli di formazione, scambi e seminari ;
- esaminando le possibilità di realizzare operazioni comuni quali i progetti transfrontalieri, i gemellaggi tra città, ecc.

ARTICOLO 89

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

1. Le Parti cercheranno di sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese e la cooperazione tra PMI comunitarie e polacche.

2. A tale scopo, esse promuoveranno gli scambi di informazioni e di know-how nei seguenti settori :

- instaurazione delle condizioni giuridiche, amministrative, tecniche, fiscali e finanziarie necessarie per la creazione e l'espansione delle PMI e per la cooperazione transfrontaliera ;
- creazione dei servizi specializzati richiesti dalle PMI (formazione alla gestione, contabilità, marketing, controllo di qualità, ecc.) e potenziamento degli organismi che forniscono tali servizi ;
- instaurazione di contatti appropriati con gli operatori comunitari per migliorare i flussi di informazioni alle PMI e promuovere la cooperazione transfrontaliera (ad es., il Business cooperation Network (BC-NET), i centri d'informazione europei, le conferenze, ecc.).

ARTICOLO 90

INFORMAZIONE E MEZZI AUDIOVISIVI

1. Le Parti prenderanno le misure necessarie per promuovere gli scambi effettivi di informazioni, privilegiando i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità, nonché a fornire agli ambienti specializzati polacchi informazioni più specifiche e, nei limiti del possibile, l'accesso alle banche dati della Comunità.

2. Le Parti collaboreranno per promuovere l'industria audiovisiva in Europa. In particolare, il settore audiovisivo polacco potrebbe partecipare alle azioni avviate dalla Comunità nell'ambito del programma MEDIA 1991-1995, secondo procedure che concorderanno gli organismi incaricati della gestione e conformemente alla decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1990, che ha dato inizio al programma.

Le Parti coordineranno e, se del caso, armonizzeranno le loro politiche che disciplinano le trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere, le norme tecniche nel settore audiovisivo e la promozione della tecnologia audiovisiva europea.

ARTICOLO 91

DOGANE

1. La cooperazione cercherà di garantire l'osservanza di tutte le disposizioni la cui adozione è prevista nel settore degli scambi e di ravvicinare il sistema doganale polacco a quello della Comunità, in modo da agevolare la liberalizzazione prevista nel presente accordo.

2. In particolare, la cooperazione comprenderà :

- gli scambi di informazioni ;
- l'organizzazione di seminari e tirocini ;
- il potenziamento delle infrastrutture transfrontaliere tra le Parti ;
- l'introduzione di un documento amministrativo unico e di una connessione tra i regimi di transito della Comunità e della Polonia ;

- la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto di merci.

Si fornirà l'assistenza tecnica necessaria.

3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente accordo, in particolare all'articolo 94, l'assistenza reciproca tra autorità amministrative delle Parti contraenti per quanto riguarda le questioni doganali sarà disciplinata dalle disposizioni del protocollo n° 6.

ARTICOLO 92

COOPERAZIONE STATISTICA

1. La cooperazione in questo settore servirà a creare un sistema statistico efficiente che fornisca rapidamente e tempestivamente i dati statistici affidabili necessari per pianificare e sorvegliare il progresso della riforma strutturale e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata in Polonia.

2. A tal fine, si cercherà in particolare di :

- creare un sistema statistico affidabile e autonomo ;
- procedere all'armonizzazione con i metodi, le norme e le classificazioni internazionali (in particolare comunitari) ;
- fornire i dati necessari per portare avanti e controllare la ristrutturazione economica ;

- fornire agli operatori economici del settore privato i dati macro e microeconomici necessari ;
 - garantire il carattere riservato dei dati.
3. La Comunità fornirà l'assistenza tecnica necessaria.

ARTICOLO 93

ECONOMIA

1. La Comunità e la Polonia agevoleranno le riforme e l'integrazione economiche collaborando per migliorare la comprensione dei principi di base delle rispettive economie, nonché l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato.
2. A tal fine, la Comunità e la Polonia :
- si scambieranno informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonché sulle strategie di sviluppo ;
 - analizzeranno congiuntamente le questioni economiche di interesse comune, compresa l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione ;
 - mediante il programma d'azione per la cooperazione economica, esse promuoveranno una cooperazione su vasta scala tra economisti e dirigenti della Comunità e della Polonia, al fine di accelerare i trasferimenti di know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e procedere ad una vasta diffusione dei risultati alla ricerca in materia.

ARTICOLO 94

DROGHE

1. La cooperazione è in particolare finalizzata a migliorare l'efficacia delle politiche e misure destinate a contrastare la diffusione e il traffico illecito di sostanze narcotiche e psicotrope e per ridurre l'abuso di tali prodotti.

2. Le Parti contraenti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per raggiungere tali obiettivi, incluse le modalità di attuazione di azioni comuni. Le loro azioni si basano sulla consultazione e lo stretto coordinamento per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei settori di cui al paragrafo 1.

3. La cooperazione tra le Parti contraenti comprende assistenza tecnica e amministrativa, in particolare nei seguenti settori : elaborazione e attuazione delle normative nazionali ; creazione di enti, centri di informazione e centri sociali e sanitari ; formazione di personale e ricerca ; prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope.

Le Parti possono concordare l'inclusione di altri settori.

TITOLO VII

COOPERAZIONE CULTURALE

ARTICOLO 95

1. Le Parti si adoperano per promuovere la cooperazione culturale.

All'occorrenza, potranno essere estesi alla Polonia gli attuali programmi di cooperazione culturale comunitari o quelli di uno o più Stati membri e si svilupperanno ulteriori attività di reciproco interesse.

2. Tale cooperazione può comprendere, in particolare :

- le traduzioni letterarie ;

- la conservazione e il restauro di monumenti e località del patrimonio storico e culturale ;

- la formazione degli addetti agli affari culturali ;

- manifestazioni culturali di carattere europeo.

TITOLO VIII

COOPERAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 96

Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 97, 98, 100 e 101, la Polonia beneficia di assistenza finanziaria temporanea da Parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti per accelerare la trasformazione economica del paese e aiutarlo a far fronte alle conseguenze economiche e sociali dell'adeguamento strutturale.

ARTICOLO 97

Tale assistenza finanziaria è coperta da :

- gli interventi del programma PHARE previsti dal regolamento (CEE) n° 3906/89, come modificato, fino alla fine del 1992 ; dopodiché la Comunità predisporrà sovvenzioni sia nel quadro del programma PHARE, su base pluriennale, sia nel contesto di un nuovo finanziamento pluriennale deciso dalla Comunità previa consultazioni con la Polonia e tenuto conto del disposto degli articoli 100 e 101 ;
- il prestito o i prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti fino alla data di scadenza della disponibilità. La Polonia beneficia per gli anni successivi di prestiti della Banca europea per gli investimenti conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 dello statuto della Banca : a seguito di consultazioni con la Polonia, la Comunità fissa l'importo massimo e il periodo di disponibilità dei prestiti della Banca europea per gli investimenti a favore della Polonia.

ARTICOLO 98

Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti nel programma indicativo da concordare tra le due Parti. Le Parti informano il Consiglio di associazione.

ARTICOLO 99

1. In caso di necessità straordinaria e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili, su richiesta del Governo polacco e in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali nel contesto del G-24, la Comunità valuta la possibilità di concedere assistenza finanziaria temporanea :

- a sostegno di misure finalizzate a stabilizzare e mantenere la convertibilità dello zloty ;
- a sostegno della stabilizzazione a medio termine e degli sforzi di ristrutturazione economica, incluso il sostegno a favore della bilancia dei pagamenti.

2. Tale assistenza finanziaria è subordinata alla presentazione da Parte del Governo polacco in seno al G-24 di programmi approvati dal FMI, finalizzati alla convertibilità e alla ristrutturazione dell'economia nazionale, nonché alla loro approvazione da Parte della Comunità, al rispetto costante di tali programmi da Parte della Polonia e, quale obiettivo finale, alla rapida transizione verso il ricorso a fonti private di finanziamento.

3. Il Consiglio di associazione è informato delle condizioni alle quali tale assistenza è concessa e del rispetto degli impegni assunti dalla Polonia per quanto riguarda tale assistenza.

ARTICOLO 100

L'assistenza finanziaria comunitaria è valutata alla luce delle necessità emerse, del livello di sviluppo della Polonia e tenendo conto delle priorità stabilite, delle potenzialità di assorbimento dell'economia polacca, della capacità di rimborsare i prestiti e di portare avanti la ristrutturazione del sistema economico fino all'introduzione di un'economia di mercato.

ARTICOLO 101

Ai fini di un impiego ottimale delle risorse disponibili, le due Parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri della Comunità, altri paesi, inclusi quelli del G-24, e le istituzioni finanziarie internazionali quali il FMI, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

ARTICOLO 102

E' istituito un Consiglio di associazione incaricato della sorveglianza dell'attuazione del presente accordo. Il Consiglio si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

ARTICOLO 103

1. Il Consiglio di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio delle Comunità europee e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri del Governo polacco.
2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, in conformità delle condizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.
3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
4. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio delle Comunità europee e da un membro del Governo polacco, in conformità delle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

ARTICOLO 104

Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.

Le decisioni e raccomandazioni sono adottate mediante accordo tra le due Parti.

ARTICOLO 105

1. Ciascuna delle Parti può deferire al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

2. Il Consiglio di associazione può comporre la controversia mediante una decisione.

3. Ciascuna delle Parti è tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.

4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia conformemente al paragrafo 2, ciascuna delle Parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra ; l'altra Parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle Parti in causa della controversia.

Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

Ciascuna delle Parti in causa deve adottare le misure necessarie all'attuazione del lodo arbitrale.

ARTICOLO 106

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di associazione è assistito da un Comitato di associazione composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio delle Comunità europee e di membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da rappresentanti del Governo polacco, normalmente alti funzionari.

Il regolamento interno del Consiglio di associazione determina le funzioni del Comitato di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del Consiglio di associazione e il funzionamento del Comitato.

2. Il Consiglio di associazione può delegare al Comitato di associazione i suoi poteri. In questo caso, il Comitato di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 104.

ARTICOLO 107

Il Consiglio di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assiste nell'esercizio delle sue funzioni.

Nel suo regolamento interno, il Consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.

ARTICOLO 108

E' istituito un Comitato parlamentare di associazione. Tale comitato riunisce e consente lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento polacco e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal Comitato stesso.

ARTICOLO 109

1. Il Comitato parlamentare di associazione è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento polacco.

2. Il Comitato parlamentare di associazione adotta il proprio regolamento interno.

3. Il Comitato parlamentare di associazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento polacco, in conformità delle disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

ARTICOLO 110

Il Comitato parlamentare di associazione può chiedere informazioni inerenti all'attuazione del presente accordo al Consiglio di associazione ; quest'ultimo fornisce al Comitato le informazioni richieste.

Il Comitato parlamentare di associazione è tenuto al corrente delle decisioni del Consiglio di associazione.

Il Comitato parlamentare di associazione può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.

ARTICOLO 111

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giuridici e amministrativi della Comunità e della Polonia per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

ARTICOLO 112

Il presente accordo non impedisce ad una Parte contraente di adottare qualsiasi misura :

- a) ritenuta necessaria a precludere l'accesso a informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza ;

- b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare ;
- c) ritenute essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

ARTICOLO 113

1. Nei settori coperti dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta :

- le misure applicate dalla Polonia nei confronti della Comunità non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro aziende o imprese ;
- le misure applicate dalla Comunità nei confronti della Polonia non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra i cittadini polacchi o le loro aziende o imprese.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti contraenti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

ARTICOLO 114

Quando sono importati nella Comunità, i prodotti originari della Polonia non beneficiano di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

Il trattamento concesso alla Polonia nel quadro del titolo IV e del capitolo I del titolo V non deve essere più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

ARTICOLO 115

1. Le Parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo stesso.

2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dal presente accordo, essa può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esauriente esame della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.

ARTICOLO 116

Fin quando privati cittadini e operatori economici non godranno di diritti equivalenti in virtù dell'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o più Stati membri, da un lato, e la Polonia, dall'altro.

ARTICOLO 117

I protocolli da n° 1 al n° 7 e gli allegati da I a XIII formano Parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 118

Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle Parti può denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra Parte. L'accordo cessa di essere applicabile sei mesi dopo la data di tale notifica.

ARTICOLO 119

Il presente accordo si applica, da una Parte, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità economica europea, la Comunità europea per l'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi indicate, e, dall'altra, al territorio della Repubblica di Polonia.

ARTICOLO 120

Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e polacca, ciascun testo facente ugualmente fede.

ARTICOLO 121

Il presente accordo è approvato dalle Parti contraenti conformemente alle loro rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Polonia sul commercio e la cooperazione economica e commerciale firmato a Bruxelles il 19 settembre 1989 e l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Polonia firmato a Bruxelles il 16 ottobre 1991.

ARTICOLO 122

Nel caso in cui, in attesa che siano completate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di talune Parti dello stesso, in particolare quelle riguardanti la circolazione delle merci, siano messe in vigore nel 1992 mediante un accordo interinale tra la Comunità e la Polonia, le Parti contraenti concordano che, in tali circostanze, ai fini

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'applicazione del titolo III, articoli 63, 65 e 66 del presente accordo e dei protocolli da n° 1 a n° 7, per "data di entrata in vigore dell'accordo", si intende :

- la data di entrata in vigore dell'accordo interinale, per quanto riguarda gli obblighi da attuare a decorrere da tale data e

- il 1° gennaio 1992, per quanto riguarda gli obblighi da attuare successivamente alla data di entrata in vigore con riferimento alla data di entrata in vigore.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti di cui agli articoli 8 e 18 dell'accordo

| Codice NC | Designazione delle merci |
|------------|---|
| ex 3502 | Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine: |
| ex 3502 10 | - Ovoalbumina: |
| | -- altra: |
| 3502 10 91 | --- essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.) |
| 3502 10 99 | --- altra |
| ex 3502 90 | - altri: |
| | -- Albumine, diverse dall'ovoalbumina: |
| | --- Lattoalbumina: |
| 3502 90 51 | ---- essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polvere, ecc.) |
| 3502 90 59 | ---- altra |
| 4501 | Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato |
| 5201 00 | Cotone, non cardato né pettinato |
| 5301 | Lino greggio o preparato, ma non filato, stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) |
| 5302 | Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.) greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO IIa

Elenco dei prodotti di base per i quali i dazi doganali saranno ridotti del 50 % all'entrata in vigore dell'accordo e soppressi il 1° gennaio 1993

Codice NC 1991

| | | |
|---------------|------------------------------------|------------|
| 2501 00 31 | | 7202 49 90 |
| 2501 00 51 | | 7202 50 00 |
| 2501 00 91 | | 7202 70 00 |
| 2501 00 99 | | 7202 80 00 |
| 2503 90 00 | | 7202 91 00 |
| 2511 20 00 | | 7202 92 00 |
| 2513 19 00 | | 7202 93 00 |
| 2513 29 00 | | 7202 99 30 |
| 2516 12 10 | | 7202 99 80 |
| 2516 22 10 | | 7602 00 19 |
| 2516 90 10 | | 7903 |
| 2518 20 00 | | |
| 2518 30 00 | | 8101 10 00 |
| 2526 20 00 | | 8101 91 10 |
| 2530 40 00 | | 8101 91 90 |
| | | 8102 10 00 |
| 2804 61 00 | | 8102 91 10 |
| 2804 69 00 | | 8102 91 90 |
| 2805 11 00 | | 8103 10 10 |
| 2805 19 00 | | 8103 10 90 |
| 2805 21 00 | | 8104 11 00 |
| 2805 22 00 | | 8104 19 00 |
| 2805 30 10 | | 8107 10 00 |
| 2805 30 90 | | 8108 10 10 |
| 2805 40 10 | | 8108 10 90 |
| 2818 20 00 | | 8109 10 10 |
| 2818 30 00 | | 8109 10 90 |
| ex 2844 30 11 | Cermet greggi, scorie e residui | 8110 00 11 |
| 2844 30 19 | | 8110 00 19 |
| ex 2844 30 51 | Cermet greggi, scorie e residui | 8111 00 11 |
| | | 8111 00 19 |
| 3201 20 00 | | 8112 20 31 |
| 3201 30 00 | | 8112 20 39 |
| 3201 90 10 | | 8112 30 10 |
| ex 3201 90 90 | Altri estratti di origine vegetale | 8112 40 11 |
| | | 8112 40 19 |
| 4104 10 91 | | 8112 91 10 |
| 4105 11 91 | | 8112 91 31 |
| 4105 11 99 | | 8112 91 39 |
| 4105 12 10 | | 8112 91 90 |
| 4105 12 90 | | 8113 00 10 |
| 4105 19 10 | | |
| 4105 19 90 | | |
| 4106 11 90 | | |
| 4106 12 00 | | |
| 4106 19 00 | | |
| 4107 10 10 | | |
| 4107 29 10 | | |
| 4107 90 10 | | |
| 4403 10 10 | | |
| | | |
| 7202 19 00 | | |
| 7202 30 00 | | |
| 7202 41 10 | | |
| 7202 41 90 | | |
| 7202 49 10 | | |
| 7202 49 50 | | |

ALLEGATO I Ib

**Elenco dei prodotti di base per i quali i dazi doganali saranno
ridotti di 20 % l'anno a partire dall'entrata in vigore dell'accordo
e soppressi il 31 dicembre 1995**

Codice NC 1991

7202 21 10
7202 21 90
7202 29 00
7601
7801
7901

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO III

| Codice NC 1991 | Contingente tariffario di base (*) (*) | Massimale tariffario di base (*) (*) |
|--------------------------|--|---|
| | (in 1000 di ecu) | (in 1000 di ecu) |
| (1) | (2) | (3) |
| 2523 | | 7 464 |
| 2813 10 00 | | 431 |
| 2814 | | 7 166 |
| 2815 11 00 2815 12 00 | | 938 |
| 2817 00 00 | | 636 |
| 2818 10 00 | | 2 863 |
| 2819 | | 882 |
| 2823 00 00 | | 2 521 |
| 2833 25 00 | | 578 |
| 2836 20 00 2836 30 00 | | 3 780 |
| 2839 19 00 | | 458 |
| 2903 21 00 | | 2 205 |
| 2903 22 00 | | 188 |
| 2903 61 00 | | 417 |
| 2905 11 00 | | 8 820 |
| 2905 14 90 | | 772 |
| 2905 16 10 | | 538 |
| 2905 31 00 | | 3 969 |
| 2907 15 00 | | 661 |
| 2918 11 00*10 (*) ----- | | 331 |

(*) Alle importazioni eccedenti questi contingenti la Comunità applica i dazi doganali risultanti dall'accordo.

(*) Per le importazioni eccedenti questi massimali la Comunità può ripresentare i dazi doganali risultanti dall'accordo.

(*) Questi importi sono maggiorati annualmente del 20 % a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.

(*) Vedi, nell'allegato, la designazione del prodotto in causa.

| (1) | (2) | (3) |
|--|-----|-------|
| 2918 14 00 | | 368 |
| 2918 22 00 | | 188 |
| 2921 41 00 | | 2 225 |
| 2921 43 90 | | 242 |
| 2924 29 30 | | 383 |
| 2926 10 00 | | 2 954 |
| 2933 61 00 | | 938 |
| 2933 71 00 | | 3 048 |
| 2933 90 10 | | 201 |
| 2935 00 00 | | 4 725 |
| 3102 10 10 | 399 | |
| 3102 10 91 3102 10 99 3102 21 00 3102 29 10 3102 29 90 3102 50 90 3102 60 00 3102 70 00 3102 90 00 | | 276 |
| 3102 30 10 3102 30 90 | | 1 071 |
| 3102 40 10 3102 40 90 | | 2 420 |
| 3102 80 00 | | 1 352 |
| 3103 10 00 | | 2 730 |
| 3105 | | 4 830 |
| 3501 | | 5 653 |
| 3602 | | 290 |
| 3802 10 00 | | 882 |
| 3901 10 90 | | 6 249 |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) |
|--|-----|--------|
| 3901 20 00 | | 13 125 |
| 3903 | | 4 520 |
| 3915 20 00 | | |
| 3920 30 00 3920 99 50 | | |
| 3904 10 00 3904 21 00 3904 22 00 | | 5 250 |
| 3912 20 19 3912 20 90 | | 525 |
| 3916 90 90*10 (*)----- 3917 29 19*10 (*)----- | | 1 155 |
| 3920 71 11 3920 71 19 3920 71 90 | | |
| 4011 40 00 4011 50 10 4011 50 90 | | 4 079 |
| 4013 20 00 4013 90 10 | | |
| 4011 10 00 4011 20 00 4011 30 90 4011 91 00 4011 99 00 | | 6 300 |
| 4012 10 90 4012 20 90 4012 90 10 4012 90 90 | | |
| 4013 10 10 4013 10 90 4013 90 90 | | |
| 4104 10 95 4104 10 99 4104 31 11 4104 31 19 4104 31 30 4104 31 90 4104 39 10 4104 39 90 | | 8 269 |
| 4105 20 00 | | 2 646 |
| 4106 20 00 | | 2 756 |

| (1) | (2) | (3) |
|--|-------|-------|
| 4202 12 11 4202 12 19 4202 22 10 4202 32 10 4202 92 11 4202 92 15 4202 92 19 | | 4 200 |
| 4202 11 10 4202 11 90 4202 12 91 4202 12 99 4202 19 91 4202 19 99 4202 21 00 4202 22 90 4202 29 00 4202 31 00 4202 32 90 4202 39 00 4202 91 10 4202 91 50 4202 91 90 4202 92 91 4202 92 95 4202 92 99 4202 99 10 4202 99 90 | | 6 300 |
| 4203 10 00 4203 21 00 4203 29 91 4203 29 99 4203 30 00 4203 40 00 | | 6 615 |
| 4203 29 10 | 3 308 | |
| 4302 30 10 4303 | | 2 415 |
| 4411 | 4 000 | |
| 6401 | 546 | |
| 6402 | | |
| 6403 | 2 875 | |
| 6404 6405 90 10 | 1 103 | |
| 6405 10 90 6405 20 91 6405 20 99 6405 90 90 | | 3 570 |
| 6908 | | 3 833 |
| 6911 | 578 | |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) |
|-------------------|-------|-------|------------|-----|-----|
| 6913 | | 5 513 | 7211 30 90 | | |
| | | | 7211 49 99 | | |
| 7004 | | 1 420 | 7215 10 00 | | |
| | | | 7215 40 00 | | |
| 7005 | | 882 | 7218 90 30 | | |
| | | | 7218 90 91 | | |
| 7010 90 21 | | 4 874 | 7218 90 99 | | |
| 7010 90 31 | | | | | |
| 7010 90 41 | | | 7219 90 91 | | |
| 7010 90 43 | | | 7219 90 99 | | |
| 7010 90 45 | | | | | |
| 7010 90 47 | | | 7220 20 31 | | |
| 7010 90 51 | | | 7220 20 39 | | |
| 7010 90 53 | | | 7220 20 51 | | |
| 7010 90 55 | | | 7220 20 59 | | |
| 7010 90 57 | | | 7220 20 91 | | |
| 7010 90 61 | | | 7220 20 99 | | |
| 7010 90 67 | | | 7220 90 19 | | |
| 7010 90 71 | | | 7220 90 90 | | |
| 7010 90 77 | | | | | |
| 7010 90 81 | | | 7222 20 11 | | |
| 7010 90 87 | | | 7222 20 19 | | |
| 7010 90 99 | | | 7222 20 91 | | |
| | | | 7222 20 99 | | |
| 7012 00 | | 595 | 7222 30 51 | | |
| | | | 7222 30 59 | | |
| | | | 7222 30 91 | | |
| 7013 | 3 150 | | 7222 30 99 | | |
| | | | 7222 40 91 | | |
| | | | 7222 40 93 | | |
| 7014 00 00 | | 551 | 7222 40 99 | | |
| | | | | | |
| 7207 19 39 | | 453 | 7223 00 | | |
| 7207 20 79 | | | | | |
| | | | 7224 90 19 | | |
| 7216 60 11 | | | 7224 90 91 | | |
| 7216 60 19 | | | 7224 90 99 | | |
| 7216 60 90 | | | | | |
| 7216 90 50 | | | 7225 20 90 | | |
| 7216 90 60 | | | 7225 90 90 | | |
| 7216 90 91 | | | | | |
| 7216 90 93 | | | 7226 10 91 | | |
| 7216 90 95 | | | 7226 10 99 | | |
| 7216 90 97 | | | 7226 20 39 | | |
| 7216 90 98 | | | 7226 20 59 | | |
| | | | 7226 20 79 | | |
| | | | 7226 20 90 | | |
| 7217 11 10 | | 1 913 | 7226 92 91 | | |
| 7217 11 91 | | | 7226 92 99 | | |
| 7217 11 99 | | | 7226 99 19 | | |
| 7217 12 10 | | | 7226 99 39 | | |
| 7217 12 90 | | | 7226 99 90 | | |
| 7217 13 11 | | | | | |
| 7217 13 19 | | | 7228 10 50 | | |
| 7217 13 91 | | | 7228 10 90 | | |
| 7217 13 99 | | | 7228 20 50 | | |
| 7217 19 10 | | | 7228 20 80 | | |
| 7217 19 90 | | | 7228 40 00 | | |
| 7217 21 00 | | | 7228 50 10 | | |
| 7217 22 00 | | | 7228 50 90 | | |
| 7217 23 00 | | | 7228 60 90 | | |
| 7217 29 00 | | | 7228 70 91 | | |
| | | | 7228 70 99 | | |
| 7207 20 39 | | 3 859 | 7229 | | |
| 7207 20 90*10 (*) | | | | | |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) | |
|------------------------|-------|--------|------------------------|------------------------|-------|-------|
| 7304 10 10 | 8 269 | | 7407 22 10*90 (*)----- | | | |
| 7304 10 30 | | | 7407 22 90*90 (*)----- | | | |
| 7304 10 90 | | | 7407 29 00*90 (*)----- | | | |
| 7304 20 91 | | | | | | |
| 7304 20 99 | | | | 7408 11 00 | | |
| 7304 31 91 | | | | 7408 19 10 | | |
| 7304 31 99 | | | | 7408 19 90 | | |
| 7304 39 10 | | | | 7408 21 00 | | |
| 7304 39 51 | | | | 7408 22 10 | | |
| 7304 39 59 | | | | 7408 22 90 | | |
| 7304 39 91 | | | | 7408 29 10 | | |
| 7304 39 93 | | | | 7408 29 90 | | |
| 7304 39 99 | | | | | | |
| 7304 41 90 | | | | | | |
| 7304 49 10 | | | | 7407 21 90*10 (*)----- | | 3 308 |
| 7304 49 91 | | | | 7407 22 10*10 (*)----- | | |
| 7304 49 99 | | | | 7407 22 90*10 (*)----- | | |
| 7304 51 11 | | | | 7407 29 00*10 (*)----- | | |
| 7304 51 19 | | | | | | |
| 7304 51 91 | | | | 7411 | | |
| 7304 51 99 | | | | | | |
| 7304 59 10 | | | | | | |
| 7304 59 31 | | | | 7409 | | 2 823 |
| 7304 59 39 | | | | | | |
| 7304 59 91 | | | | | | |
| 7304 59 93 | | | | 8201 10 00 | | 148 |
| 7304 59 99 | | | | | | |
| 7304 90 90 | | | | | | |
| | | | 8482 10 10 | | 2 205 | |
| 7305 11 00 | | | | | | |
| 7305 12 00 | | | | | | |
| 7305 19 00 | | | 8516 50 00 | | 2 819 | |
| 7305 20 10 | | | | | | |
| 7305 20 90 | | | | | | |
| 7305 31 00 | | | 8528 10 40 | | 4 410 | |
| 7305 39 00 | | | 8528 10 50 | | | |
| 7305 90 00 | | | 8528 10 71 | | | |
| | | | 8528 10 73 | | | |
| 7306 10 11 | | | 8528 10 75 | | | |
| 7306 10 19 | | | 8528 10 78 | | | |
| 7306 10 90 | | | | | | |
| 7306 20 00 | | | | | | |
| 7306 30 21 | | | 8527 11 10 | | 4 410 | |
| 7306 30 29 | | | 8527 11 90 | | | |
| 7306 30 51 | | | 8527 21 10 | | | |
| 7306 30 59 | | | 8527 21 90 | | | |
| 7306 30 71 | | | 8527 29 00 | | | |
| 7306 30 78 | | | 8527 31 10 | | | |
| 7306 30 90 | | | 8527 31 91 | | | |
| 7306 40 91 | | | 8527 31 99 | | | |
| 7306 40 99 | | | 8527 32 90 | | | |
| 7306 50 91 | | | 8527 39 10 | | | |
| 7306 50 99 | | | 8527 39 91 | | | |
| 7306 60 31 | | | 8527 39 99 | | | |
| 7306 60 39 | | | 8527 90 91 | | | |
| 7306 60 90 | | | 8527 90 99 | | | |
| 7306 90 00 | | | | | | |
| | | | 8528 10 61 | | | |
| | | | 8528 10 69 | | | |
| 7310 29 90*10 (*)----- | | 389 | 8528 10 80 | | | |
| | | | 8528 10 91 | | | |
| | | | 8528 10 98 | | | |
| 7317 | | 1 465 | 8528 20 20 | | | |
| | | | 8528 20 71 | | | |
| | | | 8528 20 73 | | | |
| | | | 8528 20 79 | | | |
| 7407 10 00 | | 11 707 | 8528 20 91 | | | |
| 7407 21 10 | | | 8528 20 99 | | | |
| 7407 21 90*90 (*)----- | | | | | | |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) |
|----------------|-------|-------|
| 8529 10 20 | | |
| 8529 10 31 | | |
| 8529 10 39 | | |
| 8529 10 40 | | |
| 8529 10 50 | | |
| 8529 10 70 | | |
| 8529 10 90 | | |
| 8529 90 70 | | |
| 8529 90 99 (a) | | |
| 8539 10 90 | | 1 874 |
| 8539 21 30 | | |
| 8539 21 91 | | |
| 8539 21 99 | | |
| 8539 22 10 | | |
| 8539 22 90 | | |
| 8539 29 31 | | |
| 8539 29 39 | | |
| 8539 29 91 | | |
| 8539 29 99 | | |
| 8540 11 10 | | 2 646 |
| 8540 11 30 | | |
| 8540 11 50 | | |
| 8540 11 80 | | |
| 8540 91 00 | | 5 513 |
| 8540 99 00 | | |
| 8541 10 10 | | |
| 8541 10 91 | | |
| 8541 10 99 | | |
| 8541 21 10 | | |
| 8541 21 90 | | |
| 8541 29 10 | | |
| 8541 29 90 | | |
| 8541 30 10 | | |
| 8541 30 90 | | |
| 8541 40 10 | | |
| 8541 50 10 | | |
| 8541 50 90 | | |
| 8541 90 00 | | |
| 8542 | | |
| 8545 11 00 | | 4 297 |
| 8545 20 00 | | |
| 8545 19 90 | | |
| 8545 90 90 | | |
| 8545 19 10 | | 318 |
| 8701 20 | 3 638 | |
| 8702 10 11 | 1 103 | |
| 8702 10 19 | | |

(a) A partire dal 1° agosto 1991, questa posizione è sostituita da 8529 90 70 e 8529 90 98.

| (1) | (2) | (3) |
|-------------------------|-------|---------|
| 8703 21 10 | | 125 000 |
| 8703 22 11 | | |
| 8703 22 19 | | |
| 8703 23 11 | | |
| 8703 23 19 | | |
| 8703 31 10 | | |
| 8703 32 11 | | |
| 8703 32 19 | | |
| 8703 33 11*10 (*) ----- | | |
| 8703 33 19*10 (*) ----- | | |
| 8703 90 90*11 (*) ----- | | |
| 8704 21 91 | | 4 410 |
| 8704 31 91 | | |
| 8704 22 91 | 8 820 | |
| 8704 22 99 | | |
| 8704 23 91 | | |
| 8704 23 99 | | |
| 9003 | | 4 410 |
| 9105 | | 5 182 |
| 9401 20 00 | | 14 681 |
| 9401 30 10 | | |
| 9401 30 90 | | |
| 9401 40 00 | | |
| 9401 50 00 | | |
| 9401 61 00 | | |
| 9401 69 00 | | |
| 9401 71 00 | | |
| 9401 79 00 | | |
| 9401 80 00 | | |
| 9401 90 90 | | |
| 9403 10 10 | | 69 126 |
| 9403 10 51 | | |
| 9403 10 59 | | |
| 9403 10 91 | | |
| 9403 10 93 | | |
| 9403 10 99 | | |
| 9403 20 91 | | |
| 9403 20 99 | | |
| 9403 30 11 | | |
| 9403 30 19 | | |
| 9403 30 91 | | |
| 9403 30 99 | | |
| 9403 40 00 | | |
| 9403 50 00 | | |
| 9403 60 10 | | |
| 9403 60 30 | | |
| 9403 60 90 | | |
| 9403 70 90 | | |
| 9403 90 10 | | |
| 9403 90 30 | | |
| 9403 90 90 | | |
| 9405 91 19 | | 1 050 |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) |
|------------|-----|-------|
| 9603 29 10 | | 2 100 |
| 9603 29 30 | | |
| 9603 29 90 | | |
| 9603 30 10 | | |
| 9603 30 90 | | |
| 9603 40 10 | | |
| 9603 90 91 | | |

| (1) | (2) | (3) |
|------------|--------|-------|
| 9503 | 11 025 | |
| 9405 30 00 | | 4 200 |
| 9505 | | |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato all'ALLEGATO III

Designazione di talune sottovoci

| | |
|---------------|--|
| 2918 11 00*10 | Acido lattico |
| 3916 90 90*10 | Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di cellulosa rigenerata |
| 3917 29 19*10 | Tubi e loro accessori (giunti, gomiti, raccordi) di cellulosa rigenerata |
| 7207 20 90*10 | Acciaio contenente in peso 0,6 % o più di carbonio |
| 7310 29 90*10 | Recipienti della capacità nominale di 20 l, aventi uno spessore di parete uguale o superiore a 0,5 mm e una capacità inferiore a 50 l |
| 7407 21 90*10 | Profilati cavi a base di rame-zinco (ottone) |
| 7407 22 10*10 | Profilati cavi a base di rame-nichel (cupronichel) |
| 7407 22 90*10 | Profilati cavi a base di rame-nichel-zinco (argentone) |
| 7407 21 90*90 | Profilati a base di rame-zinco (ottone) diversi da quelli cavi |
| 7407 22 10*90 | Profilati a base di rame-nichel (cupronichel) diversi da quelli cavi |
| 7407 22 90*90 | Profilati cavi a base di rame-nichel-zinco (argentone) diversi da quelli cavi |
| 7407 29 00*10 | Profilati a base di rame, zinco, otone diversi da quelli cavi |
| 7407 29 00*90 | Altri profilati diversi da quelli cavi |
| 8703 33 11*10 | Campers, nuovi, di cilindrata superiore a 2 500 cc ma inferiore o uguale a 3 000 cc |
| 8703 33 19*10 | Altri veicoli nuovi azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) di cilindrata superiore a 2 500 cc ma inferiore o uguale a 3 000 cc |
| 8703 90 90*11 | Veicoli diversi da quelli azionati da motore elettrico, nuovi, di cilindrata inferiore o uguale a 3 000 cc |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO IVa

Prodotti industriali (NC 25-97)

| | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2501 00 10 | 2523 10 00 | 2704 00 19 | 2903 40 10 | 3003 39 00 |
| 2501 00 31 | 2523 21 00 | 2704 00 30 | 2903 40 20 | 3003 40 00 |
| 2502 00 00 | 2523 29 00 | 2704 00 90 | 2903 40 30 | 3003 90 10 |
| 2503 10 00 | 2523 30 00 | 2705 00 00 | 2903 40 40 | 3003 90 90 |
| 2503 90 00 | 2523 90 10 | 2706 00 00 | 2903 40 50 | 3004 10 10 |
| 2504 10 00 | 2523 90 30 | 2708 10 00 | 2903 40 61 | 3004 10 90 |
| 2504 90 00 | 2523 90 90 | 2708 20 00 | 2903 40 69 | 3004 20 10 |
| 2505 10 00 | 2524 00 10 | 2709 00 10 | 2903 40 70 | 3004 20 90 |
| 2505 90 00 | 2524 00 30 | 2709 00 90 | 2903 40 80 | 3004 31 10 |
| 2506 10 00 | 2524 00 90 | 2711 11 00 | 2903 40 91 | 3004 31 90 |
| 2506 21 00 | 2525 10 00 | 2711 12 19 | 2903 40 92 | 3004 32 10 |
| 2506 29 00 | 2525 20 00 | 2711 12 91 | 2903 40 98 | 3004 32 90 |
| 2507 00 10 | 2525 30 00 | 2711 12 93 | 2907 11 00 | 3004 39 10 |
| 2507 00 90 | 2526 10 00 | 2711 12 99 | 2907 12 00 | 3004 39 90 |
| 2508 10 00 | 2526 20 00 | 2711 13 10 | 2907 14 00 | 3004 40 10 |
| 2508 20 00 | 2527 00 00 | 2711 13 30 | 2907 19 10 | 3004 40 90 |
| 2508 30 00 | 2528 10 00 | 2711 13 90 | 2907 19 90 | 3004 50 10 |
| 2508 40 00 | 2528 90 00 | 2711 14 00 | 2936 10 00 | 3004 50 90 |
| 2508 50 00 | 2529 10 00 | 2711 19 00 | 2936 21 00 | 3004 90 11 |
| 2508 60 00 | 2529 21 00 | 2711 21 00 | 2936 22 00 | 3004 90 19 |
| 2508 70 00 | 2529 22 00 | 2711 29 00 | 2936 23 00 | 3004 90 91 |
| 2509 00 00 | 2529 30 00 | 2714 10 00 | 2936 24 00 | 3004 90 99 |
| 2510 10 00 | 2530 10 00 | 2714 90 00 | 2936 25 00 | 3006 10 10 |
| 2510 20 00 | 2530 20 00 | 2716 00 00 | 2936 26 00 | 3006 10 90 |
| 2511 10 00 | 2530 30 00 | | 2936 27 00 | 3006 20 00 |
| 2511 20 00 | 2530 40 00 | 2801 20 00 | 2936 28 00 | 3006 30 00 |
| 2512 00 00 | 2530 90 00 | 2801 30 10 | 2936 29 10 | 3006 40 00 |
| 2513 11 00 | | 2802 00 00 | 2936 29 30 | 3006 50 00 |
| 2513 19 00 | 2601 11 00 | 2803 00 10 | 2936 29 90 | 3006 60 11 |
| 2513 21 00 | 2601 12 00 | 2803 00 30 | 2936 90 11 | 3006 60 19 |
| 2513 29 00 | 2601 20 00 | 2803 00 90 | 2936 90 19 | 3006 60 90 |
| 2514 00 00 | 2602 00 00 | 2804 10 00 | 2936 90 90 | |
| 2515 11 00 | 2603 00 00 | 2804 21 00 | 2941 10 00 | 3807 00 10 |
| 2515 12 00 | 2604 00 00 | 2804 29 00 | 2941 20 10 | 3807 00 90 |
| 2515 20 00 | 2605 00 00 | 2804 40 00 | 2941 20 90 | |
| 2516 11 00 | 2606 00 00 | 2804 50 90 | 2941 30 00 | |
| 2516 12 10 | 2607 00 00 | 2804 80 00 | 2941 40 00 | 4001 10 00 |
| 2516 12 90 | 2608 00 00 | 2804 90 00 | 2941 50 00 | 4001 21 00 |
| 2516 21 00 | 2609 00 00 | 2805 11 00 | 2941 90 00 | 4001 22 00 |
| 2516 22 10 | 2610 00 00 | 2805 19 00 | | 4001 29 10 |
| 2516 22 90 | 2611 00 00 | 2805 30 90 | 3001 10 10 | 4001 29 90 |
| 2516 90 10 | 2612 10 10 | 2805 40 10 | 3001 10 90 | 4001 30 00 |
| 2516 90 91 | 2612 10 90 | 2805 40 90 | 3001 20 10 | |
| 2516 90 99 | 2612 20 10 | 2844 10 00 | 3001 20 90 | 4401 10 00 |
| 2517 10 10 | 2612 20 90 | 2844 20 11 | 3001 90 10 | 4401 21 00 |
| 2517 10 90 | 2613 10 00 | 2844 20 19 | 3001 90 91 | 4401 22 00 |
| 2517 20 00 | 2613 90 00 | 2844 20 91 | 3001 90 99 | 4401 30 10 |
| 2517 30 00 | 2614 00 10 | 2844 20 99 | 3002 10 10 | 4401 30 90 |
| 2517 41 00 | 2614 00 90 | 2844 30 19 | 3002 10 91 | 4402 00 00 |
| 2517 49 00 | 2615 10 00 | 2844 30 59 | 3002 10 95 | 4403 10 10 |
| 2518 10 00 | 2615 90 10 | 2844 30 90 | 3002 10 99 | 4403 10 91 |
| 2518 20 00 | 2615 90 90 | 2844 40 00 | 3002 20 00 | 4403 10 99 |
| 2518 30 00 | 2616 10 00 | 2844 50 00 | 3002 31 00 | 4403 20 00 |
| 2519 10 00 | 2616 90 00 | | 3002 39 00 | 4403 31 00 |
| 2519 90 10 | 2617 10 00 | 2901 10 90 | 3002 90 10 | 4403 32 00 |
| 2519 90 30 | 2617 90 00 | 2901 21 00 | 3002 90 30 | 4403 33 00 |
| 2519 90 90 | | 2901 22 00 | 3002 90 50 | 4403 34 10 |
| 2520 10 00 | 2702 10 00 | 2901 23 00 | 3002 90 90 | 4403 34 30 |
| 2520 20 10 | 2702 20 00 | 2901 24 00 | 3003 10 00 | 4403 34 50 |
| 2520 20 90 | 2703 00 00 | 2901 29 10 | 3003 20 00 | 4403 34 70 |
| 2521 00 00 | 2704 00 11 | 2901 29 90 | 3003 31 00 | 4403 34 90 |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4403 35 10 | 5102 10 50 | 7106 92 10 | 8112 20 31 | 8412 31 90 |
| 4403 35 90 | 5102 10 90 | 7106 92 91 | 8112 20 39 | 8412 39 10 |
| 4403 91 00 | 5102 20 00 | 7106 92 99 | 8112 30 10 | 8412 39 90 |
| 4403 92 00 | 5103 10 10 | 7107 00 00 | 8112 40 11 | 8412 80 10 |
| 4403 99 10 | 5103 10 90 | | 8112 40 19 | 8412 80 91 |
| 4403 99 90 | 5103 20 10 | 7201 10 11 | 8112 91 10 | 8412 80 99 |
| 4407 10 79 | 5103 20 91 | 7201 10 19 | 8112 91 31 | 8416 10 10 |
| | 5103 20 99 | 7201 10 30 | 8112 91 39 | 8416 10 90 |
| 4501 10 00 | 5103 30 00 | 7201 10 90 | 8112 91 90 | 8416 20 00 |
| 4501 90 00 | 5104 00 00 | 7201 20 00 | 8112 99 90 | 8416 30 00 |
| 4502 00 00 | 5105 10 00 | 7201 30 10 | | 8416 90 00 |
| 4503 10 00 | 5105 21 00 | 7201 30 90 | 8401 10 00 | 8417 10 00 |
| 4504 10 00 | 5105 29 00 | 7201 40 00 | 8401 20 00 | 8417 20 10 |
| 4504 90 10 | 5105 30 10 | | 8401 30 00 | 8417 20 90 |
| 4504 90 90 | 5105 30 90 | 7401 10 00 | 8401 40 10 | 8417 80 10 |
| | 5105 40 00 | 7401 20 00 | 8401 40 90 | 8417 80 90 |
| 4701 00 10 | | 7402 00 00 | 8402 11 00 | 8417 90 00 |
| 4701 00 90 | 5201 00 10 | 7410 21 00 | 8402 12 00 | 8418 30 10 |
| 4702 00 00 | 5201 00 90 | | 8402 19 10 | 8418 30 91 |
| 4703 11 00 | 5202 10 00 | 7501 10 00 | 8402 19 90 | 8418 30 99 |
| 4703 19 00 | 5202 91 00 | 7501 20 00 | 8402 20 00 | 8418 40 10 |
| 4703 21 00 | 5202 99 00 | 7502 10 00 | 8403 10 10 | 8418 40 91 |
| 4703 29 00 | 5203 00 00 | 7502 20 00 | 8403 10 90 | 8418 40 99 |
| 4704 11 00 | | | 8403 90 10 | 8418 50 11 |
| 4704 19 00 | 5302 10 00 | 7801 10 00 | 8403 90 90 | 8418 50 19 |
| 4704 21 00 | 5302 90 00 | 7801 91 00 | 8404 10 00 | 8418 50 91 |
| 4704 29 00 | 5303 10 00 | 7801 99 10 | 8404 20 00 | 8418 50 99 |
| 4705 00 00 | 5303 90 00 | 7801 99 91 | 8405 10 00 | 8418 61 10 |
| 4706 10 00 | 5304 10 00 | 7801 99 99 | 8406 11 00 | 8418 61 90 |
| 4706 91 00 | 5304 90 00 | 7802 00 10 | 8406 19 11 | 8418 69 10 |
| 4706 92 10 | 5305 11 00 | 7802 00 90 | 8406 19 13 | 8418 69 91 |
| 4706 92 90 | 5305 19 00 | | 8406 19 15 | 8418 69 99 |
| 4707 10 00 | 5305 21 00 | 7901 11 00 | 8406 19 19 | 8419 11 00 |
| 4707 20 00 | 5305 29 00 | 7901 12 10 | 8406 19 90 | 8419 19 00 |
| 4707 30 10 | 5305 91 00 | 7901 12 30 | 8407 33 10 | 8419 20 00 |
| 4707 30 90 | 5305 99 00 | 7901 12 90 | 8407 34 10 | 8419 31 00 |
| 4707 90 10 | | 7901 20 00 | 8408 20 10 | 8419 32 00 |
| 4707 90 90 | 6802 21 00 | 7902 00 00 | 8410 11 00 | 8419 39 00 |
| | 6811 10 00 | 7903 10 00 | 8410 12 00 | 8419 40 00 |
| 4802 10 00 | 6811 20 11 | 7903 90 00 | 8410 13 00 | 8419 50 10 |
| 4802 20 00 | 6811 20 19 | | 8411 11 10 | 8419 50 90 |
| 4802 30 00 | 6811 20 90 | 8001 10 00 | 8411 11 90 | 8419 60 00 |
| 4802 40 10 | 6811 30 00 | 8001 20 00 | 8411 12 11 | 8419 81 10 |
| 4802 40 90 | 6811 90 00 | 8002 00 00 | 8411 12 13 | 8419 81 91 |
| 4802 51 10 | 6812 10 00 | | 8411 12 19 | 8419 81 99 |
| 4802 51 90 | 6812 90 10 | 8102 91 10 | 8411 12 90 | 8419 89 10 |
| 4802 52 00 | 6813 10 10 | 8102 91 90 | 8411 21 10 | 8419 89 30 |
| 4802 53 11 | 6813 90 10 | 8103 10 10 | 8411 21 90 | 8419 89 80 |
| 4802 53 19 | | 8103 10 90 | 8411 22 11 | 8420 10 00 |
| 4802 53 90 | 7101 10 00 | 8103 90 10 | 8411 22 19 | 8420 91 10 |
| 4802 60 10 | 7101 21 00 | 8104 20 00 | 8411 22 90 | 8420 91 30 |
| 4802 60 90 | 7101 22 00 | 8105 10 10 | 8411 81 10 | 8420 91 90 |
| | 7102 10 00 | 8105 10 90 | 8411 81 90 | 8420 99 00 |
| 4901 10 00 | 7102 21 00 | 8105 90 00 | 8411 82 10 | 8421 11 00 |
| 4901 91 00 | 7102 29 00 | 8106 00 10 | 8411 82 91 | 8421 19 10 |
| 4901 99 00 | 7102 31 00 | 8106 00 90 | 8411 82 93 | 8421 19 91 |
| 4902 90 00 | 7102 39 00 | 8107 10 00 | 8411 82 99 | 8421 19 99 |
| | 7103 10 00 | 8108 10 10 | 8412 10 10 | 8421 21 10 |
| 5001 00 00 | 7103 91 00 | 8108 10 90 | 8412 10 90 | 8421 21 90 |
| 5002 00 00 | 7103 99 00 | 8108 90 10 | 8412 21 10 | 8421 22 00 |
| | 7104 10 00 | 8109 10 10 | 8412 21 91 | 8421 29 10 |
| 5101 11 00 | 7104 20 00 | 8109 10 90 | 8412 21 99 | 8421 29 90 |
| 5101 19 00 | 7104 90 00 | 8111 00 11 | 8412 29 10 | 8421 39 10 |
| 5101 21 00 | 7105 10 00 | 8111 00 19 | 8412 29 50 | 8421 39 30 |
| 5101 29 00 | 7105 90 00 | 8112 11 00 | 8412 29 91 | 8421 39 51 |
| 5101 30 00 | 7106 10 00 | 8112 19 00 | 8412 29 99 | 8421 39 55 |
| 5102 10 10 | 7106 91 10 | 8112 20 10 | 8412 31 10 | 8421 39 71 |
| 5102 10 30 | 7106 91 90 | | | |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8421 39 75 | 8433 20 51 | 8443 21 00 | 8458 11 10 | 8462 41 10 |
| 8421 39 99 | 8433 20 59 | 8443 29 00 | 8458 11 91 | 8462 41 90 |
| 8422 19 00 | 8433 20 90 | 8443 30 00 | 8458 11 99 | 8462 49 10 |
| 8422 20 00 | 8433 30 10 | 8443 40 00 | 8458 19 10 | 8462 49 90 |
| 8422 30 00 | 8433 30 90 | 8443 50 11 | 8458 19 91 | 8462 91 10 |
| 8422 40 00 | 8433 40 10 | 8443 50 19 | 8458 19 99 | 8462 91 50 |
| 8423 20 00 | 8433 40 90 | 8443 50 90 | 8458 91 10 | 8462 91 91 |
| 8423 81 10 | 8433 51 00 | 8443 60 00 | 8458 91 90 | 8462 91 99 |
| 8423 81 30 | 8433 52 00 | 8444 00 10 | 8458 99 10 | 8462 99 10 |
| 8423 81 50 | 8433 53 10 | 8444 00 90 | 8458 99 90 | 8462 99 50 |
| 8423 81 90 | 8433 53 30 | 8445 11 00 | 8459 10 00 | 8462 99 91 |
| 8423 89 10 | 8433 53 90 | 8445 12 00 | 8459 21 10 | 8462 99 99 |
| 8423 89 90 | 8433 59 10 | 8445 13 00 | 8459 21 91 | 8463 10 10 |
| 8424 20 90 | 8433 59 90 | 8445 19 00 | 8459 21 99 | 8463 10 90 |
| 8424 30 10 | 8433 60 10 | 8445 20 00 | 8459 29 10 | 8463 20 00 |
| 8424 30 90 | 8433 60 90 | 8445 30 10 | 8459 29 91 | 8463 30 00 |
| 8424 81 10 | 8434 10 00 | 8445 30 90 | 8459 29 99 | 8463 90 10 |
| 8424 81 31 | 8434 20 00 | 8445 40 00 | 8459 31 00 | 8463 90 90 |
| 8424 81 39 | 8435 10 10 | 8445 90 00 | 8459 39 00 | 8464 10 00 |
| 8424 81 91 | 8435 10 90 | 8446 10 00 | 8459 40 10 | 8464 20 19 |
| 8424 81 99 | 8436 10 10 | 8446 21 00 | 8459 40 90 | 8464 20 11 |
| 8425 49 10 | 8436 10 90 | 8446 29 00 | 8459 51 00 | 8464 20 90 |
| 8425 49 90 | 8436 21 00 | 8446 30 00 | 8459 59 00 | 8464 90 00 |
| 8426 99 10 | 8436 29 00 | 8447 11 00 | 8459 61 10 | 8470 50 00 |
| 8426 99 90 | 8436 80 00 | 8447 12 00 | 8459 61 91 | 8471 10 10 |
| 8428 20 10 | 8437 10 00 | 8447 20 10 | 8459 61 99 | 8471 10 90 |
| 8428 20 30 | 8437 80 00 | 8447 20 91 | 8459 69 10 | 8471 20 10 |
| 8428 20 91 | 8438 10 10 | 8447 20 93 | 8459 69 91 | 8471 20 40 |
| 8428 20 99 | 8438 10 90 | 8447 20 99 | 8459 69 99 | 8471 20 50 |
| 8428 33 10 | 8438 20 00 | 8447 90 00 | 8459 70 00 | 8471 20 60 |
| 8428 33 90 | 8438 30 00 | 8448 11 00 | 8460 11 00 | 8471 20 90 |
| 8428 39 10 | 8438 40 00 | 8448 19 00 | 8460 19 00 | 8471 91 10 |
| 8428 39 91 | 8438 50 00 | 8449 00 00 | 8460 21 10 | 8471 91 40 |
| 8428 39 99 | 8438 60 00 | 8450 20 00 | 8460 21 90 | 8471 91 50 |
| 8428 90 10 | 8438 80 10 | 8450 90 00 | 8460 29 10 | 8471 91 60 |
| 8428 90 30 | 8438 80 91 | 8451 10 00 | 8460 29 90 | 8471 91 90 |
| 8428 90 50 | 8438 80 99 | 8451 29 00 | 8460 31 00 | 8471 92 10 |
| 8428 90 71 | 8439 10 00 | 8451 30 10 | 8460 39 00 | 8471 92 90 |
| 8428 90 79 | 8439 20 00 | 8451 30 90 | 8460 40 00 | 8471 93 10 |
| 8428 90 91 | 8439 30 00 | 8451 40 00 | 8460 90 10 | 8471 93 40 |
| 8428 90 99 | 8440 10 10 | 8451 50 00 | 8460 90 90 | 8471 93 50 |
| 8429 51 10 | 8440 10 20 | 8451 80 10 | 8461 10 00 | 8471 93 60 |
| 8429 51 90 | 8440 10 30 | 8451 80 90 | 8461 20 00 | 8471 93 90 |
| 8429 59 00 | 8440 10 40 | 8452 29 00 | 8461 30 00 | 8471 99 10 |
| 8432 10 10 | 8440 10 90 | 8453 10 00 | 8461 40 11 | 8471 99 30 |
| 8432 10 90 | 8441 10 10 | 8453 20 00 | 8461 40 19 | 8471 99 90 |
| 8432 21 00 | 8441 10 20 | 8453 80 00 | 8461 40 31 | 8473 30 00 |
| 8432 29 10 | 8441 10 30 | 8454 10 00 | 8461 40 39 | 8474 20 00 |
| 8432 29 30 | 8441 10 90 | 8454 20 11 | 8461 40 71 | 8474 80 00 |
| 8432 29 50 | 8441 20 00 | 8454 20 19 | 8461 40 79 | 8475 10 00 |
| 8432 29 90 | 8441 30 00 | 8454 20 90 | 8461 40 90 | 8475 20 00 |
| 8432 30 11 | 8441 40 00 | 8454 30 10 | 8461 50 11 | 8477 90 10 |
| 8432 30 19 | 8441 80 00 | 8454 30 90 | 8461 50 19 | 8477 90 90 |
| 8432 30 90 | 8442 10 00 | 8455 10 00 | 8461 50 90 | 8478 10 00 |
| 8432 40 10 | 8442 20 10 | 8455 21 00 | 8461 90 00 | 8479 20 10 |
| 8432 40 90 | 8442 20 90 | 8455 22 00 | 8462 10 10 | 8479 20 90 |
| 8432 80 00 | 8442 30 00 | 8455 30 10 | 8462 10 90 | 8479 20 90 |
| 8433 11 10 | 8442 40 00 | 8455 30 31 | 8462 21 10 | 8479 30 10 |
| 8433 11 51 | 8442 50 10 | 8455 30 39 | 8462 21 90 | 8479 30 90 |
| 8433 11 59 | 8442 50 30 | 8455 30 90 | 8462 29 10 | 8479 40 00 |
| 8433 11 90 | 8442 50 91 | 8456 10 00 | 8462 29 91 | 8479 89 10 |
| 8433 19 10 | 8442 50 99 | 8456 20 00 | 8462 29 99 | 8479 89 30 |
| 8433 19 51 | 8443 11 00 | 8456 30 00 | 8462 31 10 | 8479 89 50 |
| 8433 19 59 | 8443 12 00 | 8456 90 00 | 8462 31 90 | 8479 89 60 |
| 8433 19 70 | 8443 19 11 | 8457 10 00 | 8462 39 10 | 8479 89 80 |
| 8433 19 90 | 8443 19 19 | 8457 20 00 | 8462 39 91 | 8480 10 00 |
| 8433 20 10 | 8443 19 90 | 8457 30 00 | 8462 39 99 | 8480 20 10 |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8480 20 90 | 8515 29 90 | 8536 90 11 | 8541 40 91 | 8544 59 93 |
| 8480 30 10 | 8515 31 00 | 8536 90 19 | 8541 40 93 | 8544 59 99 |
| 8480 30 90 | 8515 39 11 | 8536 90 80 | 8541 40 99 | 8544 60 11 |
| 8480 41 00 | 8515 39 13 | 8537 10 10 | 8541 50 10 | 8544 60 13 |
| 8480 49 00 | 8515 39 19 | 8537 10 91 | 8541 50 90 | 8544 60 19 |
| 8480 50 00 | 8515 39 90 | 8537 10 99 | 8541 60 00 | 8544 60 91 |
| 8480 60 00 | 8515 80 10 | 8537 20 91 | 8541 90 00 | 8544 60 93 |
| 8480 71 00 | 8515 80 90 | 8537 20 99 | 8542 11 10 | 8544 60 99 |
| 8480 79 10 | 8516 50 00 | 8538 10 00 | 8542 11 30 | 8544 70 00 |
| 8480 79 90 | 8517 20 00 | 8538 90 10 | 8542 11 41 | 8545 11 00 |
| | 8517 30 00 | 8538 90 90 | 8542 11 43 | 8545 19 10 |
| 8501 10 10 | 8517 40 00 | 8539 10 10 | 8542 11 45 | 8545 19 90 |
| 8501 10 91 | 8517 81 10 | 8539 10 90 | 8542 11 51 | 8545 20 00 |
| 8501 10 93 | 8517 81 90 | 8539 21 10 | 8542 11 52 | 8545 90 10 |
| 8501 10 99 | 8517 82 00 | 8539 21 30 | 8542 11 53 | 8545 90 90 |
| 8501 20 10 | 8525 10 10 | 8539 21 91 | 8542 11 55 | 8546 10 00 |
| 8501 20 90 | 8525 10 90 | 8539 21 99 | 8542 11 61 | 8546 20 10 |
| 8501 31 10 | 8525 20 10 | 8539 22 10 | 8542 11 63 | 8546 20 91 |
| 8501 31 90 | 8525 20 90 | 8539 22 90 | 8542 11 65 | 8546 20 99 |
| 8501 32 10 | 8525 30 10 | 8539 29 10 | 8542 11 66 | 8546 90 10 |
| 8501 32 91 | 8525 30 91 | 8539 29 31 | 8542 11 72 | 8546 90 90 |
| 8501 32 99 | 8525 30 99 | 8539 29 39 | 8542 11 76 | 8547 10 10 |
| 8501 33 10 | 8530 10 00 | 8539 29 91 | 8542 11 81 | 8547 10 90 |
| 8501 33 91 | 8532 10 00 | 8539 29 99 | 8542 11 83 | 8547 20 00 |
| 8501 33 99 | 8532 21 00 | 8539 31 10 | 8542 11 85 | 8547 90 00 |
| 8501 34 10 | 8532 22 00 | 8539 31 90 | 8542 11 87 | 8548 00 00 |
| 8501 34 50 | 8532 23 00 | 8539 39 10 | 8542 11 92 | |
| 8501 34 91 | 8532 24 10 | 8539 39 30 | 8542 11 93 | 8604 00 00 |
| 8501 34 99 | 8532 24 90 | 8539 39 51 | 8542 11 94 | 8607 11 00 |
| 8501 40 10 | 8532 25 00 | 8539 39 59 | 8542 11 99 | 8607 12 00 |
| 8501 40 90 | 8532 29 00 | 8539 39 90 | 8542 19 10 | 8607 19 01 |
| 8501 51 10 | 8532 30 10 | 8539 40 10 | 8542 19 20 | 8607 19 11 |
| 8501 51 90 | 8532 30 90 | 8539 40 30 | 8542 19 30 | 8607 19 18 |
| 8501 52 10 | 8532 90 00 | 8539 40 90 | 8542 19 50 | 8607 19 91 |
| 8501 52 91 | 8533 10 00 | 8539 90 10 | 8542 19 70 | 8607 19 99 |
| 8501 52 93 | 8533 21 00 | 8539 90 90 | 8542 19 90 | 8607 21 10 |
| 8501 52 99 | 8533 29 00 | 8540 11 10 | 8542 20 10 | 8607 21 90 |
| 8501 53 10 | 8533 31 00 | 8540 11 30 | 8542 20 50 | 8607 29 10 |
| 8501 53 50 | 8533 39 00 | 8540 11 50 | 8542 20 90 | 8607 29 90 |
| 8501 53 91 | 8533 40 10 | 8540 11 80 | 8542 80 00 | 8607 30 01 |
| 8501 53 99 | 8533 40 90 | 8540 12 10 | 8542 90 00 | 8607 30 10 |
| 8501 61 10 | 8533 90 00 | 8540 12 30 | 8543 10 00 | 8607 30 80 |
| 8501 61 91 | 8534 00 11 | 8540 12 90 | 8543 20 00 | 8607 91 11 |
| 8501 61 99 | 8534 00 19 | 8540 20 10 | 8543 30 00 | 8607 91 19 |
| 8501 62 10 | 8534 00 90 | 8540 20 30 | 8543 80 10 | 8607 91 91 |
| 8501 62 90 | 8535 10 00 | 8540 20 90 | 8543 80 20 | 8607 91 99 |
| 8501 63 10 | 8535 21 00 | 8540 30 10 | 8543 80 80 | 8607 99 11 |
| 8501 63 90 | 8535 29 00 | 8540 30 90 | 8543 90 10 | 8607 99 19 |
| 8501 64 00 | 8535 30 10 | 8540 41 00 | 8543 90 90 | 8607 99 30 |
| 8502 11 90 | 8535 30 90 | 8540 42 00 | 8544 11 10 | 8607 99 51 |
| 8502 12 90 | 8535 40 00 | 8540 49 00 | 8544 11 90 | 8607 99 59 |
| 8502 13 91 | 8535 90 00 | 8540 81 00 | 8544 19 10 | 8607 99 90 |
| 8502 40 10 | 8536 10 10 | 8540 89 11 | 8544 19 90 | 8608 00 10 |
| 8502 40 90 | 8536 10 50 | 8540 89 19 | 8544 20 10 | 8608 00 30 |
| 8510 10 00 | 8536 10 90 | 8540 89 90 | 8544 20 91 | 8608 00 91 |
| 8510 20 00 | 8536 20 10 | 8540 91 00 | 8544 20 99 | 8608 00 99 |
| 8510 90 00 | 8536 20 90 | 8540 99 00 | 8544 30 10 | 8705 20 00 |
| 8514 10 10 | 8536 30 10 | 8541 10 10 | 8544 30 90 | 8705 30 00 |
| 8514 10 91 | 8536 30 90 | 8541 10 91 | 8544 41 10 | 8705 90 10 |
| 8514 10 99 | 8536 41 10 | 8541 10 99 | 8544 41 90 | 8705 90 30 |
| 8514 20 10 | 8536 41 90 | 8541 21 10 | 8544 49 11 | 8705 90 90 |
| 8514 20 90 | 8536 49 00 | 8541 21 90 | 8544 49 19 | 8707 10 10 |
| 8514 30 10 | 8536 50 00 | 8541 29 10 | 8544 49 91 | 8707 90 10 |
| 8514 30 90 | 8536 61 10 | 8541 29 90 | 8544 49 99 | 8708 10 10 |
| 8514 40 00 | 8536 61 90 | 8541 30 10 | 8544 51 00 | 8708 21 10 |
| 8515 21 00 | 8536 69 00 | 8541 30 90 | 8544 59 10 | 8708 29 10 |
| 8515 29 10 | 8536 90 01 | 8541 40 10 | 8544 59 91 | 8708 31 10 |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8708 39 10 | 8802 40 10 | 9018 50 90 | 9021 21 10 | 9024 10 10 |
| 8708 40 10 | 8803 10 10 | 9018 90 10 | 9021 21 90 | 9024 10 91 |
| 8708 50 10 | 8803 20 10 | 9018 90 20 | 9021 29 10 | 9024 10 93 |
| 8708 60 10 | 8803 30 10 | 9018 90 30 | 9021 29 90 | 9024 10 99 |
| 8708 70 10 | 8803 90 91 | 9018 90 41 | 9021 30 10 | 9024 80 10 |
| 8708 80 10 | | 9018 90 49 | 9021 30 90 | 9024 80 91 |
| 8708 91 10 | 9018 11 00 | 9018 90 50 | 9021 40 00 | 9024 80 99 |
| 8708 92 10 | 9018 19 00 | 9018 90 60 | 9021 50 00 | 9027 20 10 |
| 8708 93 10 | 9018 20 00 | 9018 90 90 | 9021 90 10 | |
| 8708 94 10 | 9018 31 10 | 9019 10 10 | 9021 90 90 | |
| 8708 99 10 | 9018 31 90 | 9019 10 90 | 9022 11 00 | 9701 10 00 |
| 8708 99 30 | 9018 32 10 | 9019 20 00 | 9022 19 00 | 9701 90 00 |
| 8708 99 50 | 9018 32 90 | 9020 00 10 | 9022 21 00 | 9702 00 00 |
| 8708 99 92 | 9018 39 00 | 9020 00 90 | 9022 29 00 | 9703 00 00 |
| 8708 99 98 | 9018 41 00 | 9021 11 00 | 9022 30 00 | 9704 00 00 |
| 8713 10 00 | 9018 49 00 | 9021 19 10 | 9022 90 10 | 9705 00 00 |
| 8713 90 00 | 9018 50 10 | 9021 19 90 | 9022 90 90 | 9706 00 00 |
| 8714 20 00 | | | | |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO IVb

1. I dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari della Comunità elencati in appresso sono ridotti secondo il seguente calendario:

- dal 1° gennaio 1994, saranno ridotti a sei settimi del dazio di base,
- dal 1° gennaio 1996, saranno ridotti a cinque settimi del dazio di base,
- dal 1° gennaio 1998, saranno ridotti a quattro settimi del dazio di base,
- dal 1° gennaio 1999, saranno ridotti a tre settimi del dazio di base,
- dal 1° gennaio 2000, saranno ridotti a due settimi del dazio di base,
- dal 1° gennaio 2001, saranno ridotti a un settimo del dazio di base,
- dal 1° gennaio 2002, saranno ridotti a 0:

| | |
|------------|------------|
| 8703 21 10 | 8704 22 10 |
| 8703 21 90 | 8704 22 91 |
| 8703 22 19 | 8704 22 99 |
| 8703 22 90 | 8704 23 10 |
| 8703 23 19 | 8704 23 91 |
| 8703 23 90 | 8704 23 99 |
| 8703 24 10 | 8704 31 10 |
| 8703 24 90 | 8704 31 31 |
| 8703 31 10 | 8704 31 39 |
| 8703 31 90 | 8704 31 91 |
| 8703 32 19 | 8704 31 99 |
| 8703 32 90 | 8704 32 10 |
| 8703 33 19 | 8704 32 91 |
| 8703 33 90 | 8704 32 99 |
| 8703 90 90 | 8704 90 00 |
| 8704 10 11 | |
| 8704 10 19 | 8706 00 11 |
| 8704 10 90 | 8706 00 19 |
| 8704 21 10 | 8706 00 91 |
| 8704 21 31 | 8706 00 99 |
| 8704 21 39 | |
| 8704 21 91 | 8707 10 90 |
| 8704 21 99 | 8707 90 90 |

2. I seguenti prodotti originari della Comunità sono ammessi al beneficio della sospensione dei dazi doganali all'importazione nei limiti di un contingente tariffario preferenziale annuo di 25 000 autoveicoli, aperto contemporaneamente all'entrata in vigore dell'accordo e aumentato del 5 % della base annuale a decorrere dal 1° gennaio 1993:

8703 21 10
8703 22 19
8703 23 19
8703 24 10
8703 31 10
8703 32 19
8703 33 19
8703 90 90

3. I seguenti prodotti originari della Comunità sono ammessi al beneficio della sospensione dei dazi doganali all'importazione nei limiti di un contingente tariffario preferenziale annuo di 5 000 autoveicoli, aperto contemporaneamente all'entrata in vigore dell'accordo e aumentato del 10 % della base annuale a decorrere dal 1° gennaio 1993:

ex 8703 21 10 (*)
ex 8703 22 19 (*)
ex 8703 23 19 (*)
ex 8703 24 10 (*)
ex 8703 31 10 (*)
ex 8703 32 19 (*)
ex 8703 33 19 (*)
ex 8703 90 90 (*)

(*) Equipaggiati di impianto catalitico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. I seguenti prodotti originari della Comunità sono ammessi al beneficio della sospensione dei dazi doganali all'importazione nei limiti di un contingente tariffario preferenziale annuo di 100 unità, aperto contemporaneamente all'entrata in vigore dell'accordo e aumentato del 10 % della base annuale a decorrere dal 1° gennaio 1993:

8704 21 31
8704 21 91
8704 22 91
8704 23 91
8704 31 31
8704 31 91
8704 32 91

5. Il programma di liberalizzazione previsto dal presente allegato forma oggetto di periodica revisione da parte del Consiglio di associazione in conformità dell'articolo 14 dell'accordo.
-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO V

1. Entro il decimo anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Polonia sopprime il divieto di importare autoveicoli, telai e carrozzerie che abbiano dieci o più anni (calcolati a decorrere dall'anno successivo alla loro produzione) o di quelli di cui non è possibile determinare la data di produzione.

Codice NC della tariffa doganale della Polonia

8703 21 90
8703 22 90
8703 23 90
8703 24 90
8703 31 90
8703 32 90
8703 33 90
ex 8706 00 11 (riguarda i telai di autoveicoli classificati nella voce 8704)
ex 8706 00 19 (riguarda i telai di autoveicoli classificati nella voce 8703)
8706 00 91 (riguarda i telai di autoveicoli classificati nella voce 8704)
ex 8706 00 99
8707 10 90

2. Entro il decimo anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Polonia sopprime il divieto di importare veicoli per il trasporto di merci, telai e carrozzerie che abbiano 6 o più anni (calcolati a decorrere dall'anno successivo alla loro produzione) o di quelli di cui non è possibile determinare la data di produzione.

Codice NC della tariffa doganale della Polonia

8704 10 11
8704 10 19
8704 10 90
8704 21 10
8704 21 39
8704 21 99
8704 22 10
8704 22 99
8704 23 10
8704 23 99
8704 31 10
8704 31 39
8704 31 99
8704 32 10
8704 32 99
8704 90 00
ex 8706 00 11 (riguarda solo i telai di autoveicoli classificati nella voce 8704)
ex 8707 90 90 (riguarda solo i telai — inclusi i taxi — di autoveicoli classificati nella voce 8704)

3. Entro dieci anni dall'entrata in vigore dell'accordo, la Polonia sopprime il divieto di importare motori a due tempi per autoveicoli e autoveicoli equipaggiati di tali motori.

Codice NC

ex 8407 33 10
ex 8407 33 90
ex 8407 34 10
ex 8407 34 30
ex 8703 21 10
ex 8703 21 90
ex 8703 22 11
ex 8703 22 19
ex 8703 22 90
ex 8703 23 11
ex 8703 23 19
ex 8703 23 90
ex 8703 24 10
ex 8703 24 90
ex 8706 00 11
ex 8706 00 19
ex 8706 00 91
ex 8706 00 99

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Entro il quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Polonia abolisce le licenze d'importazione riguardanti:

- oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi,
- oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base,
- gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi.

Codice NC della tariffa doganale della Polonia

2709 00 10
2709 00 90
2710 00 31
2710 00 33
2710 00 35
2710 00 37
2710 00 39
2710 00 51
2710 00 55
2710 00 59
2700 10 69
2711 11 00
2711 12 11
2711 12 19
2711 12 91
2711 12 93
2711 12 99
2711 13 10
2711 13 30
2711 13 90
2711 14 00
2711 19 00
2711 21 00
2711 29 00

ALLEGATO VI

Entro il quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Polonia abolisce le licenze d'esportazione riguardanti i seguenti prodotti:

Codice NC della tariffa doganale della Polonia

2701
2704 00
2710

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO VII

Merci di cui all'articolo 11

| Codice NC | Designazione delle merci |
|------------|--|
| 2905 43 | Mannitolo |
| 2905 44 | D-glucitolo (sorbitolo) |
| ex 3505 10 | Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e le fecole esterificati o eterificati della sottovoce 3505 10 50 |
| 3505 20 | Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati |
| 3809 10 | Bozzime preparate ed appretti a base di sostanze amidacee |
| 3823 60 | Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO VIIIa

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 2 (*)

I prodotti elencati nel presente allegato fruiscono di una riduzione del 50% del prelievo.

| Codice NC | Designazione delle merci | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 |
|--|--|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | Quantità (in tonnellate) | | | | |
| 0207 10 51 0207 10 55 0207 23 11 0207 10 59 0207 23 19 | Anatre | 950 | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 300 |
| ex 0207 39 55 ex 0207 43 15 | Pezzi di anatre, disossati, freschi, refrigerati o congelati | | | | | |
| ex 0207 39 73 ex 0207 43 53 | Petù e pezzi di anatre, disossati, freschi, refrigerati o congelati | | | | | |
| ex 0207 39 77 ex 0207 43 63 | Cosce e pezzi di anatre, disossati, freschi, refrigerati o congelati | | | | | |
| 0105 99 20 0207 10 71 0207 10 79 0207 23 51 0207 23 59 | Oche | 12 600 | 13 800 | 14 900 | 16 100 | 17 200 |
| 0207 39 53 0207 43 11 | | | | | | |
| 0207 39 61 0207 43 23 | | | | | | |
| ex 0207 39 65 ex 0207 43 31 | Ali intere, con o senza punta, di oche, fresche, refrigerate o congelate | | | | | |
| ex 0207 39 67 ex 0207 43 41 | Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di oche, fresche, refrigerate o congelate | | | | | |
| 0207 39 71 0207 43 51 | | | | | | |
| 0207 39 75 0207 43 61 | | | | | | |
| ex 0207 39 81 ex 0207 43 71 | Paltò di oca, freschi; refrigerati o congelati | | | | | |
| ex 0207 39 85 ex 0207 43 90 | Frattaglie, diverse dai fegati, fresche, refrigerate o congelate | | | | | |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Codice NC | Designazione delle merci | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 |
|--|--|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | Quantità (in tonnellate) | | | | |
| 0210 11 11 0210 11 19 0210 11 31 0210 11 39 0210 11 90 0210 12 11 0210 12 19 0210 12 90 0210 19 10 0210 19 20 0210 19 30 0210 19 40 0210 19 51 0210 19 59 0210 19 60 0210 19 70 0210 19 81 0210 19 89 0210 19 90 | Carni della specie suina domestica, salate o in salamoia | 2 200 | 2 400 | 2 600 | 2 800 | 3 000 |
| 1108 13 00 | Fecola di patate | 5 500 | 6 000 | 6 500 | 7 000 | 7 500 |
| 1601 00 91 1601 00 99 | Salsicce essiccate o da spalmare Altre salsicce | 1 650 | 1 800 | 1 950 | 2 100 | 2 250 |
| 1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50 | Conserve di carni della specie domestica suina | 7 000 | 7 700 | 8 300 | 9 000 | 9 600 |

(*) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora siano riportati codici ex NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO VIIIb

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 2 (1)

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota % |
|--|---|---------------|
| 0101 19 10 | Cavalli vivi, da macello (*) | esenzione |
| 0203 11 90 0203 12 90 0203 19 90 0203 21 90 0203 22 90 0203 29 90 | Carni della specie suina diversa da quella domestica, fresche, refrigerate o congelate | esenzione |
| 0206 80 91 0206 90 91 | Frattaglie commestibili della specie equina, asinina o mulesca | 5 |
| 0207 31 00 0207 50 10 | Fegati grassi di oca o di anatra | esenzione (*) |
| 0208 10 10 | Altre carni e frattaglie commestibili di conigli domestici | 7 |
| 0208 10 90 0208 20 00 | Diverse da quelle di conigli domestici Cosce di rane | esenzione |
| 0208 90 10 | Di piccioni domestici | 5 |
| 0208 90 30 | Di selvaggina, diversa dai conigli e dalle Lepri | esenzione |
| 0409 00 00 | Miele naturale | 25 |
| 0602 40 90 | Rosai, anche innestati | 6 |
| 0603 90 00 | Fiori recisi | 7 |
| ex 0604 10 90 0604 91 10 0604 91 90 | Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiati, tinti, impregnati o altrimenti preparati: freschi | 7 |
| 0604 99 10 | Semplicemente essiccati | 2 |
| 0604 99 90 | Altri | 14 |
| 0706 90 30 | Rafani (<i>Cochlearia armoracia</i>) | 7 |
| 0707 00 19 | Cetrioli, freschi o refrigerati (dal 16 maggio al 31 ottobre) | 16 |
| ex 0709 20 00 | Altri ortaggi, freschi o refrigerati: Asparagi, dal 1° ottobre al 31 gennaio | 12 |
| 0709 51 30 | Funghi galletti o gallinacci | esenzione |
| 0710 80 59 | Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , esclusi i peperoni dolci | 5 |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota % |
|---------------|---|------------|
| 0711 40 00 | Cetrioli e cetriolini | 12 |
| 0711 90 10 | Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , esclusi i peperoni dolci | 5 |
| 0712 20 00 | Cipolle | 8 |
| ex 0712 90 90 | Rafani (<i>Cochlearia armoracia</i>) | esenzione |
| ex 0809 20 10 | Amarene (<i>Prunus cerasus</i>), fresche, dal 1° maggio al 15 luglio | 11 (*) |
| ex 0809 20 90 | Amarene (<i>Prunus cerasus</i>), fresche, dal 16 luglio al 30 aprile | 11 |
| 0809 40 90 | Prugnone | 7 |
| 0810 20 10 | Lamponi (*) | 9 |
| 0810 20 90 | Altre bacche (*) | 5 |
| 0810 30 10 | Ribes nero, fresco (*) | 9 |
| 0810 30 30 | Ribes rosso, fresco (*) | 9 |
| 0810 30 90 | Altre bacche (*) | 5 |
| 0810 40 30 | Frutti delle specie <i>Vaccinium myrtillus</i> (*) | esenzione |
| 0810 40 50 | Frutti del <i>Vaccinium macrocarpon</i> e del <i>Vaccinium corymbosum</i> (*) | 3 |
| 0810 40 90 | Altre bacche (*) | 5 |
| 0811 10 90 | Fragole (*) | 13 |
| ex 0811 20 19 | Lamponi, con tenore, in peso, di zucchero non superiore a 13 % (*) | 18 |
| 0811 20 31 | Lamponi (*) | 14 |
| 0811 20 39 | Ribes nero (*) | 10 |
| 0811 20 51 | Ribes rosso (*) | 10 |
| 0904 20 90 | Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , tritati o polverizzati | 4 |
| 1602 20 10 | Fegati di oca o di anatra | 11 |
| ex 1602 90 31 | Selvaggina | 8 |
| ex 1602 90 31 | Conigli | 14 |
| 2001 90 20 | Frutti del genere <i>Capsicum</i> , diversi dai peperoni dolci e dai pimenti | 5 |
| 2005 90 10 | Frutti del genere <i>Capsicum</i> | 5 |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota % |
|---------------|--|------------|
| ex 2007 99 39 | con tenore, in peso, di zucchero non superiore a 30 %: Frutta comprese nelle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi e gli ananassi) 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30 e 0810 90 80 | 8 |
| ex 2008 99 99 | Frutta comprese nelle voci 0803, 0804 (esclusi i fichi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30 e 0810 90 80 | 6 |
| 2009 70 30 | Succhi di mele, con densità non superiore a 1,33 g/cm ³ alla temperatura di 20 °C: di valore superiore a 8 ecu per 100 kg peso netto, addizionati di zuccheri | 12 |
| 2009 70 93 | di valore non superiore a 8 ecu per 100 kg peso netto, con tenore, in peso, di zucchero non superiore a 30 % | |
| 2009 70 99 | non addizionati di zuccheri | |

(¹) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora siano riportati codici ex NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(²) La classificazione in questo codice NC è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni della Comunità in materia.

(³) Non si applica il prelievo agricolo.

(⁴) Dazio minimo applicabile: riscossione minima di 2,2 ecu/100 kg peso netto.

(⁵) Fatù salvi gli accordi sul prezzo minimo d'importazione, allegati al presente documento.

Allegato agli allegati VIIIb e Xc

Accordo sul prezzo minimo d'importazione di talune frutta molli destinate alla trasformazione

1. I prezzi minimi d'importazione per i seguenti prodotti sono stabiliti per ogni campagna di commercializzazione:

| | |
|---------------|--|
| 0810 20 10 | Lamponi |
| 0810 20 90 | Altre bacche |
| 0810 30 10 | Ribes nero |
| 0810 30 30 | Ribes rosso |
| 0810 30 90 | Altre bacche |
| 0810 40 30 | Mirtilli neri |
| 0810 40 50 | Frutta delle specie <i>Vaccinium macrocarpon</i> e <i>Vaccinium corymbosum</i> |
| 0810 40 90 | Altre bacche |
| 0811 10 11 | Fragole |
| 0811 10 19 | Fragole |
| 0811 10 90 | Fragole |
| ex 0811 20 19 | Lamponi |
| 0811 20 31 | Lamponi |
| 0811 20 39 | Ribes nero |
| 0811 20 51 | Ribes rosso |

I prezzi minimi d'importazione sono stabiliti dalla Comunità di concerto con la Polonia, tenuto conto dell'evoluzione dei prezzi dei quantitativi importati e dell'andamento del mercato comunitario.

2. I prezzi minimi d'importazione sono applicati in conformità dei seguenti criteri:

- nei singoli trimestri di ciascuna campagna di commercializzazione il valore medio unitario di ciascun prodotto elencato nel paragrafo 1, importato nella Comunità, non deve essere inferiore al prezzo minimo d'importazione di tale prodotto;
- in ciascun periodo di due settimane il valore medio unitario dei singoli prodotti elencati nel paragrafo 1, importati nella Comunità, non può essere inferiore al 90 % del prezzo minimo d'importazione di tali prodotti, purché il quantitativo importato durante lo stesso periodo non sia inferiore al 4 % delle importazioni normali annue.

3. Qualora uno di questi criteri risulti non soddisfatto, la Comunità può adottare disposizioni affinché il prezzo minimo d'importazione sia rispettato per ciascuna spedizione dei prodotti considerati, importati dalla Polonia.

ALLEGATO IX

Entro il quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Polonia abolisce:

a) il divieto di importazione di alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol (voce 2207 10) e di vodka non aromatizzata (voce 2208 90);

b) i contingenti d'importazione per:

SA 2207 20
2208 10
2208 20
2208 30
2208 40
2208 50
ex 2208 90 (liquori e aperitivi).

c) le licenze d'importazione per:

SA 2203 00
2204 10
2204 21
2204 29
2204 30
2205 10
2205 90
2206 00.

ALLEGATO Xa

Disposizioni relative all'importazione nella Comunità di bovini vivi

1. Qualora il numero di animali stabilito nell'ambito del bilancio estimativo di cui al regolamento (CEE) n. 805/68 risultasse inferiore a un quantitativo di riferimento, verrà aperto alle importazioni dall'Ungheria, dalla Polonia e dalla RFCS un contingente tariffario globale pari alla differenza tra il quantitativo di riferimento e il numero di animali stabilito nel bilancio estimativo. Il quantitativo di riferimento sarà pari a:

- 217 800 nel 1992,
- 237 600 nel 1993,
- 257 400 nel 1994,
- 277 200 nel 1995,
- 297 000 nel 1996.

L'aliquota ridotta applicabile agli animali compresi in tale contingente è fissata al 25 % dell'importo totale del prelievo.

Le presenti disposizioni si applicano ai bovini vivi da ingrasso o da macello di peso vivo non inferiore a 160 kg e non superiore a 300 kg.

2. Qualora le previsioni indichino che le importazioni nella Comunità possono superare i 425 000 capi nell'arco di un anno, la Comunità può adottare misure di salvaguardia in conformità con il regolamento (CEE) n. 805/68, fatto salvo qualsiasi altro diritto sancito dal presente accordo.

In questo contesto, le importazioni di bovini vivi non coperte dalle disposizioni di cui al paragrafo 1 saranno limitate ai vitelli di peso vivo non superiore a 80 kg. Tali importazioni saranno gestite in modo tale da garantire la regolarità delle forniture nell'anno in questione.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO Xb

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 4 (*)

I quantitativi importati nell'ambito dei codici NC elencati nel presente allegato, ad eccezione dei codici 0104 e 0204 formano oggetto di una riduzione di prelievo del 20 % il primo anno, del 40 % il secondo anno e del 60 % per gli anni successivi.

| Codice NC | Designazione delle merci | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 |
|--|--|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | Quantità (in tonnellate) | | | | |
| 0201 0202 | Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate (*) | 4 000 | 4 400 | 4 800 | 5 200 | 5 600 |
| 0104 10 90 0104 20 10 0104 20 90 0204 | Animali vivi della specie ovina o caprina (*) (*) Carni di animali della specie ovina o caprina (*) | 6 600 | 7 200 | 7 800 | 8 400 | 9 000 |
| 0103 92 19 | Animali vivi della specie suina domestica | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 400 |
| 0203 11 10 0203 21 10 0203 12 0203 22 0203 19 55 0203 29 55 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 59 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 59 | Carni di animali della specie suina domestica, (*) (*) | 7 000 | 7 700 | 8 400 | 9 100 | 9 800 |
| 0105 91 00 0207 10 11 0207 10 15 0207 10 19 0207 21 10 0207 21 90 | Polli | 2 500 | 2 750 | 3 000 | 3 250 | 3 500 |
| 0207 39 11 0207 39 13 0207 39 15 0207 39 17 0207 39 21 0207 39 23 0207 39 27 0207 41 10 0207 41 11 0207 41 21 0207 41 31 0207 41 41 0207 41 51 0207 41 71 0207 41 90 | Pezzi di polli | 3 500 | 3 850 | 4 200 | 4 550 | 4 900 |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Codice NC | Designazione delle merci | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 |
|--|---|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | Quantità (in tonnellate) | | | | |
| 0105 99 30 0207 10 31 0207 10 39 0207 22 10 0207 22 90 0207 39 31 0207 39 33 0207 39 35 0207 39 37 0207 39 41 0207 39 43 0207 39 45 0207 39 47 0207 39 51 0207 42 10 0207 42 11 0207 42 21 0207 42 31 0207 42 41 0207 42 51 0207 42 59 0207 42 71 | Tacchini e tacchine | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 400 |
| 0402 10 19 0402 21 19 0402 21 99 | Latte scremato in polvere Latte intero in polvere Latte intero in polvere | 3 000 | 3 250 | 3 550 | 3 800 | 4 100 |
| 0405 00 10 | Burro | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 400 |
| 0406 | Formaggi | 2 000 | 2 200 | 2 400 | 2 600 | 2 800 |
| ex 0407 00 | Uova di volatili, in guscio | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 500 |
| ex 0408 91 10 0408 99 10 | Uova essiccate (*) Altre uova sgusciate | 160 | 180 | 190 | 200 | 220 |
| 1008 10 00 | Grano saraceno | 3 200 | 3 500 | 3 800 | 4 100 | 4 350 |

(*) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora siano riportati codici ex NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(*) Sono d'applicazione le condizioni definite dall'accordo del 1981 tra la CEE e la Polonia per i prodotti delle specie ovina e caprina, integrato dall'accordo del 1990, salvo per quanto riguarda i prodotti di cui al paragrafo 1 e i quantitativi previsti dal paragrafo 2 dell'accordo del 1981, che vengono sostituiti dai prodotti e quantitativi stabiliti in questo allegato.

(*) Esclusi i filetti, considerati a parte.

(*) Possibilità di convertire un certo quantitativo.

(*) Qualora la Polonia, per un determinato anno, fruisca dell'assistenza finanziaria comunitaria, nell'ambito di operazioni triangolari, per l'esportazione di tale prodotto nell'URSS o in altri paesi, eccezion fatta per la Cecoslovacchia e l'Ungheria, che ricevono aiuti del G-24, i contingenti relativi al prodotto in questione sono ridotti in misura pari alle esportazioni che nell'anno considerato hanno goduto di sovvenzioni. Il contingente non può però essere inferiore a 3 650 t.

(*) Qualora la Polonia, per un determinato anno, fruisca dell'assistenza finanziaria comunitaria, nell'ambito di operazioni triangolari, per l'esportazione di tale prodotto nell'URSS o in altri paesi, eccezion fatta per la Cecoslovacchia e l'Ungheria, che ricevono aiuti del G-24, i contingenti relativi al prodotto in questione sono ridotti in misura pari alle esportazioni che nell'anno considerato hanno goduto di sovvenzioni. Il contingente non può però essere inferiore a 6 000 t.

(*) In equivalente uova essiccate: 1 kg di uova liquide = 0,26 kg di uova essiccate.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO Xc

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 4 (1)

| Codice NC | Designazione delle merci | Anno 1 | | Anno 2 | | Anno 3 | | Anno 4 | | Anno 5 | |
|---------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Quantità (t) | Aliquota (%) |
| 0701 10 00 | Patate da semina | 290 | 5,6 | 320 | 4,2 | 340 | 2,8 | 370 | 2,8 | 400 | 2,8 |
| 0701 90 90 | Patate | 2 900 | 14,4 | 3 200 | 10,8 | 3 400 | 7,2 | 3 700 | 7,2 | 4 000 | 7,2 |
| 0703 10 11 | Piantine di cipolle | 210 | 9,6 | 230 | 7,2 | 250 | 4,8 | 270 | 4,8 | 290 | 4,8 |
| 0703 10 19 | Cipolle | 107 000 | 9,6 | 116 500 | 7,2 | 126 000 | 4,8 | 136 000 | 4,8 | 145 500 | 4,8 |
| 0703 10 90 | Scalogni | 1 100 | 9,6 | 1 200 | 7,2 | 1 300 | 4,8 | 1 400 | 4,8 | 1 500 | 4,8 |
| 0703 20 00 | Agli | 450 | 9,6 | 490 | 7,2 | 530 | 4,8 | 570 | 4,8 | 610 | 4,8 |
| 0703 90 00 | Porri | 140 | 10,4 | 150 | 7,8 | 170 | 5,2 | 180 | 5,2 | 190 | 5,2 |
| 0704 10 10 | Cavoli | | 13,6 | | 10,2 | | 6,8 | | 6,8 | | 6,8 |
| 0704 10 90 | Cavolfiori/cavoli broccoli | | 9,6 | | 7,2 | | 4,8 | | 4,8 | | 4,8 |
| 0704 20 00 | Cavoleri di Bruxelles | 550 | 12 | 600 | 9 | 650 | 6 | 700 | 6 | 750 | 6 |
| 0704 90 10 | Cavoli bianchi e rossi | | 12 | | 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| 0704 90 90 | altri | | 12 | | 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| 0705 11 10 | Lattughe a cappuccio | | 10,4 | | 7,8 | | 5,2 | | 5,2 | | 5,2 |
| 0705 11 90 | Lattughe a cappuccio | 100 | 10,4 | 110 | 7,8 | 120 | 5,2 | 130 | 5,2 | 140 | 5,2 |
| 0705 19 00 | altre lattughe a cappuccio | | 10,4 | | 7,8 | | 5,2 | | 5,2 | | 5,2 |
| 0705 21 00 | Cicorie Witloof | | 10,4 | | 7,8 | | 5,2 | | 5,2 | | 5,2 |
| ex 0706 10 00 | Casate, fresche o refrigerate | 550 | 13,6 | 600 | 10,2 | 650 | 6,8 | 700 | 6,8 | 750 | 6,8 |
| 0706 90 11 | Sedani-ropa, freschi o refrigerati | 550 | 10,4 | 600 | 7,8 | 650 | 5,2 | 700 | 5,2 | 750 | 5,2 |
| 0706 90 19 | | | 13,6 | | 10,2 | | 6,8 | | 6,8 | | 6,8 |
| 0706 90 90 | Radici vegetali, altre | 180 | 13,6 | 200 | 10,2 | 210 | 6,8 | 230 | 6,8 | 250 | 6,8 |
| 0707 00 11 | Cetrioli | 1 100 | 12,8 | 1 200 | 9,6 | 1 300 | 6,4 | 1 400 | 6,4 | 1 500 | 6,4 |
| 0708 10 10 | Piselli freschi | | 8 | | 6 | | 4 | | 4 | | 4 |
| 0708 20 10 | Fagioli freschi | 300 | 10,4 | 330 | 7,8 | 360 | 5,2 | 390 | 5,2 | 420 | 5,2 |
| 0708 20 90 | Fagioli freschi | | 13,6 | | 10,2 | | 6,8 | | 6,8 | | 6,8 |
| 0708 90 00 | altri legumi da granella | | 13,6 | | 10,2 | | 6,8 | | 6,8 | | 6,8 |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Codice NC | Designazione delle merci | Anno 1 | | Anno 2 | | Anno 3 | | Anno 4 | | Anno 5 | |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Quantità (t) | Aliquota (%) |
| 0708 20 90 | Fagioli (*) | 350 | 13,6 | 380 | 10,2 | 410 | 6,8 | 450 | 6,8 | 480 | 6,8 |
| 0709 51 50 | Funghi porcini | 270 | 5,6 | 290 | 4,2 | 320 | 2,8 | 340 | 2,8 | 370 | 2,8 |
| 0709 60 10 | Peperoni dolci | 120 | 7,2 | 130 | 5,4 | 140 | 3,6 | 150 | 3,6 | 160 | 3,6 |
| 0710 21 00 | Piselli congelati | 1 600 | 14,4 | 1 750 | 10,8 | 1 900 | 7,2 | 2 050 | 7,2 | 2 200 | 7,2 |
| 0710 22 00 | Fagioli congelati | 9 500 | 14,4 | 10 500 | 10,8 | 11 500 | 7,2 | 12 500 | 7,2 | 13 000 | 7,2 |
| 0710 29 00 | altri, congelati | 1 300 | 14,4 | 1 400 | 10,8 | 1 500 | 7,2 | 1 650 | 7,2 | 1 750 | 7,2 |
| 0710 30 00 | Spinaci, congelati | 1 300 | 14,4 | 1 400 | 10,8 | 1 500 | 7,2 | 1 650 | 7,2 | 1 750 | 7,2 |
| 0710 80 90 | Altri ortaggi o legumi, congelati | 26 500 | 14,4 | 29 000 | 10,8 | 31 500 | 7,2 | 34 500 | 7,2 | 36 500 | 7,2 |
| 0710 90 00 | Miscela di ortaggi o legumi, congelate | 1 350 | 14,4 | 1 500 | 10,8 | 1 600 | 7,2 | 1 750 | 7,2 | 1 850 | 7,2 |
| 0712 10 00 | Patate a fette, essiccate | 130 | 12,8 | 140 | 9,6 | 150 | 6,4 | 170 | 6,4 | 180 | 6,4 |
| 0712 90 50 | Carote, essiccate | 1 400 | 12,8 | 1 500 | 9,6 | 1 650 | 6,4 | 1 800 | 6,4 | 1 900 | 6,4 |
| 0713 10 11 | Piselli secchi, da semina | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| 0713 10 19 | Piselli secchi, altri | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| 0713 20 10 | Ceci, da semina | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| 0713 31 10 | Fagioli, da semina | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| 0713 32 10 | Fagioli Adzuki, da semina | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| 0713 33 10 | Fagioli comuni, da semina | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| 0713 39 10 | Altri fagioli comuni, da semina | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| 0808 10 91 | Mele, diverse dalle mele da sidro (*) | 1 100 | 11,2 | 1 200 | 8,4 | 1 300 | 5,6 | 1 400 | 5,6 | 1 500 | 5,6 |
| 0808 10 93 | (*) | | 6,4 | | 4,8 | | 3,2 | | 3,2 | | 3,2 |
| 0808 10 99 | (*) | | 4,8 | | 3,6 | | 2,4 | | 2,4 | | 2,4 |
| 0809 40 11 | Prugne (*) | 550 | 12 | 600 | 9 | 650 | 6 | 700 | 6 | 750 | 6 |
| 0809 40 19 | | | 6,4 | | 4,8 | | 3,2 | | 3,2 | | 3,2 |
| 0811 10 11 | Fragole (*) (*) | 850 | 20,8 | 950 | 15,6 | 1 000 | 10,4 | 1 100 | 10,4 | 1 150 | 10,4 |
| 0811 10 19 | Fragole (*) | | 20,8 | | 15,6 | | 10,4 | | 10,4 | | 10,4 |
| 0811 20 59 | More di rovo o di gelso | | 12 | | 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| 0811 20 90 | altre | | 14,4 | | 10,8 | | 7,2 | | 7,2 | | 7,2 |
| 0811 90 50 | Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus) | 10 500 | 12 | 11 500 | 9 | 12 500 | 6 | 14 000 | 6 | 14 500 | 6 |
| 0811 90 70 | Frutti del genere Vaccinium | | 3,2 | | 2,4 | | 1,6 | | 1,6 | | 1,6 |
| 0811 90 90 | altri | | 14,4 | | 10,8 | | 7,2 | | 7,2 | | 7,2 |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Codice NC | Designazione delle merci | Anno 1 | | Anno 2 | | Anno 3 | | Anno 4 | | Anno 5 | |
|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Quantità (t) | Aliquota (%) |
| 0813 20 00 | Prugne secche | | 9,6 | | 7,2 | | 4,8 | | 4,8 | | 4,8 |
| 0813 50 19 | Miscugli contenenti prugne | | 9,6 | | 7,2 | | 4,8 | | 4,8 | | 4,8 |
| 0813 50 91 | Miscugli non contenenti prugne | | 8 | | 6 | | 4 | | 4 | | 4 |
| 0813 50 99 | altre | | 9,6 | | 7,2 | | 4,8 | | 4,8 | | 4,8 |
| 0813 30 00 | Melè, secche | | 6,4 | | 4,8 | | 3,2 | | 3,2 | | 3,2 |
| 0813 40 30 | Pere, secche | | 6,4 | | 4,8 | | 3,2 | | 3,2 | | 3,2 |
| 0813 50 11 | Miscugli non contenenti prugne | 1 100 | 6,4 | 1 165 | 4,8 | 1 262 | 3,2 | 1 359 | 3,2 | 1 456 | 3,2 |
| 0813 50 30 | Miscugli di frutta a guscio, secche | | 6,4 | | 4,8 | | 3,2 | | 3,2 | | 3,2 |
| 0813 10 00 | Albicocche secche | | 6,4 | | 4,8 | | 3,2 | | 3,2 | | 3,2 |
| 0813 40 10 | Pesche secche | | 5,6 | | 4,2 | | 2,8 | | 2,8 | | 2,8 |
| 0813 40 80 | altre | | 5,6 | | 4,2 | | 2,8 | | 2,8 | | 2,8 |
| | | | 4,8 | | 3,6 | | 2,4 | | 2,4 | | 2,4 |
| ex 2001 10 00 | Cetrioli in conserve | 1 400 | 17,6 | 1 500 | 13,2 | 1 650 | 8,8 | 1 800 | 8,8 | 1 900 | 8,8 |
| 0711 90 50 | Funghi (*) | | | | | | | | | | |
| 2003 10 10 | Funghi in conserve (*) | 28 840 | 10,8 | 29 680 | 9,6 | 31 080 | 8,4 | 32 480 | 8,4 | 33 880 | 8,4 |
| 2005 40 00 | Piselli | 270 | 19,2 | 300 | 14,4 | 320 | 9,6 | 340 | 9,6 | 370 | 9,6 |
| 2005 59 00 | Fagioli in grani | 1 100 | 19,2 | 1 200 | 14,4 | 1 300 | 9,6 | 1 418 | 9,6 | 1 500 | 9,6 |
| ex 2007 99 31 | Confetture di ciliege (*) | | | | | | | | | | |
| 2007 99 33 | Confetture di fragole (*) | | | | | | | | | | |
| 2007 99 35 | Confetture di lamponi (*) | 1 100 | 24 | 1 200 | 18 | 1 300 | 12 | 1 400 | 12 | 1 500 | 12 |
| 2008 80 50 | Fragole (*) | 280 | 16 | 300 | 12 | 330 | 8 | 360 | 8 | 380 | 8 |
| 2008 80 70 | Fragole (*) | 2 700 | 19,2 | 2 900 | 14,4 | 3 200 | 9,6 | 3 400 | 9,6 | 3 700 | 9,6 |
| 2008 80 99 | Fragole (*) | 150 | 18,4 | 160 | 13,8 | 180 | 9,2 | 190 | 9,2 | 200 | 9,2 |
| 2009 70 19 | Succhi di mele, altri | 6 000 | 33,6 | 6 500 | 25,2 | 7 000 | 16,8 | 7 600 | 16,8 | 8 200 | 16,8 |

(*) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora siano riportati codici ex NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(*) Dazio minimo applicabile: con riscossione minima di 2 ecu/100 kg peso netto.

(*) Dazio minimo applicabile: con riscossione minima di 2,4 ecu/100 kg peso netto.

(*) Dazio minimo applicabile: con riscossione minima di 2,3 ecu/100 kg peso netto.

(*) Dazio minimo applicabile: con riscossione minima di 1,4 ecu/100 kg peso netto.

(*) Dazio minimo applicabile: con riscossione minima di 3 ecu/100 kg peso netto.

(*) A queste voci si applica il regime d'importazione stabilito dal regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio.

(*) Dazio addizionale sullo zucchero (AD S/Z) applicabile oltre al dazio di base.

(*) Dazio addizionale sullo zucchero (2 AD S/Z) applicabile oltre al dazio di base.

(*) Si applica l'accordo sul prezzo minimo d'importazione di cui nell'allegato all'allegato VII/b.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO XI

Prodotti agricoli (NC 1-24)

All'entrata in vigore del presente accordo i dazi doganali sulle importazioni applicabili in Polonia ai prodotti originari della Comunità elencati nel presente allegato saranno ridotti di 10 punti percentuali.

| | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0101 11 00 | 0406 90 81 | 0805 20 10 | 1202 20 00 | 2009 40 99 |
| 0102 10 00 | 0406 90 83 | 0805 20 30 | 1209 21 00 | 2009 60 11 |
| 0102 90 31 | 0406 90 85 | 0805 20 50 | 1209 91 10 | 2009 60 19 |
| 0103 10 00 | 0406 90 89 | 0805 20 70 | 1209 91 90 | 2009 60 51 |
| 0104 10 10 | 0406 90 91 | 0805 20 90 | 1211 90 30 | 2009 60 59 |
| 0104 20 10 | 0406 90 93 | 0805 30 10 | 1211 90 50 | 2009 60 71 |
| | 0406 90 97 | 0805 30 90 | 1212 10 99 | 2009 60 79 |
| 0403 10 02 | 0406 90 99 | 0805 40 00 | 1509 10 90 | 2009 60 90 |
| 0403 10 04 | | 0806 10 11 | 1509 90 00 | 2009 80 34 |
| 0403 10 06 | 0602 20 10 | 0806 10 15 | 1515 11 00 | 2009 80 39 |
| 0403 10 12 | 0602 99 10 | 0806 10 19 | | 2009 80 80 |
| 0403 10 14 | | 0806 10 91 | 1801 00 00 | 2009 80 83 |
| 0403 10 16 | 0701 10 00 | 0806 10 99 | | 2009 80 85 |
| 0403 10 22 | 0709 10 00 | 0806 20 11 | 1902 20 10 | 2009 80 85 |
| 0403 10 24 | 0709 60 10 | 0806 20 12 | 1902 20 30 | 2009 80 93 |
| 0403 10 26 | | 0806 20 18 | | 2009 80 95 |
| 0403 10 32 | 0801 10 10 | 0806 20 91 | 2005 70 00 | 2009 80 99 |
| 0403 10 34 | 0801 10 90 | 0806 20 92 | 2005 90 30 | 2009 90 41 |
| 0403 10 36 | 0801 20 00 | 0806 20 98 | 2005 90 50 | 2009 90 49 |
| 0403 90 11 | 0801 30 00 | 0807 10 10 | 2008 11 99 | 2009 90 51 |
| 0403 90 13 | 0802 11 10 | 0807 10 90 | 2008 70 61 | 2009 90 59 |
| 0403 90 19 | 0802 11 90 | 0807 20 00 | 2008 70 69 | 2009 90 71 |
| 0403 90 31 | 0802 12 90 | 0809 10 00 | 2008 70 71 | 2009 90 73 |
| 0403 90 33 | 0802 21 00 | 0809 30 00 | 2008 70 79 | 2009 90 79 |
| 0403 90 39 | 0802 22 00 | 0810 90 10 | 2008 70 91 | 2009 90 91 |
| 0403 90 51 | 0802 40 00 | 0813 40 10 | 2008 70 99 | 2009 90 93 |
| 0403 90 53 | 0802 90 10 | 0813 40 30 | 2009 11 11 | 2009 90 99 |
| 0403 90 59 | 0802 90 30 | 0813 40 50 | 2009 11 19 | |
| 0403 90 61 | 0802 90 90 | 0813 40 60 | 2009 11 91 | 2204 10 11 |
| 0403 90 63 | 0803 00 10 | 0813 40 80 | 2009 11 99 | 2204 10 19 |
| 0403 90 69 | 0803 00 90 | | 2009 19 11 | 2204 10 90 |
| 0406 30 39 | 0803 00 00 | | 2009 19 19 | 2204 10 90 |
| 0406 40 00 | 0804 10 00 | | 2009 19 91 | 2204 21 10 |
| 0406 90 13 | 0804 20 10 | | 2009 19 99 | 2204 21 21 |
| 0406 90 15 | 0804 20 90 | 1001 10 10 | 2009 20 11 | 2204 21 23 |
| 0406 90 17 | 0804 30 00 | 1001 10 90 | 2009 20 19 | 2204 21 25 |
| 0406 90 19 | 0804 40 10 | 1006 30 21 | 2009 20 91 | 2204 21 29 |
| 0406 90 23 | 0804 40 90 | 1006 30 23 | 2009 20 99 | 2204 21 31 |
| 0406 90 27 | 0804 50 00 | 1006 30 25 | 2009 30 11 | 2204 21 33 |
| 0406 90 31 | 0805 10 11 | 1006 30 27 | 2009 30 19 | 2204 21 35 |
| 0406 90 33 | 0805 10 15 | 1006 30 42 | 2009 30 31 | 2204 21 39 |
| 0406 90 35 | 0805 10 19 | 1006 30 44 | 2009 30 39 | 2204 21 41 |
| 0406 90 37 | 0805 10 21 | 1006 30 46 | 2009 30 51 | 2204 21 49 |
| 0406 90 39 | 0805 10 25 | 1006 30 48 | 2009 30 55 | 2204 21 51 |
| 0406 90 50 | 0805 10 29 | 1006 30 61 | 2009 30 59 | 2204 21 59 |
| 0406 90 61 | 0805 10 31 | 1006 30 63 | 2009 30 91 | 2204 21 90 |
| 0406 90 63 | 0805 10 35 | 1006 30 65 | 2009 30 95 | 2204 30 10 |
| 0406 90 69 | 0805 10 39 | 1006 30 67 | 2009 30 99 | 2204 30 91 |
| 0406 90 71 | 0805 10 41 | 1006 30 92 | 2009 40 11 | 2204 30 99 |
| 0406 90 73 | 0805 10 45 | 1006 30 94 | 2009 40 19 | |
| 0406 90 75 | 0805 10 49 | 1006 30 96 | 2009 40 30 | |
| 0406 90 77 | 0805 10 70 | 1006 30 98 | 2009 40 91 | 2301 10 00 |
| 0406 90 79 | 0805 10 90 | | 2009 40 93 | 2304 00 00 |

Allegato XIIa

Relativo all'articolo 44

1. Industria manifatturiera, ivi compresi i settori dei combustibili e dell'energia elettrica, l'industria metallurgica, il settore dell'ingegneria elettrica, il settore delle attrezzature di trasporto, l'industria chimica, l'industria dei materiali da costruzione, l'industria della carta e del legno, l'industria tessile, il settore delle pelli e dell'abbigliamento e il settore agroalimentare; sono invece esclusi le miniere, la lavorazione di pietre e metalli preziosi, la produzione di esplosivi, munizioni e armi, l'industria farmaceutica, la produzione di sostanze velenose, la produzione di alcool distillato, le linee elettriche ad alta tensione e i sistemi di condotte.
2. Costruzioni.

Allegato XIIb

Relativo all'articolo 44

1. Miniere, lavorazione di pietre e metalli preziosi, produzione di esplosivi, munizioni e armi, industria farmaceutica, produzione di sostanze velenose, produzione di alcool distillato.

2. Servizi esclusi:

- i servizi finanziari di cui all'allegato XIc;
- le attività di compravendita e i servizi di agenzia nei settori dei beni immobiliari e delle risorse naturali;
- i servizi legali, fatta eccezione per la consulenza legale in campo aziendale e in materia di diritto internazionale.

Allegato XIIc

Relativo agli articoli 44, 45 e 49

SERVIZI FINANZIARI

Servizi finanziari - Definizioni:

Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di carattere finanziario prestato da un operatore del ramo di una delle Parti. I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:

- A. tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni:
1. assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione);
 - (i) assicurazione sulla vita
 - (ii) assicurazione generale
 2. riassicurazione e retrocessione;
 3. intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia;
 4. servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione dei risarcimenti;
- B. servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi):
1. assunzione di depositi e di altri fondi rimborsabili dai risparmiatori;
 2. ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali;
 3. leasing finanziario;
 4. tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie;
 5. fideiussioni e scoperti;
 6. compravendita, in conto proprio o per conto della clientela, in borsa, in un mercato terziario o altrove, di:
 - (a) strumenti del mercato monetario (assegni, effetti, certificati di deposito, ecc.);
 - (b) valuta straniera;
 - (c) prodotti derivati, ivi compresi, ma non limitatamente a, contratti a termine e opzioni;
 - (d) titoli relativi ai tassi di cambio e ai tassi d'interesse, compresi prodotti quali i riporti valutari, gli accordi per scambi futuri di tassi d'interesse, ecc.;
 - (e) titoli trasferibili;
 - (f) altri titoli e attività finanziarie negoziabili, compreso il metallo prezioso;
 7. partecipazione a emissioni di titoli di ogni tipo, comprese la sottoscrizione e la collocazione (pubblica o privata) in qualità di agente e la prestazione di servizi relativi a tali emissioni;
 8. intermediazione di credito;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

9. gestione delle attività, ad esempio gestione delle liquidità o del portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, gestione di fondi pensionistici, servizi di amministrazione fiduciaria, di deposito di custodia;
10. servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili;
11. servizi finanziari accessori di consulenza, di intermediazione e di altro genere relativi a tutte le attività di cui ai punti 1-10, comprese informazioni commerciali e analisi dei crediti, ricerca e consulenza nel settore degli investimenti e della gestione di portafoglio, consulenza in materia di rilevamenti e di ristrutturazioni e strategie aziendali;
12. fornitura di informazioni finanziarie, programmi per l'elaborazione di dati finanziari e simili, da parte di operatori che prestano altri servizi finanziari.

Dalla definizione di servizi finanziari sono escluse le seguenti attività:

- (a) attività svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi;
- (b) attività svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici;
- (c) attività che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.

Allegato XIId

Relativo all'articolo 44

1. acquisto di proprietà statali nell'ambito del processo di privatizzazione;
2. proprietà, utilizzo, vendita e locazione di proprietà immobiliari;
3. attività di compravendita e di agenzia nei settori della proprietà immobiliare e delle risorse naturali;
4. servizi legali esclusi nell'Allegato XIIb;
5. linee elettriche ad alta tensione;
6. sistemi di condotte.

Allegato XIIe

Relativo all'articolo 44

- acquisto e vendita di risorse naturali;
- acquisto e vendita di terreni agricoli e forestali.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato XIII

1. Il paragrafo 2 dell'articolo 66 si riferisce alle seguenti convenzioni multilaterali:
 - convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche nell'atto di Parigi del 24 luglio 1971;
 - convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione firmata a Roma il 26 ottobre 1961;
 - trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale firmato a Budapest nel 1977 e modificato nel 1980;
 - protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid 1989);
2. Il consiglio di associazione può decidere che il paragrafo 2 dell'articolo 66 si applichi ad altre convenzioni multilaterali.
3. Le parti contraenti confermano la loro determinazione a rispettare gli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
 - convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale nell'atto di Stoccolma del 1967 (Unione di Parigi);
 - accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi nell'atto di Stoccolma del 1967 (Unione di Madrid);
 - trattato sulla cooperazione in materia di brevetti firmato a Washington nel 1970 (Unione del PCT).
4. Entro il termine della prima fase, la Polonia adeguerà la sua legislazione nazionale alle disposizioni sostanziali dell'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra 1977, emendato nel 1979).
5. Ai fini del paragrafo 3 del presente allegato e delle disposizioni dell'articolo 75, paragrafo 1 relative alla proprietà intellettuale, le parti contraenti sono la Polonia, la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, ciascuno per le proprie competenze nelle questioni attinenti alla proprietà industriale, intellettuale e commerciale coperte dalle suddette convenzioni o dall'articolo 75, paragrafo 1.
6. Le disposizioni del presente allegato e le disposizioni dell'articolo 75, paragrafo 1 relative alla proprietà intellettuale lasciano impregiudicata la competenza della comunità economica europea e dei suoi Stati membri in materia di proprietà industriale, intellettuale e commerciale.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROTOCOLLO N. 1

sui prodotti tessili e sui capi d'abbigliamento dell'accordo europeo («accordo»)

Articolo 1

Il presente protocollo si applica ai tessili e ai capi di abbigliamento (in appresso denominati «prodotti tessili») elencati all'allegato I dell'accordo tra la Comunità e la Polonia sul commercio dei prodotti tessili siglato il 19 giugno 1986 e applicato dal 1° gennaio 1987, modificato dal protocollo siglato a Bruxelles il 15 ottobre 1991, per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, e alla sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata della Comunità e della tariffa doganale polacca per quanto riguarda gli aspetti tariffari.

Articolo 2

1. I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata, originari della Polonia ai sensi del protocollo 4 dell'accordo, vengono ridotti, fino ad eliminarli dopo sei anni dall'entrata in vigore dell'accordo, secondo il seguente calendario:

- all'entrata in vigore dell'accordo, a cinque settimi del dazio di base;
- all'inizio del terzo anno, a quattro settimi del dazio di base;
- all'inizio del quarto anno, a tre settimi del dazio di base;
- all'inizio del quinto anno, a due settimi del dazio di base;
- all'inizio del sesto anno, a un settimo del dazio di base;
- all'inizio del settimo anno, sono aboliti i dazi residui.

2. I dazi doganali all'importazione applicabili in Polonia ai prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della tariffa doganale polacca, originari della Comunità ai sensi del protocollo n. 4 dell'accordo, vengono progressivamente aboliti conformemente all'articolo 10 dell'accordo.

3. Le aliquote dei dazi applicati alle reimportazioni nella Comunità dei prodotti tessili delle categorie elencate nell'allegato al regolamento (CEE) n. 636/82 del Consiglio previa trasformazione, fabbricazione o lavorazione in Polonia, vengono aboliti alla data di entrata in vigore dell'accordo.

4. Le disposizioni degli articoli 11 e 12 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti tessili tra le parti.

Articolo 3

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo e in attesa della conclusione dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, fino alla fine del 1992, gli aspetti quantitativi e le altre questioni connesse alle esportazioni nella Comunità di prodotti tessili originari della Polonia sono disciplinati dall'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Polonia e la Comunità economica europea, siglato il 19 giugno 1986 e applicato dal 1° gennaio 1987, modificato dal protocollo siglato a Bruxelles il 15 ottobre 1991.

Le parti convengono che, per quanto riguarda le esportazioni nella Comunità di prodotti tessili originari della Polonia, l'articolo 25 paragrafo 2 e l'articolo 30 dell'accordo non si applicano durante il periodo di applicazione del suddetto accordo tessile tra la Polonia e la Comunità economica europea, modificato dal protocollo siglato a Bruxelles il 15 ottobre 1991.

2. La Polonia e la Comunità si impegnano a negoziare un nuovo protocollo sugli aspetti quantitativi e sulle altre questioni connesse ai loro scambi di prodotti tessili non appena i negoziati multilaterali dell'Uruguay Round avranno stabilito il futuro regime del commercio internazionale dei prodotti tessili. Nel nuovo protocollo sono determinate le modalità e il calendario di abolizione degli ostacoli non tariffari. Questo periodo è pari a metà del periodo che verrà deciso nei negoziati dell'Uruguay Round, e non inferiore a cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1993. Il nuovo protocollo entrerà in vigore allo scadere dell'accordo sui prodotti tessili di cui al paragrafo 1.

3. In funzione dello sviluppo del commercio dei tessili tra le parti, del grado di accesso delle esportazioni tessili originarie della Comunità in Polonia e dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, nel nuovo protocollo si deve prevedere un notevole miglioramento del regime applicabile alle importazioni nella Comunità per quanto riguarda i livelli delle importazioni, i tassi di incremento, la flessibilità per i limiti quantitativi e l'abolizione di determinati limiti quantitativi, esaminandoli caso per caso. In deroga all'articolo

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

25, paragrafo 2 e all'articolo 30 dell'accordo, il nuovo protocollo prevederà anche un meccanismo di salvaguardia specifico per i tessuti.

4. Le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di prodotti tessili in Polonia alla data di entrata in vigore dell'accordo

sono abolite durante il periodo previsto al paragrafo 2 per la soppressione delle restrizioni quantitative alle importazioni tessili nella Comunità. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, la Polonia non impone nuove restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente, salvo quanto disposto nell'ambito del meccanismo specifico di salvaguardia.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROTOCOLLO N. 2

sui prodotti CECA dell'accordo europeo («accordo»)

Articolo 1

Il presente protocollo si applica ai prodotti elencati nell'allegato I del protocollo stesso.

CAPITOLO I

Prodotti di acciaio CECA

Articolo 2

I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di acciaio CECA originari della Polonia vengono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

- 1) all'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio viene ridotto all'80 % del dazio di base;
- 2) si effettuano ulteriori riduzioni al 60, al 40, al 20, al 10 e allo 0 % del dazio di base all'inizio del secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno dall'entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 3

I dazi doganali applicabili in Polonia alle importazioni di prodotti di acciaio CECA originari della Comunità vengono progressivamente aboliti conformemente all'articolo 10 paragrafo 3 dell'accordo, fatta eccezione per quelli applicabili ai prodotti di cui all'allegato II, che vengono aboliti all'entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 4

1. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità di prodotti di acciaio CECA originari della Polonia e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.
2. Le restrizioni quantitative all'importazione in Polonia di prodotti di acciaio CECA originari della Comunità e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

CAPITOLO II

Prodotti di carbone CECA

Articolo 5

I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di carbone CECA originari della Polonia

vengono progressivamente aboliti, al più tardi un anno dall'entrata in vigore dell'accordo, fatta eccezione per quelli relativi ai prodotti e alle regioni di cui all'allegato III, che vengono aboliti entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 6

I dazi doganali applicabili alle importazioni in Polonia di prodotti di carbone CECA originari della Comunità vengono progressivamente aboliti a norma dell'articolo 10 dell'accordo.

Articolo 7

1. Le restrizioni quantitative applicabili nella Comunità ai prodotti di carbone CECA originari della Polonia vengono abolite al più tardi un anno dall'entrata in vigore dell'accordo, fatta eccezione per quelle relative ai prodotti e alle regioni di cui all'allegato III, che vengono abolite entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo.

2. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, alle importazioni in Polonia dei prodotti di carbone originari delle Comunità non si applicano né restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente.

CAPITOLO III

Disposizioni comuni

Articolo 8

1. Quanto segue è incompatibile con il corretto funzionamento dell'accordo, poiché può compromettere gli scambi tra la Comunità e la Polonia:

- i) tutti gli accordi di cooperazione o concentrazione tra imprese, le decisioni delle associazioni di imprese e le pratiche concertate tra imprese che si prefiggono o hanno l'effetto di impedire, limitare o distorcere la concorrenza;
- ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante sull'intero territorio, o in una parte considerevole, della Comunità o della Polonia;
- iii) qualsiasi forma di aiuti di Stato, fatta eccezione per le deroghe concesse a norma del trattato CECA.

2. Tutte le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 65 e 66 del trattato che istituisce la CECA, del-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'articolo 85 del trattato CEE e delle norme in materia di aiuti di Stato, compreso il diritto derivato.

3. Entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, il consiglio di associazione adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

4. Le parti riconoscono che, nei primi cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, in deroga al paragrafo 1 iii), la Polonia può eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio CECA, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che:

- il programma di ristrutturazione sia connesso ad una razionalizzazione globale e alla riduzione della capacità in Polonia,
- gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione e
- l'importo e l'intensità degli aiuti siano strettamente limitati alla misura assolutamente necessaria per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti.

Tenendo conto della situazione economica della Polonia, il consiglio di associazione decide se sia opportuno prolungare il periodo di cinque anni.

5. Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel settore degli aiuti di Stato mediante uno scambio continuo di informazioni complete con l'altra parte relative all'importo, all'intensità e alla finalità dell'aiuto, e comunicando un piano di ristrutturazione dettagliato.

6. Se la Comunità o la Polonia ritengono che una determinata pratica sia incompatibile con il paragrafo 1, modificato dal paragrafo 4, e che

— le disposizioni di applicazione di cui al paragrafo 3 non siano sufficienti per risolvere la questione o,

— in mancanza di tali disposizioni, che tali pratiche causano o minacciano di causare pregiudizio agli interessi dell'altra parte o grave pregiudizio alla sua industria nazionale,

la parte lesa può prendere le misure appropriate a condizione che, entro 30 giorni, non si trovi nessuna soluzione attraverso le consultazioni, che devono essere tenute entro 30 giorni.

Nel caso di pratiche incompatibili con il paragrafo 1 iii), dette misure appropriate possono comprendere soltanto quelle adottate conformemente alle procedure e alle condizioni stabilite dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, nonché da tutti gli altri strumenti negoziati nel suo ambito e applicabili tra le parti.

Articolo 9

Le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti CECA tra le parti.

Articolo 10

Le parti convengono che uno degli organismi speciali creati dal consiglio di associazione debba essere un gruppo di contatto, che discuterà dell'esecuzione del presente protocollo.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti CECA del carbone e dell'acciaio

| | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2601 11 00 | 7207 20 57 | 7209 14 10 | 7212 21 11 | 7219 14 10 |
| 2601 12 00 | 7207 20 71 | 7209 14 90 | 7212 29 11 | 7219 14 90 |
| | | 7209 21 00 | 7212 30 11 | 7219 21 11 |
| 2602 00 00 | 7208 11 00 | 7209 22 10 | 7212 40 10 | 7219 21 19 |
| | 7208 12 10 | 7209 22 90 | 7212 40 91 | 7219 21 90 |
| 2619 00 10 | 7208 12 91 | 7209 23 10 | 7212 50 31 | 7219 22 10 |
| | 7208 12 95 | 7209 23 90 | 7212 50 51 | 7219 22 90 |
| 2701 11 10 | 7208 12 98 | 7209 24 10 | 7212 60 11 | 7219 23 10 |
| 2701 11 90 | 7208 13 10 | 7209 24 91 | 7212 60 91 | 7219 23 90 |
| 2701 12 10 | 7208 13 91 | 7209 24 99 | | 7219 24 10 |
| 2701 12 90 | 7208 13 95 | 7209 31 00 | 7213 10 00 | 7219 24 90 |
| 2701 19 00 | 7208 13 98 | 7209 32 10 | 7213 20 00 | 7219 31 10 |
| 2701 20 00 | 7208 14 10 | 7209 32 90 | 7213 31 00 | 7219 31 90 |
| | 7208 14 91 | 7209 33 10 | 7213 39 00 | 7219 32 10 |
| 2702 10 00 | 7208 14 99 | 7209 33 90 | 7213 41 00 | 7219 32 90 |
| 2702 20 00 | 7208 21 10 | 7209 34 10 | 7213 49 00 | 7219 33 10 |
| | 7208 21 90 | 7209 34 90 | 7213 50 10 | 7219 33 90 |
| 2704 00 19 | 7208 22 10 | 7209 41 00 | 7213 50 90 | 7219 34 10 |
| 2704 00 30 | 7208 22 91 | 7209 42 10 | | 7219 34 90 |
| | 7208 22 95 | 7209 42 90 | 7214 20 00 | 7219 35 10 |
| 7201 10 11 | 7208 22 98 | 7209 43 10 | 7214 30 00 | 7219 35 90 |
| 7201 10 19 | 7208 23 10 | 7209 43 90 | 7214 40 10 | 7219 90 11 |
| 7201 10 30 | 7208 23 10 | 7209 44 10 | 7214 40 91 | 7219 90 19 |
| 7201 10 90 | 7208 23 91 | 7209 44 90 | 7214 40 99 | |
| 7201 20 00 | 7208 23 95 | 7209 44 90 | 7214 40 99 | |
| 7201 30 10 | 7208 23 98 | 7209 90 10 | 7214 50 10 | 7220 11 00 |
| 7201 30 90 | 7208 24 10 | 7210 11 10 | 7214 50 91 | 7220 12 00 |
| 7201 40 00 | 7208 24 91 | 7210 12 11 | 7214 50 99 | 7220 20 10 |
| | 7208 24 99 | 7210 12 19 | 7214 60 00 | 7220 90 11 |
| 7202 11 20 | 7208 31 00 | 7210 20 10 | | 7220 90 31 |
| 7202 11 80 | 7208 32 10 | 7210 31 10 | 7215 90 10 | |
| 7202 99 11 | 7208 32 30 | 7210 39 10 | | 7221 00 10 |
| | 7208 32 51 | 7210 41 10 | 7216 10 00 | 7221 00 90 |
| 7203 10 00 | 7208 32 59 | 7210 49 10 | 7216 21 00 | |
| 7203 90 00 | 7208 32 91 | 7210 50 10 | 7216 22 00 | 7222 10 11 |
| | 7208 32 99 | 7210 60 11 | 7216 31 11 | 7222 10 19 |
| 7204 10 00 | 7208 33 10 | 7210 60 19 | 7216 31 19 | 7222 10 51 |
| 7204 21 00 | 7208 33 91 | 7210 70 31 | 7216 31 91 | 7222 10 59 |
| 7204 29 00 | 7208 33 99 | 7210 70 39 | 7216 31 99 | 7222 10 99 |
| 7204 30 00 | 7208 34 10 | 7210 90 31 | 7216 32 11 | 7222 30 10 |
| 7204 41 10 | 7208 34 90 | 7210 90 33 | 7216 32 19 | 7222 40 11 |
| 7204 41 91 | 7208 34 90 | 7210 90 35 | 7216 32 91 | 7222 40 19 |
| 7204 41 99 | 7208 35 10 | 7210 90 39 | 7216 32 99 | 7222 40 30 |
| 7204 49 10 | 7208 35 90 | 7210 90 39 | 7216 33 10 | |
| 7204 49 30 | 7208 41 00 | 7210 90 90 | 7216 33 10 | 7224 10 00 |
| 7204 49 91 | 7208 42 10 | 7211 11 00 | 7216 33 90 | 7224 90 01 |
| 7204 49 99 | 7208 42 30 | 7211 12 10 | 7216 40 10 | 7224 90 09 |
| 7204 50 10 | 7208 42 51 | 7211 12 90 | 7216 40 90 | 7224 90 15 |
| 7204 50 90 | 7208 42 59 | 7211 19 10 | 7216 50 10 | 7224 90 30 |
| | 7208 42 91 | 7211 19 91 | 7216 50 90 | |
| 7206 10 00 | 7208 42 99 | 7211 19 99 | 7216 90 10 | |
| 7206 90 00 | 7208 43 10 | 7211 21 00 | | 7225 10 10 |
| | 7208 43 91 | 7211 22 10 | 7218 10 00 | 7225 10 91 |
| 7207 11 11 | 7208 43 99 | 7211 22 90 | 7218 90 11 | 7225 10 99 |
| 7207 11 19 | 7208 44 10 | 7211 29 10 | 7218 90 13 | 7225 20 10 |
| 7207 12 11 | 7208 44 90 | 7211 29 91 | 7218 90 15 | 7225 20 30 |
| 7207 12 19 | 7208 45 10 | 7211 29 99 | 7218 90 19 | 7225 30 00 |
| 7207 19 11 | 7208 45 90 | 7211 30 10 | 7218 90 50 | 7225 40 10 |
| 7207 19 15 | 7208 90 10 | 7211 41 10 | | 7225 40 30 |
| 7207 19 31 | | 7211 41 91 | 7219 11 10 | 7225 40 50 |
| 7207 20 11 | | 7211 49 10 | 7219 11 90 | 7225 40 70 |
| 7207 20 15 | 7209 11 00 | 7211 90 11 | 7219 12 10 | 7225 40 90 |
| 7207 20 17 | 7209 12 10 | | 7219 12 90 | 7225 50 10 |
| 7207 20 31 | 7209 12 90 | | 7219 13 10 | 7225 50 90 |
| 7207 20 33 | 7209 13 10 | 7212 10 10 | 7219 13 90 | 7225 90 10 |
| 7207 20 51 | 7209 13 90 | 7212 10 91 | | |
| 7207 20 55 | | | | |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7226 10 10 | 7226 92 10 | 7227 90 30 | 7228 30 10 | 7301 10 00 |
| 7226 10 30 | 7226 99 11 | 7227 90 80 | 7228 30 30 | |
| 7226 20 10 | 7226 99 31 | | 7228 30 80 | 7302 10 31 |
| 7226 20 31 | | 7228 10 10 | 7228 60 10 | 7302 10 39 |
| 7226 20 51 | | 7228 10 30 | 7228 70 10 | 7302 10 90 |
| 7226 20 71 | 7227 10 00 | 7228 20 11 | 7228 70 31 | 7302 20 00 |
| 7226 91 10 | 7227 20 00 | 7228 20 19 | 7228 80 10 | 7302 40 10 |
| 7226 91 90 | 7227 90 10 | 7228 20 30 | 7228 80 90 | 7302 90 10 |

ALLEGATO II

7201 10 11
7201 10 19
7201 10 30
7201 10 90
7201 20 00
7201 30 10
7201 30 90
7201 40 00

ALLEGATO III

Prodotti e regioni indicati come eccezioni nell'articolo 7 del protocollo CECA

Prodotti

2601 11 00

2601 12 00

2602 00 00

2619 00 10

2701 11 00

2701 11 90

2701 12 10

2701 12 90

2701 19 00

2701 20 00

2702 10 00

2702 20 00

2704 00 19

2704 00 30

Regioni

Tutte le regioni:

— della Repubblica federale di Germania,

— del Regno di Spagna.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROTOCOLLO N. 3

dell'accordo interinale concernente gli scambi tra la Polonia e la Comunità di prodotti agricoli trasformati non contemplati dall'allegato II del trattato CEE

Articolo 1

1. La Comunità accorda le concessioni tariffarie figuranti nell'allegato I per i prodotti agricoli trasformati originari della Polonia. Tuttavia, per le merci figuranti nell'allegato II, le riduzioni degli elementi mobili sono accordate nei limiti delle quantità ivi stabilite dalla Comunità.

A partire dal 1995 la Polonia accorderà per i prodotti agricoli trasformati originari della Comunità di cui all'allegato III le concessioni tariffarie stabilite in conformità del presente protocollo.

2. Il Consiglio di associazione può :

— ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo,

— aumentare le quantità di prodotti agricoli trasformati che beneficiano delle concessioni tariffarie stabilite dal presente protocollo.

3. Il Consiglio di associazione può sostituire le concessioni di cui al paragrafo 1 con un regime di importi compensativi, senza limitazioni quantitative, definito tenendo conto delle disparità di prezzo constatate sui mercati della Comunità e della Polonia per i prodotti agricoli che entrano nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo. Esso stabilisce l'elenco delle merci soggette a detti importi, nonché l'elenco dei prodotti di base, ed adotta, a tal fine, le modalità generali di applicazione.

Articolo 2

Ai sensi degli articoli seguenti s'intende per:

-- «merci», i prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo,

-- «elemento agricolo dell'imposizione», la parte dell'imposizione corrispondente alle quantità di prodotti agricoli incorporati e dedotta dall'imposizione applicabile a questi prodotti quando vengano importati tal quali,

-- «elemento non agricolo dell'imposizione», la parte dell'imposizione ottenuta deducendo dall'imposizione totale l'elemento agricolo dell'imposizione,

— «prodotti di base», i prodotti agricoli che si considerano entrati nella fabbricazione delle merci ai sensi del regolamento (CEE) n. 3033/80,

— «importi di base», l'importo calcolato per un prodotto di base conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3033/80 e che serve a determinare l'elemento mobile applicabile ad una merce particolare, conformemente a questo stesso regolamento.

Articolo 3

1. A partire dall'entrata in vigore dell'accordo la Comunità sopprime gradualmente l'elemento non agricolo dell'imposizione, secondo le scadenze figuranti nell'allegato I.

2. Per le merci per le quali l'allegato I prevede un elemento mobile (MOB), quest'ultimo è uguale a quello applicabile nei confronti dei paesi terzi.

3. Per le merci per le quali l'allegato I prevede un elemento mobile ridotto (MOBR), quest'ultimo è calcolato riducendo del 20 %, nel 1992, del 40 % nel 1993 e del 60 % a partire dal 1994 gli importi di base per i prodotti di base per i quali è accordata una riduzione del prelievo e riducendo rispettivamente del 10 %, 20 % e 30 % l'importo di base per gli altri prodotti di base. Questa riduzione dell'elemento mobile è accordata unicamente nei limiti dei contingenti tariffari stabiliti nell'allegato II; per le quantità eccedenti tali contingenti tariffari viene ripristinato l'elemento mobile applicabile nei confronti di qualsiasi paese terzo.

4. Gli elementi mobili sono sostituiti da elementi mobili ridotti per le merci aggiunte all'allegato III secondo la procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 4

1. La Polonia determina, anteriormente al 1° luglio 1994, l'elemento agricolo dell'imposizione delle merci di cui all'allegato III sulla base dei dazi applicabili nel 1994 all'importazione dei prodotti agricoli di base originari della Comunità che si considerano entrati nella fabbricazione di tali merci. Essa comunica queste informazioni alla commissione mista.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. I dazi che la Polonia applicherà alle merci di cui all'allegato III dall'entrata in vigore dell'accordo fino al 31 dicembre 1994 sono quelli in vigore il 29 febbraio 1992; tuttavia, se in seguito alle riforme della politica agraria polacca l'incidenza dell'elemento agricolo dell'imposizione definita all'articolo 2 dovesse aumentare, la Polonia provvede a darne comunicazione al Consiglio di associazione che può accettare l'aumento del dazio in causa fino alla concorrenza di tale incidenza.

3. La Polonia riduce gradualmente l'imposizione applicabile alle merci di cui all'allegato III secondo le sca-

denze stabilite dal Consiglio di associazione. La soppressione dell'elemento non agricolo dell'imposizione sarà attuata entro il 1° gennaio 1999. La riduzione dell'elemento agricolo dell'imposizione sarà stabilita dal Consiglio di associazione sulla base delle concessioni applicabili ai prodotti di base.

Articolo 5

Le riduzioni degli elementi mobili, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, si applicano unicamente a partire dal 1° maggio 1992.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione nella Comunità di merci originarie dalla Polonia

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquote di dazio | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| | | di base | all'entrata in vigore | dopo un anno | finale | applicabile dopo anni (*) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 0403 | Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: | | | | | |
| 0403 10 | - Iogurt: | | | | | |
| da 0403 10 51 a 99 | -- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao | 13 + MOB | 6,5 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 1 |
| 0403 90 | - altri: | | | | | |
| da 0403 90 71 a 99 | -- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao | 13 + MOB | 6,5 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 1 |
| 1517 | Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516: | | | | | |
| 1517 10 | - Margarina, esclusa la margarina liquida: | | | | | |
| 1517 10 10 | -- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % | 13 + MOB | 6,5 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 1 |
| 1517 90 | - altri: | | | | | |
| 1517 90 10 | -- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore o uguale a 15 % | 13 + MOB | 6,5 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 1 |
| 1704 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco): | | | | | |
| 1704 10 | - Gomme da masticare (Chewing-gum), anche rivestite di zucchero: | | | | | |
| 1704 10 11 19 | -- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) | 2 + MOB MAX 23 | 0 + MOBR MAX 23 | 0 + MOBR MAX 23 | 0 + MOBR MAX 23 | 0 |
| 1704 10 91 99 | -- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) | 2 + MOB MAX 18 | 0 + MOBR MAX 18 | 0 + MOBR MAX 18 | 0 + MOBR MAX 18 | 0 |

(*) Numero di anni dopo di che verrà applicata l'aliquota di dazio definitiva.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----------------------|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----|
| 1704 90 10 | --- Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 1704 90 30 | --- Preparazione detta «cioccolato bianco» | 4+MOB MAX 27+ AD S/Z | 2+MOBR MAX 27+ AD S/Z | 0+MOBR MAX 27+ AD S/Z | 0+MOBR MAX 27+ AD S/Z | 1 |
| da 1704 90 51 a 99 | --- altri | 6+MOB MAX 27+ AD S/Z | 3+MOB MAX 27+ AD S/Z | 0+MOB MAX 27+ AD S/Z | 0+MOB MAX 27+ AD S/Z | 1 |
| tranne 1704 90 55 | | 6+MOB MAX 27+ AD S/Z | 3+MOBR MAX 27+ AD S/Z | 0+MOBR MAX 27+ AD S/Z | 0+MOBR MAX 27+ AD S/Z | 1 |
| 1803 | Pasta di cacao, anche sgrassata | 11 | 8,8 | 6,6 | 0 | 4 |
| 1804 00 00 | Burro, grasso e olio di cacao | 8 | 6,4 | 4,8 | 0 | 4 |
| 1805 00 00 | Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | 9 | 7,2 | 5,4 | 0 | 4 |
| 1806 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: | | | | | |
| 1806 10 | - Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: | | | | | |
| 1806 10 10 | --- non contenente o contenente, in peso meno di 65 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio: | | | | | |
| | ---- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio inferiore o uguale a 5 %: | | | | | |
| | ----- dolcificato esclusivamente con aggiunta di saccarosio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ----- altri | 10 | 8 | 6 | 0 | 4 |
| | ---- altri: | | | | | |
| | ----- dolcificati esclusivamente con aggiunta di saccarosio | 3+MOB | 0+MOB | 0+MOB | 0+MOB | 0 |
| | ----- altri | 10+MOB | 5+MOB | 0+MOB | 0+MOB | 1 |
| 1806 10 30 | --- aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %: | | | | | |
| | ---- dolcificati esclusivamente con aggiunta di saccarosio | 3+MOB | 0+MOB | 0+MOB | 0+MOB | 0 |
| | ---- altri | 10+MOB | 5+MOB | 0+MOB | 0+MOB | 1 |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----------------------|---|----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----|
| 1806 10 90 | --- aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %: | | | | | |
| | ---- dolcificati esclusivamente con aggiunta di saccarosio | 3+MOB | 0+MOB | 0+MOB | 0+MOB | 0 |
| | ---- altri | 10+MOB | 5+MOB | 0+MOB | 0+MOB | 1 |
| 1806 20 | -- altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polvere, granuli e forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg: | | | | | |
| 1806 20 10 | -- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 % | 9+MOB MAX 27+ AD S/Z | 4,5+MOB MAX 27+ AD S/Z | 0+MOB MAX 27+ AD S/Z | 0+MOB MAX 27+ AD S/Z | 1 |
| 1806 20 30 | -- aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 % | 9+MOB MAX 27+ AD S/Z | 4,5+MOB MAX 27+ AD S/Z | 0+MOB MAX 27+ AD S/Z | 0+MOB MAX 27+ AD S/Z | |
| | --- altre: | | | | | |
| 1806 20 50 | ---- aventi tenore in peso di burro di cacao uguale o superiore a 18 % | 9+MOB MAX 27+ AD S/Z | 4,5+MOB MAX 27+ AD S/Z | 0+MOB MAX 27+ AD S/Z | 0+MOB MAX 27+ AD S/Z | 1 |
| 1806 20 70 | ---- Preparazioni dette «Chocolate milk crumb» | 19+MOB | 12,7+MOB | 6,3+MOB | 0+MOB | 2 |
| 1806 20 90 | ---- altre | 9+MOB MAX 27+ AD S/Z | 4,5+MOB MAX 27+ AD S/Z | 0+MOB MAX 27+ AD S/Z | 0+MOB MAX 27+ AD S/Z | 1 |
| | -- altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini: | | | | | |
| 1806 31 | --- ripiene | 9+MOB MAX 27+ AD S/Z | 4,5+MOB MAX 27+ AD S/Z | 0+MOB MAX 27+ AD S/Z | 0+MOB MAX 27+ AD S/Z | 1 |
| 1806 32 | --- non ripiene | 9+MOB MAX 27+ AD S/Z | 4,5+MOB MAX 27+ AD S/Z | 0+MOB MAX 27+ AD S/Z | 0+MOB MAX 27+ AD S/Z | 1 |
| 1806 90 | --- altre: | | | | | |
| da 1806 90 11 a 39 | --- Cioccolato e prodotti di cioccolata | 9+MOB MAX 27+ AD S/Z | 4,5+MOB MAX 27+ AD S/Z | 0+MOB MAX 27+ AD S/Z | 0+MOB MAX 27+ AD S/Z | 1 |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|------------|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----|
| 1806 90 50 | -- Prodotti a base di zucchero e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao | 9+MOB MAX 27+ AD S/Z | 4,5+MOB MAX 27+ AD S/Z | 0+MOB MAX 27+ AD S/Z | 0+MOB MAX 27+ AD S/Z | 1 |
| 1806 90 60 | -- Pasta da spalmare contenente cacao: | | | | | |
| | --- in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg | 12+MOB MAX 27+ AD S/Z | 6+MOB MAX 27+ AD S/Z | 0+MOB MAX 27+ AD S/Z | 0+MOB MAX 27+ AD S/Z | 1 |
| | --- altre | 12+MOB MAX 27+ AD S/Z | 6+MOB MAX 27+ AD S/Z | 0+MOB MAX 27+ AD S/Z | 0+MOB MAX 27+ AD S/Z | 1 |
| 1806 90 70 | -- Preparazioni per bevande, contenenti cacao | 12+MOB MAX 27+ AD S/Z | 6+MOB MAX 27+ AD S/Z | 0+MOB MAX 27+ AD S/Z | 0+MOB MAX 27+ AD S/Z | 1 |
| 1806 90 90 | -- altre | 12+MOB MAX 27+ AD S/Z | 6+MOB MAX 27+ AD S/Z | 0+MOB MAX 27+ AD S/Z | 0+MOB MAX 27+ AD S/Z | 1 |
| 1901 | Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso non nominate né comprese altrove: | | | | | |
| 1901 10 00 | - Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto | 0+MOB | 0+MOB | 0+MOB | 0+MOB | 0 |
| 1901 20 | - Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 | 0+MOB | 0+MOB | 0+MOB | 0+MOB | 0 |
| 1901 90 | - altri: | | | | | |
| | --- Estratti di malto: | | | | | |
| 1901 90 11 | --- aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 % | 8+MOB | 4+MOB | 0+MOB | 0+MOB | 1 |
| 1901 90 19 | --- altri | 8+MOB | 4+MOB | 0+MOB | 0+MOB | 1 |
| 1901 90 90 | --- altri: | | | | | |
| | --- Preparazioni a base di farina di legumi da granella in forma di dischi essiccati al sole o pasta nota con nome di «papad» | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | --- altre | 0+MOB | 0+MOB | 0+MOB | 0+MOB | 0 |
| 1902 | Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure alimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: | | | | | |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----|
| | - Paste alimentari, non cotte né farcite né altrimenti preparate: | | | | | |
| 1902 11 | -- contenenti uova | 12+MOB | 6+MOBR | 0+MOBR | 0+MOBR | 1 |
| 1902 19 | -- altre | 12+MOB | 6+MOBR | 0+MOBR | 0+MOBR | 1 |
| 1902 20 | - Paste alimentari farcite, anche cotte o altrimenti preparate: | | | | | |
| 1902 20 91 a 99 | -- altre | 13+MOB | 7,5+MOBR | 0+MOBR | 0+MOBR | 1 |
| 1902 30 | - altre paste alimentari | 10+MOB | 5+MOBR | 0+MOBR | 0+MOBR | 1 |
| 1902 40 | - Cuscus: | | | | | |
| 1902 40 10 | -- non preparato | 12+MOB | 6+MOBR | 0+MOBR | 0+MOBR | 1 |
| 1902 40 90 | -- altro | 10+MOB | 5+MOBR | 0+MOBR | 0+MOBR | 1 |
| 1903 | Tapioca e suoi sucedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili: | | | | | |
| | - Succedanei di tapioca e di sago preparati a partire da patate o da altre fecole | 10+MOB | 5+MOBR | 0+MOBR | 0+MOBR | 1 |
| | - altri | 2+MOB | 0+MOBR | 0+MOBR | 0+MOBR | 0 |
| 1904 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani precotti o altrimenti preparati): | | | | | |
| 1904 10 | - Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura | 0+MOB | 0+MOB | 0+MOB | 0+MOB | 0 |
| 1904 90 | - altri: | | | | | |
| | -- Riso | 3+MOB | 0+MOB | 0+MOB | 0+MOB | 0 |
| | -- altri | 2+MOB | 0+MOB | 0+MOB | 0+MOB | 0 |
| 1905 | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili; | | | | | |
| 1905 10 | - Pane croccante detto «Knäckebrot» | 0+MOB MAX 24+ AD D/Z | 0+MOB MAX 24+ AD S/Z | 0+MOB MAX 24+ AD S/Z | 0+MOB MAX 24+ AD S/Z | 0 |
| 1905 20 | - Pane con spezie (panpepato) | 0+MOB | 0+MOB | 0+MOB | 0+MOB | 0 |
| ex 1905 30 | - Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini: | | | | | |
| da 1905 30 11 a 59 e 99 | -- altri: | 13+MOB MAX 35+ AD S/Z | 6,5+MOB MAX 35+ AD S/Z | 0+MOB MAX 35+ AD S/Z | 0+MOB MAX 35+ AD S/Z | 1 |
| | --- Cialde e cialdini: | | | | | |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----|
| 1905 30 91 | ---- salate, anche ripiene | 13+MOB MAX 30+ AD F/M | 6,5+MOB MAX 30+ AD F/M | 0+MOB MAX 30+ AD F/M | 0+MOB MAX 30+ AD F/M | 1 |
| 1905 40 | -- Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati | 4+MOB | 2+MOB | 0+MOB | 0+MOB | 1 |
| 1905 90 | -- altri: | | | | | |
| 1905 90 10 | --- Pane azimo (mazoth) | 0+MOB MAX 20+ AD F/M | 0+MOB MAX 20+ AD F/M | 0+MOB MAX 20+ AD F/M | 0+MOB MAX 20+ AD F/M | 0 |
| 1905 90 20 | --- Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili | 0+MOB | 0+MOB | 0+MOB | 0+MOB | 0 |
| | --- altri: | | | | | |
| 1905 90 30 | ---- Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 % in peso sulla materia secca | 4+MOB | 0+MOB | 0+MOB | 0+MOB | 0 |
| 1905 90 40 | ---- Cialde e cialdini aventi un tenore di umidità superiore a 10 % | 13+MOB MAX 30+ AD F/M | 6,5+MOB MAX 30+ AD F/M | 0+MOB MAX 30+ AD F/M | 0+MOB MAX 30+ AD F/M | 1 |
| 1905 90 45 e 55 | ---- Biscotti; prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati | 13+MOB MAX 30+ AD F/M | 6,5+MOB MAX 30+ AD F/M | 0+MOB MAX 30+ AD F/M | 0+MOB MAX 30+ AD F/M | 1 |
| | --- altri: | | | | | |
| 1905 90 60 | ---- con aggiunta di dolcificanti | 13+MOB MAX 35+ AD S/Z | 6,5+MOB MAX 35+ AD S/Z | 0+MOB MAX 35+ AD S/Z | 0+MOB MAX 35+ AD S/Z | 1 |
| 1905 90 90 | ---- altri | 13+MOB MAX 30+ AD F/M | 6,5+MOB MAX 30+ AD F/M | 0+MOB MAX 30+ AD F/M | 0+MOB MAX 30+ AD F/M | 1 |
| 2001 | Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico: | | | | | |
| 2001 90 | -- altri: | | | | | |
| 2001 90 40 | -- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % | 13+MOB | 6,5+MOBR | 0+MOBR | 0+MOBR | 1 |
| 2004 | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati: | | | | | |
| 2004 10 | -- Patate: | | | | | |
| | --- altre: | | | | | |
| 2004 10 91 | ---- sotto forma di farina, semolino o fiocchi | 11+MOB | 5,5+MOBR | 0+MOBR | 0+MOBR | 1 |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|------------|--|--------|----------|--------|--------|-----|
| 2005 | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati: | | | | | |
| 2005 20 | - Patate: | | | | | |
| 2005 20 10 | --- sotto forma di farina, semolino o fiocchi | 11+MOB | 5,5+MOBR | 0+MOBR | 0+MOBR | 1 |
| 2008 | Fruita ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcoole, non nominate né comprese altrove: | | | | | |
| | - Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro: | | | | | |
| 2008 11 | --- Arachidi: | | | | | |
| 2008 11 10 | ---- Burro di arachidi | 20 | 14,1 | 8,2 | 8,2 | 1 |
| | - altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19: | | | | | |
| 2008 91 00 | --- Cuori di palma | 7 | 7 | 7 | 7 | — |
| 2008 99 | --- altri: | | | | | |
| | ---- senza aggiunta di alcoole: | | | | | |
| | ----- senza aggiunta di zuccheri: | | | | | |
| 2008 99 91 | ----- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % | 13+MOB | 6,5+MOBR | 0+MOBR | 0+MOB | 1 |
| 2101 | Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri sucedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: | | | | | |
| 2101 10 | - Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: | | | | | |
| | --- Preparazioni: | | | | | |
| 2101 10 99 | ---- altri | 13+MOB | 6,5+MOBR | 0+MOBR | 0+MOBR | 1 |
| 2101 20 | - Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate: | | | | | |
| 2101 20 10 | -- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido fecola: | | | | | |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|------------|--|--------|----------|--------|--------|-----|
| | --- Preparazioni a base di tè o di mate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | --- altri | 6 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 0 |
| 2101 20 90 | -- altri | 13+MOB | 6,5+MOBR | 0+MOBR | 0+MOBR | 1 |
| 2101 30 | - Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: | | | | | |
| | -- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè: | | | | | |
| 2101 30 11 | --- Cicoria torrefatta | 18 | 12,9 | 7,7 | 7,7 | 1 |
| 2101 30 19 | --- altri | 2+MOB | 0+MOBR | 0+MOBR | 0+MOBR | 0 |
| | -- Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè: | | | | | |
| 2101 30 91 | --- di cicoria torrefatta | 22 | 15,3 | 8,6 | 8,6 | 1 |
| 2101 30 99 | --- altri | 2+MOB | 0+MOBR | 0+MOBR | 0+MOBR | 0 |
| 2102 | Lieviti (vivi o morti); altri microorganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati: | | | | | |
| 2102 10 | - Lieviti vivi: | | | | | |
| 2102 10 10 | -- Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura) | 8 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 0 |
| 2102 10 90 | -- altri | 10 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 0 |
| 2102 20 | - Lieviti morti; altri microorganismi monocellulari morti: | | | | | |
| | -- Lieviti morti: | | | | | |
| 2102 20 11 | --- in tavolette, cubi o presentazione simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 2102 30 00 | - Lieviti in polvere preparati | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 2103 | Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: | | | | | |
| 2103 10 | - Salsa di soia: | | | | | |
| | --- a base di olio vegetale | 12 | 8,2 | 4,4 | 4,4 | 1 |
| | --- altra | 5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 0 |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|------------|---|--|--|--|--|-----|
| 2103 20 | - Salsa «ketchup» ed altre salse al pomodoro: | | | | | |
| | --- Salse a base di purea di pomodoro | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| | --- altre | 16 | 11,5 | 7 | 7 | 1 |
| 2103 30 | - Farina di senapa e senapa preparata: | | | | | |
| 2103 30 90 | --- Senapa preparata | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0 |
| 2103 90 | - altri: | | | | | |
| 2103 90 90 | --- altri: | | | | | |
| | ---- contenenti pomodoro: | | | | | |
| | ----- a base di olio vegetale | 7 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 0 |
| | ----- altri | 12 | 9 | 5,9 | 5,9 | 1 |
| | ---- altri: | | | | | |
| | ----- a base di olio vegetale | 12 | 9 | 5,9 | 5,9 | 1 |
| | ----- altri | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 2105 | Gelati, anche contenenti cacao | 12+MOB MAX 27+ AD S/Z | 6+MOB MAX 27+ AD S/Z | 0+MOB MAX 27+ AD S/Z | 0+MOB MAX 27+ AD S/Z | 1 |
| 2106 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: | | | | | |
| 2106 10 | - Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate | | | | | |
| 2106 10 10 | --- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola | 20 | 14,1 | 8,2 | 8,2 | 1 |
| 2106 10 90 | --- altri | 13+MOB | 6,5+MOB | 0+MOB | 0+MOB | 1 |
| 2106 90 | - altre: | | | | | |
| 2106 90 10 | --- Preparazioni dette «fondute» | 13+MOB MAX 35 Ecu/ 100 kg/ netti | 6,5+MOBR MAX 30 Ecu/ 100 kg/ netti | 0+MOBR MAX 25 Ecu/ 100 kg/ netti | 0+MOBR MAX 25 Ecu/ 100 kg/ netti | 1 |
| 2106 90 91 | --- altre: | | | | | |
| | ---- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola | | | | | |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------|-----|
| ex 2106 90 91 | ----- Prodotti idrolizzati di proteine; autolisati di lievito | 20 | 14,8 | 9,6 | 4,4 | 2 |
| ex 2106 90 91 | ----- altri | 20 | 14,8 | 9,6 | 4,4 | 2 |
| 2106 90 99 | ----- altri | 13+MOB | 6,5+MOB | 0+MOB | 0+MOB | 1 |
| 2203 | Birra di malto | 14 | 10 | 7 | 7 | 1 |
| 2205 | Vermut ed altri vini di uve fresche prepara- ti con piante o con sostanze aromati- che: | | | | | |
| 2205 10 | -- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 l: | | | | | |
| 2205 10 10 | -- con titolo alcolometrico effettivo in- feriore o uguale a 18 % vol | 17 Ecu/hl | 13,6 Ecu/hl | 10,2 Ecu/hl | 0 | 4 |
| | -- con titolo alcolometrico effettivo su- periore a 18 % vol | 1,4 Ecu/% vol/hl+ 10 Ecu/hl | 1,1 Ecu/% vol/hl+ 8 Ecu/hl | 0,8 Ecu/% vol/hl+ 6 Ecu/hl | 0 | 4 |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO II

Contingenti tariffari applicabili all'importazione nella Comunità di merci originarie della Polonia per le quali è concessa una riduzione dell'elemento mobile, conformemente all'articolo 3, paragrafo 3

| Codice NC | Designazione delle merci | Quantità 1 000 kg. | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | 1992 (1990 x 1,1) | 1993 (1990 x 1,2) | 1994 (1990 x 1,3) | 1995 (1990 x 1,4) | 1996 ed oltre (1990 x 1,5) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 0403 | Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: | | | | | |
| 0403 10 | - Iogurt: | | | | | |
| da 0403 10 51 a 99 | -- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 0403 90 | - altri: | | | | | |
| da 0403 90 71 a 99 | -- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao | | | | | |
| 1517 | Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516; | | | | | |
| 1517 10 | - Margarina, esclusa la margarina liquida: | | | | | |
| 1517 10 10 | -- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1517 90 | - altre: | | | | | |
| 1517 90 10 | -- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore o uguale a 15 % | | | | | |
| 1704 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco); | 3 030 | 3 300 | 3 570 | 3 850 | 4 120 |
| 1806 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao | 1 530 | 1 670 | 1 810 | 1 950 | 2 090 |
| 1901 | Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove: | | | | | |
| 1901 10 00 | - Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1901 20 | - Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 | 180 | 190 | 210 | 230 | 240 |
| 1901 90 | -- altri | 1 170 | 1 280 | 1 390 | 1 490 | 1 600 |
| 1902 | Paste alimentari, anche con o fardite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato | 260 | 280 | 310 | 330 | 350 |
| 1903 | Tapioca e suoi sucedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciatura o forme simili | 29 | 32 | 34 | 37 | 39 |
| 1904 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati | 95 | 105 | 110 | 120 | 130 |
| 1905 | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili | 1 120 | 1 220 | 1 330 | 1 430 | 1 530 |
| 2001 | Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico: | | | | | |
| 2001 90 | -- altri: | | | | | |
| 2001 90 40 | ---- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % | | | | | |
| 2004 | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati: | | | | | |
| 2004 10 | -- Patate: | | | | | |
| | -- Altre: | | | | | |
| 2004 10 91 | ---- sotto forma di farina, semolino o fiocchi | | | | | |
| 2005 | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati: | | | | | |
| 2005 20 | -- Patate: | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 |
| 2005 20 10 | -- sotto forma di farina, semolino o fiocchi | | | | | |
| 2008 | Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcoole, non nominate né comprese altrove: | | | | | |
| | -- Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro: | | | | | |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|--------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2008 11 | -- Arachidi: | | | | | |
| 2008 11 10 | --- Burro di arachidi | | | | | |
| | - altri, compresi i miscugli diversi da quelli di cui alla voce 2008 19: | | | | | |
| 2008 91 00 | -- Cuori di palma | | | | | |
| 2008 99 | -- altri: | | | | | |
| | ---- senza aggiunta di alcole: | | | | | |
| | ----- senza aggiunta di zuccheri: | | | | | |
| 2008 99 91 | ----- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % | | | | | |
| 2101 | Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di caffè, tè o mate: cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: | | | | | |
| 2101 10 | - Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: | | | | | |
| | -- Preparazioni: | | | | | |
| 2101 10 99 | --- altri | | | | | |
| 2101 20 | - Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2101 30 | - Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| 2105 | Gelati, anche contenenti cacao | 46 | 50 | 55 | 59 | 63 |
| 2106 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: | | | | | |
| 2106 10 | - Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate | 130 | 140 | 160 | 170 | 180 |
| ex 2106 90 | - altri | 400 | 430 | 470 | 500 | 540 |
| 2202 | Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 | | | | | |
| da 2202 91 a 99 | - altre | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO III

| | |
|------------|------------|
| 0403 10 51 | 1902 30 90 |
| 0403 10 53 | 1902 40 10 |
| 0403 10 59 | 1902 40 90 |
| 0403 10 91 | 1903 00 00 |
| 0403 10 93 | |
| 0403 10 99 | |
| 0403 90 71 | 2001 90 30 |
| 0403 90 73 | 2001 90 40 |
| 0403 90 79 | 2004 90 10 |
| 0403 90 91 | 2008 11 10 |
| 0403 90 93 | 2008 91 00 |
| 0403 90 99 | 2008 99 85 |
| | 2008 99 91 |
| 0710 40 00 | |
| 0711 90 30 | 2101 10 11 |
| | 2101 10 19 |
| 1302 31 00 | 2101 10 91 |
| | 2101 10 99 |
| 1704 10 11 | 2101 20 10 |
| 1704 10 19 | 2101 20 90 |
| 1704 10 91 | 2101 30 11 |
| 1704 10 99 | 2101 30 19 |
| 1704 90 30 | 2101 30 91 |
| 1704 90 55 | 2101 30 99 |
| | 2102 10 10 |
| 1803 10 00 | 2102 10 31 |
| 1803 20 00 | 2102 10 39 |
| 1804 00 00 | 2102 10 90 |
| 1805 00 00 | 2102 20 11 |
| | 2102 20 19 |
| | 2102 20 90 |
| 1902 11 10 | 2102 30 00 |
| 1902 11 90 | 2103 10 00 |
| 1902 19 11 | 2106 90 10 |
| 1902 19 19 | |
| 1902 19 90 | |
| 1902 20 91 | 2203 00 10 |
| 1902 20 99 | 2203 00 90 |
| 1902 30 10 | 2205 10 10 |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROTOCOLLO N. 4

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

TITOLO I

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 1

Criteri di origine

Ai fini dell'applicazione dell'accordo e fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente protocollo, sono considerati:

1) prodotti originari della Comunità:

- a) i prodotti che sono totalmente ottenuti nella Comunità;
- b) i prodotti che sono ottenuti nella Comunità e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente protocollo, sono originari della Polonia;

2) prodotti originari della Polonia:

- a) i prodotti che sono totalmente ottenuti in Polonia;
- b) i prodotti che sono ottenuti in Polonia e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente protocollo, sono originari della Comunità.

Articolo 2

Cumulo e attribuzione dell'origine

1. Nella misura in cui gli scambi tra la Comunità, l'Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca, in appresso denominata «RFCS», da un lato, e tra la Polonia e i suddetti due paesi, dall'altro, nonché tra ciascuno di questi paesi fra di loro sono disciplinati da accordi contenenti norme identiche a quelle del presente protocollo, si considerano parimenti:

A. prodotti originari della Comunità: i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che, dopo essere stati esportati dalla Comunità, non abbiano subito lavorazioni o trasformazioni in Ungheria o nella RFCS, ovvero vi abbiano subito lavorazioni o trasformazioni insufficienti a classificarli come prodotti originari dell'uno o dell'altro dei suddetti paesi ai sensi delle disposizioni corrispondenti a quelle dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) o paragrafo 2, lettera b) del presente protocollo che figurano negli accordi di cui sopra;

B. prodotti originari della Polonia: i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che, dopo essere stati esportati dalla Polonia, non abbiano subito lavorazioni o trasformazioni in Ungheria o nella RFCS ovvero vi abbiano subito lavorazioni o trasformazioni insufficienti a classificarli come prodotti originari dell'uno o dell'altro dei suddetti paesi ai sensi delle disposizioni corrispondenti a quelle dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), o paragrafo 2, lettera b) del presente protocollo, che figurano negli accordi di cui sopra.

2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b) e alle disposizioni del precedente paragrafo 1, e purché siano comunque soddisfatte tutte le condizioni ivi previste, i prodotti ottenuti rimangono originari rispettivamente della Comunità o della Polonia solo se il valore dei prodotti messi in opera, originari della Comunità o della Polonia, rappresenta la percentuale più elevata del valore dei prodotti ottenuti. Negli altri casi, questi ultimi prodotti sono considerati come prodotti originari del paese in cui il valore aggiunto realizzato rappresenta la percentuale più elevata del loro valore.

Per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei prodotti incorporati originari di un altro dei paesi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 3

Prodotti totalmente ottenuti

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 lettera a), sono considerati «totalmente ottenuti» nella Comunità o in Polonia:

- a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati;
- e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;
- g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);
- h) gli articoli fuori uso a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al ricupero di materie prime;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).
2. L'espressione «loro navi» di cui al paragrafo 1, lettera f) si applica soltanto nei confronti delle navi:
- che sono immatricolate o registrate in Polonia o in uno Stato membro della Comunità,
 - che battono bandiera della Polonia o di uno Stato membro della Comunità,
 - che appartengono almeno per metà a cittadini della Polonia o di Stati membri della Comunità o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati o in Polonia, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini della Polonia o di Stati membri della Comunità e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a tali Stati, alla Polonia, a loro enti pubblici o cittadini,
 - il cui stato maggiore è interamente composto di cittadini della Polonia o di Stati membri della Comunità,

— e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini della Polonia o di Stati membri della Comunità.

3. Le espressioni «la Polonia» e «la Comunità» comprendono anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunità o della Polonia.

Le navi operanti in alto mare, comprese le «navi-officina» a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio della Comunità o della Polonia, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 4

Prodotti sufficientemente lavorati

1. Ai fini dell'articolo 1, i materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Nel presente protocollo, per «capitoli» e «voci» s'intendono i capitoli e le voci doganali (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il «sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci» (qui di seguito denominato «sistema armonizzato» o SA).

Per «classificato» s'intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce doganale.

2. Per i prodotti citati nelle colonne 1 e 2 della lista di cui all'allegato II, le condizioni stabilite per detti prodotti nella colonna 3 si applicano in luogo della regola di cui al paragrafo 1.

- a) Quando, nell'elenco dell'allegato II, viene applicata una regola percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto nella Comunità o in Polonia, il valore aggiunto mediante la lavorazione o la trasformazione corrisponde alla differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto e il valore dei materiali importati da paesi terzi nella Comunità o in Polonia.
- b) Nell'elenco di cui all'allegato II, per «valore» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati, o — qualora esso non sia noto né verificabile — il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente paragrafo si applica *mutatis mutandis* quando è necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati.

- c) Nell'elenco di cui all'allegato II, per «prezzo franco fabbrica» s'intende il prezzo pagato per il prodotto ottenuto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché includa il valore di tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione, dedotte le imposte interne rimborsate o rimborsabili quando il prodotto ottenuto è esportato.
- d) Per «valore in dogana» s'intende quello definito conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, firmato a Ginevra il 12 aprile 1979.
3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale:
- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
- c) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli;
- ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette o altri segni distintivi similari;
- e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o della Polonia;
- f) la semplice riunione di parti di oggetti allo scopo di formare un oggetto completo;

g) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f);

h) la macellazione degli animali.

*Articolo 5***Elementi neutri**

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o della Polonia, non ha rilevanza il fatto che l'energia elettrica, il combustibile, gli impianti, le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto oppure tutti i materiali e prodotti utilizzati durante la fabbricazione che non entrano e non erano destinati a entrare nella composizione finale del prodotto siano o meno originari di paesi terzi.

*Articolo 6***Accessori, pezzi di ricambio e utensili**

Gli accessori, pezzi di ricambio e utensili che vengono consegnati con un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo e fanno parte della sua normale attrezzatura e il cui prezzo è compreso in quello di questi ultimi o non è fatturato a parte sono considerati un tutto unico con il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo considerato.

*Articolo 7***Assortimenti**

Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato sono considerati originari a condizione che tutti gli articoli che entrano nella loro composizione siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di articoli originari e non originari è considerato originario nel suo insieme, a condizione che il valore degli articoli non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

*Articolo 8***Trasporto diretto**

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti o ai materiali trasportati dal territorio della Comunità in quello della Polonia ovvero, quando si applica l'articolo 2, dell'Ungheria o della RFCS, e viceversa, senza attraversare altri territori. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari della Polonia o della Comunità in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quello della Comunità e della Polonia, ovvero, quando si applica l'articolo 2, dell'Ungheria o della RFCS, all'oc-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

correnza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi abbiano subito altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico od operazioni destinate a garantire la buona conservazione.

2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorità doganali competenti presentando:

a) un documento di trasporto unico rilasciato nel paese di esportazione per l'attraversamento del paese di transito;

b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

— una descrizione esatta delle merci,

— la data di scarico e ricarico delle merci o, eventualmente, del loro imbarco e sbarco, con l'indicazione delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati,

— la certificazione delle condizioni in cui si è effettuata la sosta delle merci nel paese di transito;

c) o, in assenza dei documenti suddetti, qualsiasi documento probatorio.

*Articolo 9***Clausola territoriale**

Le condizioni stabilite nel presente titolo, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nel territorio della Comunità o della Polonia fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 2.

Gli eventuali prodotti originari esportati dalla Comunità o dalla Polonia verso un altro paese e reimportati sono considerati, fatte salve le pertinenti disposizioni dell'articolo 2, non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

— che le merci di ritorno sono le stesse che erano state esportate, e

— che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie alla loro conservazione in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione.

TITOLO II

PROVA DELL'ORIGINE

*Articolo 10***Certificato di circolazione EUR.1**

Il carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, viene dimostrato mediante un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III.

*Articolo 11***Normale procedura di rilascio dei certificati**

1. Il certificato EUR.1 viene rilasciato solo su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, sul modulo il cui modello figura all'allegato III del presente protocollo, che deve essere compilato conformemente allo stesso.

Le autorità doganali dello Stato di esportazione conservano per almeno due anni le domande di certificati EUR.1.

2. L'esportatore, o il suo rappresentante, presenta con la domanda di certificato EUR.1 ogni utile documento giustificativo, atto a fornire la prova che le merci da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato EUR.1.

L'esportatore si impegna a presentare, su richiesta delle autorità competenti, tutte le giustificazioni supplementari che le medesime ritengano necessarie per accertare l'esattezza del carattere originario delle merci ammissibili al regime preferenziale, nonché da accettare qualsiasi controllo della propria contabilità e del processo di fabbricazione delle merci da parte delle suddette autorità.

L'esportatore è tenuto a conservare per almeno due anni i documenti giustificativi di cui al presente paragrafo.

3. Il certificato EUR.1 può essere rilasciato solo se è idoneo a costituire titolo giustificativo per l'applicazione dell'accordo.

4. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità economica europea se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 del presente protocollo. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della Polonia se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Polonia ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del presente protocollo.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. Qualora si applichino le disposizioni di cumulo dell'articolo 1 o dell'articolo 2, le autorità doganali degli Stati membri della Comunità o della Polonia sono abilitate a rilasciare i certificati EUR.1 secondo le condizioni fissate dal presente protocollo, se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari ai sensi del presente protocollo e purché le merci a cui i certificati EUR.1 si riferiscono si trovino nella Comunità o in Polonia.

In questi casi, il rilascio dei certificati EUR.1 è subordinato alla presentazione della prova dell'origine precedentemente rilasciata o compilata, che deve essere conservata per almeno due anni dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.

6. Poiché il certificato EUR.1 costituisce il titolo giustificativo per l'applicazione del regime tariffario e di contingentamento preferenziale previsto dall'accordo, spetta alle autorità doganali del paese d'esportazione prendere le disposizioni necessarie per la verifica dell'origine delle merci e per il controllo degli altri dati del certificato EUR.1

7. Al fine di accertare se siano soddisfatte le condizioni per il rilascio dei certificati EUR.1 le autorità doganali hanno la facoltà di richiedere tutti i documenti giustificativi e di procedere a tutti i controlli che esse ritengano utili.

8. Spetta alle autorità doganali del paese d'esportazione accertare che il modulo di cui al paragrafo 1 sia compilato correttamente. Esse verificano in particolare che la rubrica riservata alla descrizione delle merci sia stata riempita in modo da escludere qualsiasi possibilità di aggiunta fraudolenta. A tale scopo, la descrizione delle merci deve essere effettuata senza spaziature. Se la rubrica non viene completamente riempita, deve essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non riempita.

9. La data di rilascio del certificato deve essere indicata nella casella riservata alle autorità doganali.

10. Il certificato EUR.1 viene rilasciato al momento dell'esportazione delle merci a cui si riferisce dalle autorità doganali dello Stato d'esportazione. Esso viene tenuto a disposizione dell'esportazione dal momento in cui l'esportazione viene realmente effettuata o assicurata.

Articolo 12

Certificati EUR.1 di lunga durata

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 10, le autorità doganali dello Stato di esportazione possono rilasciare un certificato EUR.1 quando soltanto una parte delle merci alle quali esso si riferisce sono esportate; si tratta, in questo caso, di un certificato che copre tutta una serie di esportazioni della stessa merce dallo stesso esportatore allo stesso importatore, avente una validità massima di un anno a decorrere dalla data del rilascio, in appresso denominato «certificato LT».

2. I certificati LT sono rilasciati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, a discrezione delle autorità doganali dello Stato di esportazione e in base alla loro valutazione dell'esigenza di ricorrere a tale procedura, soltanto qualora si ritenga che il carattere originario delle merci rimanga costante durante il periodo di validità del certificato LT. Se una o più merci non sono più coperte dal certificato LT, l'esportatore deve informarne immediatamente le autorità doganali che hanno rilasciato il certificato.

3. Ove si ricorra alla procedura del certificato LT, le autorità doganali dello Stato di esportazione possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato o contraddistinguergli.

4. La casella n. 11 «Visto della dogana» del certificato EUR.1 deve essere vidimata, conformemente alla procedura abituale, dalle autorità doganali dello Stato d'esportazione.

5. Nella casella n. 7 del certificato EUR.1 deve figurare una delle seguenti frasi:

«CERTIFICADO LT VALIDO HASTA EL ...»
 «LT-CERTIFICAT GYLDIGT INDTIL ...»
 «LT-CERTIFICAT GÜLTIG BIS ...»
 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ LT ΙΣΧΥΟΝ ΜΕΧΡΙ ...»
 «LT-CERTIFICATE VALID UNTIL ...»
 «CERTIFICAT LT VALABLE JUSQU'AU ...»
 «CERTIFICATO LT VALIDO FINO AL ...»
 «LT-CERTIFICAAT GELDIG TOT-EN MET ...»
 «LT-CERTIFICADO VALIDO ATE ...»
 «LT-SWIADECTWO WAZNÉ DO ...»
 «LT-BIZONYITVANY ÉRVÉNYES ...-IG»
 «LT-OSVÉDCÉNI PLATNÉ DO ...»

(con la data in cifre arabe).

6. Non è prescritta l'indicazione nelle caselle n. 8 e n. 9 del certificato LT di marche e numeri, numero e natura dei colli, peso lordo (kg) o altre misure (l, m³, ecc.). La casella n. 8 deve tuttavia contenere una descrizione e designazione delle merci abbastanza precisa da permettere l'identificazione.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7. In deroga all'articolo 17, il certificato LT deve essere presentato all'ufficio doganale di importazione al più tardi al momento della prima importazione delle merci a cui il certificato si riferisce. Se l'importatore effettua le operazioni di sdoganamento presso più uffici doganali dello Stato di importazione, le autorità doganali possono chiedergli di fornire una copia del certificato LT a ciascuno di tali uffici.

8. Quando alle autorità doganali è stato presentato un certificato LT, la prova del carattere originario delle merci importate è fornita, per tutta la durata di validità del suddetto certificato, da fatture rispondenti ai seguenti requisiti:

- a) se in una fattura figurano prodotti originari della Comunità o di uno dei paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo e prodotti non originari, l'esportatore è tenuto ad effettuare una chiara distinzione tra queste due categorie;
- b) l'esportatore è tenuto ad indicare su ogni fattura il numero del certificato LT a cui le merci si riferiscono, nonché la data limite di validità del suddetto certificato ed a menzionare il paese o i paesi di cui le merci sono originarie.

L'apposizione sulla fattura, da parte dell'esportatore, del numero del certificato LT nonché dell'indicazione del paese di origine equivale alla dichiarazione che le merci rispondono ai requisiti previsti dal presente protocollo per l'ottenimento dell'origine preferenziale negli scambi tra la Comunità e la Polonia.

Le autorità doganali del paese di esportazione possono esigere che le diciture suddette da apporre sulla fattura siano convalidate dalla firma a mano seguita dall'indicazione per esteso del nome e cognome della persona che firma;

- c) la descrizione e la designazione delle merci sulle fatture devono essere sufficientemente particolareggiate da far apparire chiaramente che le merci figurano anche sul certificato LT a cui le fatture si riferiscono;
- d) le fatture possono essere compilate soltanto per merci esportate durante il periodo di validità del certificato LT a cui si riferiscono. Esse possono essere tuttavia presentate all'ufficio doganale del luogo di importazione entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data di emissione da parte dell'esportatore.

9. Nell'ambito della procedura del certificato LT, le fatture conformi ai requisiti di cui al presente articolo possono essere compilate e/o trasmesse mediante sistemi di telecomunicazione o elaboratori elettronici. Tali fatture sono accettate dalle dogane del paese di importazione quale prova del carattere originario delle merci importate, secondo le modalità fissate dalle autorità doganali di tale paese.

10. Qualora le autorità doganali dello Stato di esportazione constatino che un certificato e/o una fattura redatti in conformità del presente articolo non sono validi per le merci fornite, esse ne informano immediatamente le autorità doganali dello Stato di importazione.

11. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle normative della Comunità, degli Stati membri e della Polonia concernenti le formalità doganali e l'uso dei documenti doganali.

*Articolo 13***Rilascio a posteriori del certificato EUR.1**

1. In via eccezionale, il certificato EUR.1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci a cui si riferisce, quando non sia stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, nella domanda presentata l'esportatore deve:

— indicare luogo e data di spedizione delle merci a cui si riferisce il certificato EUR.1,

— attestare che non è stato rilasciato nessun certificato EUR.1 al momento dell'esportazione delle merci di cui trattasi e precisarne i motivi.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

I certificati EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle menzioni seguenti:

«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «EKAΘEN EK TON YETEPQN», «EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITADO A POSTERIORI», «WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNE», «KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL», «VYSTAVENO DODATĚCNĚ».

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Le menzioni di cui al paragrafo 3 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato EUR.1.

Articolo 14

Rilascio di duplicati del certificato EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione che sono in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle menzioni seguenti:

«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «DUPLIKÁT», «MÁSOLAT».

3. Le menzioni di cui al paragrafo 2 vengono apposte nella rubrica «Osservazioni» del certificato EUR.1.

4. Il duplicato su cui deve essere riprodotta la data del certificato EUR.1 originale ha efficacia a decorrere da tale data.

Articolo 15

Procedura semplificata di rilascio dei certificati

1. In deroga agli articoli 11, 13, e 14 del presente protocollo, è applicabile, secondo le disposizioni seguenti, una procedura semplificata per il rilascio dei certificati EUR.1.

2. Le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti esportazioni di merci per cui possono essere rilasciati certificati EUR.1 e che offra alle autorità doganali ogni garanzia per controllare il carattere originario dei prodotti, a non presentare all'ufficio doganale dello Stato esportatore, al momento dell'esportazione, né la merce, né la domanda di un certificato EUR.1 relativo alla merce, allo scopo di consentire il rilascio di un certificato EUR.1 alle condizioni previste all'articolo 11 del presente protocollo.

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 specifica, a scelta delle autorità doganali, che la casella n. 11 «Visto della dogana» del certificato EUR.1 deve:

a) essere munita preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato d'esportazione nonché della firma, a mano o no, di un funzionario del predetto ufficio;

b) oppure essere stampigliata dall'esportatore autorizzato con l'impronta di un timbro speciale ammesso dalle autorità doganali dello Stato di esportazione e conforme al modello che figura nell'allegato V del presente protocollo; questa impronta può essere anche già stampata sui moduli.

4. Nei casi di cui al paragrafo 3, lettera a), la casella n. 7 «Osservazioni» del certificato EUR.1 reca una delle seguenti diciture:

«PROCEDIMIENTO SEMPLIFICADO», «FORENKLET PROCEDURE», «VEREINFACHTES VERFAHREN», «ΑΠΛΟΥΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ», «SIMPLIFIED PROCEDURE», «PROCÉDURE SIMPLIFIÉE», «PROCEDURA SEMPLIFICATA», «VEEENVOUDIGDE PROCEDURE», «PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO», «UPROSZCZONA PROCEDURA», «EGYSZERUSÍTETT ELJÁRÁS», «ZJEDNODUSENÉ RÍZENÍ».

5. La casella n. 11 «Visto della dogana» del certificato EUR.1, viene eventualmente compilata dall'esportatore autorizzato.

6. L'esportatore autorizzato indica, all'occorrenza, nella casella n. 13 «Richiesta di controllo», del certificato EUR.1, il nome e l'indirizzo dell'autorità doganale competente ad effettuare il controllo del certificato EUR.1.

7. Nel caso della procedura semplificata, le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli.

8. Nelle autorizzazioni di cui al paragrafo 2, le autorità doganali precisano in particolare:

a) le condizioni secondo cui sono redatte le domande di certificati EUR.1;

b) le condizioni secondo cui tali domande vengono conservate per almeno due anni;

c) nei casi di cui al paragrafo 3, lettera b), l'autorità che è competente ad effettuare il controllo a posteriori di cui all'articolo 27 del presente protocollo.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

9. Le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono escludere alcune categorie di merci dal trattamento speciale di cui al paragrafo 2.

10. Le autorità doganali rifiutano le autorizzazioni di cui al paragrafo 2, all'esportatore che non offra tutte le garanzie che esse ritengano utili. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in ogni momento. Esse devono farlo se non sono più soddisfatte le condizioni dell'autorizzazione o se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie suddette.

11. L'esportatore autorizzato può essere tenuto ad informare le autorità doganali, secondo le modalità da esse determinate, delle spedizioni che intende effettuare, per consentire loro di procedere ad un eventuale controllo prima della spedizione della merce.

12. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono procedere a tutti i controlli dell'esportatore autorizzato ritenuti necessari. L'esportatore deve accettare tali controlli.

13. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle normative della Comunità, degli Stati membri e della Polonia relative alle formalità doganali e all'uso dei documenti doganali.

Articolo 16

Sostituzione dei certificati

1. La sostituzione di uno o più certificati EUR.1 con uno o più certificati EUR.1 è sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale o da altre autorità competenti cui spetta la responsabilità del controllo delle merci.

2. Quando prodotti originari della Comunità o della Polonia, importati in una zona franca sotto scorta di un certificato EUR.1, subiscono una lavorazione o una trasformazione, le autorità doganali competenti devono rilasciare, su domanda dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione cui si è proceduto sono conformi alle disposizioni del presente protocollo.

3. Il certificato sostitutivo è considerato come il certificato EUR.1 definitivo ai fini dell'applicazione del presente protocollo, comprese le disposizioni del presente articolo.

4. Il certificato sostitutivo, è rilasciato in base a domanda scritta da parte del riesportatore, previa verifica da parte delle autorità competenti delle informazioni fornite nella domanda. La data e il numero di serie del certificato EUR.1 originario devono figurare nella casella n. 7.

Articolo 17

Validità dei certificati

1. Il certificato EUR.1 deve essere presentato entro quattro mesi dalla data di rilascio da parte delle autorità doganali dello Stato d'esportazione all'ufficio doganale dello Stato importatore nel quale sono introdotte le merci.

2. I certificati EUR.1 presentati alle autorità doganali dello Stato importatore una volta scaduto il termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

3. In altri casi di presentazione in ritardo, le autorità doganali dello Stato importatore possono accettare i certificati EUR.1 se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine.

Articolo 18

Esposizioni

1. Le merci spedite dalla Comunità o dalla Polonia per un'esposizione in un paese diverso dalla Polonia o da uno Stato membro della Comunità e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Polonia o nella Comunità beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché soddisfino le condizioni previste nel presente protocollo al fine di essere riconosciute originarie della Comunità o della Polonia e purché alle autorità doganali competenti sia fornita la prova:

a) che un esportatore ha spedito tali merci dalla Comunità o dalla Polonia nel paese dell'esposizione e ivi le ha esposte;

b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute a un destinatario in Polonia o nella Comunità;

c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione o subito dopo in Polonia o nella Comunità nello stato in cui sono state inviate all'esposizione;

d) che dal momento in cui sono state inviate all'esposizione le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione a tale esposizione.

2. Alle autorità doganali competenti deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato EUR.1 con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta una prova documentale supplementare della natura delle merci e delle condizioni in cui esse sono state esposte.

3. Il paragrafo 1 è applicabile a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale — diversa da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere — durante la quale le merci restano sotto controllo della dogana.

Articolo 19

Presentazione dei certificati

Il certificato EUR.1 deve essere presentato alle autorità doganali dello Stato d'importazione secondo le modalità previste dalla legge di tale Stato. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo.

Articolo 20

Importazione con spedizioni scaglionate

Fermo restando l'articolo 4, paragrafo 3 del presente protocollo, quando, su richiesta del dichiarante in dogana, un articolo, smontato o non smontato, rientrante nei capitoli 84 e 85 del sistema armonizzato viene importato con spedizioni scaglionate alle condizioni fissate dalle autorità competenti, esso viene considerato come costituente un solo articolo e può essere presentato un certificato EUR.1 per l'articolo completo al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 21

Conservazione dei certificati

I certificati EUR.1 vengono conservati dalle autorità doganali dello Stato importatore secondo le norme vigenti in tale Stato.

Articolo 22

Formulario EUR.2

1. Fatto salvo l'articolo 10, il carattere originario, ai sensi del presente protocollo, delle spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e di valore unitario non superiore a 5 110 ecu viene dimostrato mediante un formulario EUR.2, il cui modello figura nell'allegato IV del presente protocollo.

2. Il formulario EUR.2 è compilato e firmato dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, conformemente al presente protocollo.

3. Viene compilato un formulario EUR.2 per ogni spedizione.

4. L'esportatore che ha richiesto il formulario EUR.2 fornisce, su richiesta, alle autorità doganali dello Stato di esportazione tutti i documenti giustificativi relativi all'uso del formulario.

5. Le disposizioni degli articoli 17, 19 e 21 si applicano mutatis mutandis ai formulari EUR.2.

Articolo 23

Discordanze

La constatazione di lievi discordanze tra le menzioni esistenti nel certificato EUR.1 o nel formulario EUR.2 e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione delle merci non comporta ipso facto l'invalidità del certificato EUR.1 o del formulario EUR.2 se viene regolarmente accertato che questi corrispondono alle merci presentate.

Articolo 24

Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono considerati prodotti originari, senza che sia necessario presentare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare un formulario EUR.2, i prodotti oggetto di piccole spedizioni a privati o contenuti nei bagagli dei passeggeri, a condizione che non si tratti di importazioni a carattere commerciale, o che si sia dichiarato che essi soddisfano ai requisiti per l'applicazione dell'accordo e che non vi sia alcun dubbio sulla veridicità di detta dichiarazione.

2. Sono considerate prive di valore commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e che consistono unicamente in merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, purché sia evidente, per la loro natura e quantità, che non sono destinate ad usi commerciali.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Inoltre, il valore totale di questi prodotti non deve superare 365 ecu per i piccoli pacchetti e 1025 ecu per il contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

*Articolo 25***Importi espressi in ecu**

1. Gli importi nella moneta nazionale dello Stato esportatore equivalenti a quelli espressi in ecu sono fissati dallo Stato esportatore e notificati alle altre parti dell'accordo. Se gli importi sono superiori agli importi corrispondenti fissati dallo Stato d'importazione, quest'ultimo li accetta se la merce è fatturata nella moneta dello Stato d'esportazione o di un altro dei paesi elencati nell'articolo 2 del presente protocollo.

Se la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunità, lo Stato d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese considerato.

2. Fino al 30 aprile 1993 incluso, l'ecu da utilizzare nella moneta nazionale di un determinato paese è il controvalore nella moneta nazionale di tale paese dell'ecu in vigore al 3 ottobre 1990. Per ogni periodo successivo di due anni, esso è il controvalore nella moneta nazionale di tale paese dell'ecu in vigore il primo giorno feriale del mese di ottobre dell'anno precedente il periodo di due anni.

TITOLO III

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

*Articolo 26***Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi**

Le autorità doganali degli Stati membri e quelle della Polonia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici per il rilascio dei certificati EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati EUR.1 e per il controllo di detti certificati e dei formulari EUR.2.

*Articolo 27***Controllo dei certificati EUR.1 e dei formulari EUR.2**

1. Il controllo a posteriori dei certificati EUR.1 o dei formulari EUR.2 è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni relative alla reale origine della merce in questione.

2. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati EUR.1, le autorità doganali dello Stato di esportazione conservano per almeno due anni le copie dei certificati EUR.1 e i documenti di esportazione ad essi relativi.

3. Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente protocollo, la Polonia e gli Stati membri della Comunità si prestano reciproca assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati EUR.1, compresi quelli rilasciati in base all'articolo 11, paragrafo 5, e dei formulari EUR.2, nonché dell'esattezza delle informazioni relative all'effettiva origine dei prodotti.

4. Quando un certificato EUR.1 è stato rilasciato alle condizioni previste all'articolo 11, paragrafo 5, e si riferisce a merci riesportate tali quali, le autorità doganali dello Stato di destinazione devono poter ottenere, nell'ambito della cooperazione amministrativa, le copie conformi del certificato e dei certificati EUR.1 rilasciati anteriormente e riguardanti dette merci.

5. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato di importazione rinviano il certificato EUR.1 o il formulario EUR.2, o una fotocopia dei suddetti documenti, alle autorità doganali dello Stato di esportazione, indicando, all'occorrenza, i motivi di fondo o di forma che giustificano un'inchiesta.

Esse allegano ai certificati EUR.1 e ai formulari EUR.2 ogni documento commerciale, o copia dello stesso, nonché ogni informazione che hanno potuto ottenere e che faccia ritenere che le menzioni riportate sui suddetti certificati o formulari sono inesatte.

6. Se decidono di soprassedere all'applicazione delle disposizioni dell'accordo in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato di importazione offrono all'importatore lo svincolo delle merci, con riserva delle misure conservative giudicate necessarie.

7. I risultati del controllo a posteriori sono comunicati, appena possibile, alle autorità doganali dello Stato di importazione. Essi devono permettere di stabilire se il certificato EUR.1 o il formulario EUR.2 contestati si applicano alle merci in causa e se tali merci possono realmente beneficiare del regime preferenziale.

Qualora, in caso di dubbi fondati, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo, oppure qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del do-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cumento in questione o l'effettiva origine delle merci, le autorità richiedenti le escludono dal regime preferenziale previsto dall'accordo, a meno che si tratti di casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

8. Le controversie che le autorità doganali dello Stato di importazione e dello Stato di esportazione non riescano a comporre e che diano adito a controversie circa l'interpretazione del presente protocollo vengono sottoposte al comitato di cooperazione doganale.

9. Tutte le controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato di importazione vengono risolte in base alla legislazione di detto Stato.

10. Qualora dalla procedura di controllo o da altre informazioni disponibili emerga che le disposizioni del presente protocollo non sono osservate, la Comunità o la Polonia, di propria iniziativa o su richiesta dell'altra parte, procedono o fanno procedere al più presto ad indagini adeguate per identificare e prevenire tali inadempienze e, a questo fine, possono invitare l'altra parte a partecipare alle indagini.

11. Qualora dalla procedura di controllo e da altre informazioni disponibili emerga che le disposizioni del presente protocollo non sono osservate, le merci sono accettate come prodotti originari nell'ambito del presente protocollo soltanto previo espletamento delle procedure cui è stato fatto ricorso della cooperazione amministrativa prevista dal presente protocollo, compresa in particolare, la procedura di controllo.

Analogamente, alle merci è rifiutato il trattamento di prodotti originari nell'ambito del presente protocollo soltanto previo espletamento della procedura di controllo.

*Articolo 28***Sanzioni**

Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di fare ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale.

*Articolo 29***Zone franche**

Gli Stati membri e la Polonia adottano ogni misura necessaria ad evitare che le merci che sono state scambiate sotto la scorta di un certificato EUR.1 e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o trasformazioni diverse dalle trasformazioni usuali destinate ad evitarne il deterioramento.

TITOLO IV

CEUTA E MELILLA

*Articolo 30***Applicazione del protocollo**

1. Nell'espressione «Comunità» utilizzata nel presente protocollo non rientrano Ceuta e Melilla. Nell'espressione «prodotti originari della Comunità» non rientrano i prodotti originari di Ceuta e di Melilla.

2. Il presente protocollo si applica, *mutatis mutandis*, ai prodotti originari di Ceuta e di Melilla, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 31.

*Articolo 31***Condizioni particolari**

1. Le disposizioni seguenti sono applicabili in sostituzione dell'articolo 1 ed i riferimenti a detto articolo si applicano *mutatis mutandis* al presente articolo.

2. Purché siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 8, sono considerati:

1) prodotti originari di Ceuta e a Melilla:

a) i prodotti totalmente ottenuti a Ceuta e a Melilla,

b) i prodotti ottenuti a Ceuta e a Melilla e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione:

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo, oppure

ii) che tali prodotti siano originari della Polonia o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 4, paragrafo 3;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 2) prodotti originari della Polonia:
- a) i prodotti totalmente ottenuti in Polonia;
 - b) i prodotti ottenuti in Polonia e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione:
 - i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo, oppure
 - ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta, di Melilla o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 4, paragrafo 3.
3. Ceuta e Melilla sono considerate un solo territorio.
4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le menzioni «Polonia» e «Ceuta» o «Melilla» nella casella 2 del certificato EUR.1. Inoltre, quando trattasi di «prodotti originari di Ceuta o di Melilla», il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato EUR.1.
5. Le autorità doganali spagnole sono incaricate di garantire l'applicazione del presente protocollo a Ceuta e a Melilla.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Modifiche del protocollo

Il Consiglio di associazione procede ogni due anni, o quando la Polonia o la Comunità ne facciano richiesta, all'esame dell'attuazione delle disposizioni del presente protocollo, ai fini di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti che si rivelassero necessari.

Tale esame tiene conto, in particolare, della partecipazione delle parti contraenti a zone di libero scambio o ad unioni doganali con paesi terzi.

Articolo 33

Comitato di cooperazione doganale

1. È istituito un comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.

2. Il comitato è composto, da un lato, di esperti degli Stati membri e di funzionari dei servizi della Commissione delle Comunità europee responsabili per i problemi doganali e, dall'altro, di esperti doganali designati dalla Polonia.

Articolo 34

Prodotti petroliferi

I prodotti elencati nell'allegato VI sono temporaneamente esclusi dal campo di applicazione del presente protocollo. Tuttavia, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa si applicano, mutatis mutandis, ai suddetti prodotti.

Articolo 35

Allegati

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 36

Esecuzione del protocollo

La Comunità e la Polonia prendono, ciascuna per quanto la riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

Articolo 37

Intese con l'Ungheria e la RFCS

Le parti contraenti prendono le misure necessarie al fine di concludere intese con l'Ungheria e la RFCS onde consentire l'applicazione del presente protocollo. Le parti contraenti si notificano reciprocamente le misure prese a questo scopo.

Articolo 38

Merci in transito o in deposito

Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca nella Comunità o in Polonia oppure, nella misura in cui si applicano le disposizioni dell'articolo 2, in Ungheria o nella RFCS, a condizioni che vengano presentati — entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data — alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO I

Note

Premessa

Le seguenti note si applicano, ove necessario, a tutti i manufatti che contengono materiali non originari, anche se non soggetti alle condizioni specifiche elencate nell'allegato II, ma alla regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Nota 1

- 1.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il capitolo del sistema armonizzato, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usate in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3. Ove tuttavia la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex», ciò significa che la regola nella colonna 3 si applica soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
- 1.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il codice di un capitolo, e di conseguenza la descrizione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola nella colonna 3 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
- 1.3. Quando nella lista compaiono più regole, ciascuna applicabile a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun capoverso (trattino) riporta la descrizione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola nella colonna 3.

Nota 2

- 2.1. Per «fabbricazione» s'intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso il montaggio o le operazioni specifiche. Vedi altresì la nota 3.5.
- 2.2. Per «materiale» s'intende qualsiasi «ingrediente», «materia prima», «componente» o «parte», ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto.
- 2.3. Per «prodotto» s'intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione.
- 2.4. Per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti.

Nota 3

- 3.1. Quando una voce o parte di voce non è compresa nell'elenco, ad essa si applica nell'elenco la regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Se un prodotto citato nell'elenco è soggetto alla condizione del cambiamento di voce, tale condizione è menzionata nella regola della colonna 3.
- 3.2. La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.
- 3.3. Quando una regola prescrive che possono essere utilizzati «materiali di qualsiasi voce» è ammesso l'utilizzo anche di materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce ...» significa che possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto purché diversi da quelli indicati nella descrizione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.
- 3.4. Se un prodotto fabbricato con materiali non originari che ha ottenuto il carattere di prodotto originario in base alla regola del cambiamento di voce, oppure in base alla propria regola specifica nell'elenco, viene utilizzato nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola dell'elenco applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato non gli si applica.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia» della voce 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola per la voce ex 7224 nella lista. Pertanto esso è considerato originario nel calcolo basato sul valore per il motore, a prescindere dal fatto che esso sia stato ottenuto nello stesso impianto industriale o no. Perciò il valore del lingotto non originario non viene preso in considerazione quando si somma il valore dei materiali non originari utilizzati.

- 3.5. Anche se la regola del cambiamento di voce, o la regola che figura nell'elenco, è stata osservata, il prodotto finito non è originario se la trasformazione eseguita, considerata nel complesso, è insufficiente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3.
- 3.6. Ai fini dell'applicazione delle norme di origine, l'unità di qualificazione sarà il prodotto specifico considerato l'unità di base nel determinare la classificazione in base alla nomenclatura del sistema armonizzato; nel caso degli assortimenti di prodotti, classificati a norma della regola generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato, l'unità di qualificazione verrà determinata in funzione di ciascun articolo dell'assortimento: questa disposizione si applica altresì agli assortimenti delle voci nn. 6308, 8206 e 9605.

Di conseguenza:

- quando un prodotto composto di una serie o di un assortimento di articoli è classificato in un'unica voce a norma del sistema armonizzato, l'insieme costituisce l'unità di qualificazione;
- quando una spedizione comprende un certo numero di prodotti identici classificati nella stessa voce del sistema armonizzato, ogni prodotto deve essere considerato singolarmente nell'applicare le norme di origine;
- quando, a norma della regola generale 5 del sistema armonizzato, l'imballaggio fa parte del prodotto ai fini della classificazione, esso viene incluso anche per la determinazione dell'origine.

Nota 4

- 4.1. La regola nell'elenco rappresenta l'entità minima di lavorazione o trasformazione richiesta, e l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più importanti è pure idonea a conferire il carattere di prodotto originario; d'altro canto, l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori a quelle richieste non può conferire il carattere di prodotto originario. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario che si trova ad un certo stadio di lavorazione, l'impiego del materiale in uno stadio di lavorazione precedente è autorizzato; mentre l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
- 4.2. Quando una regola nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'utilizzo di uno qualsiasi o più di tali materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati.

Ad esempio:

La regola per i tessuti autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambi debbano essere impiegati, bensì che si può usare un materiale, o l'altro, oppure entrambi.

Se, tuttavia, una restrizione si applica ad un determinato materiale ed altre restrizioni ad altri materiali, nell'ambito della medesima regola, allora le restrizioni si applicano soltanto ai materiali effettivamente impiegati.

Ad esempio:

La regola per una macchina da cucire richiede che il meccanismo per la tensione del filo deve essere originario e che anche il meccanismo detto «zigzag» deve essere un prodotto originario; queste due restrizioni si applicano soltanto se i meccanismi in questione sono effettivamente incorporati nella macchina da cucire.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 4.3. Quando nell'elenco una regola specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola.

Ad esempio:

La regola per la voce 1904 che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche ed altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Ad esempio:

Nel caso di un prodotto fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale gruppo di prodotti il materiale non originario utilizzato può unicamente essere il filato, non è ammesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se i non tessuti non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

Vedi anche la nota 7.3 concernente i tessuti.

- 4.4. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due o più percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. Il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non deve essere superata alcuna delle percentuali specificate, in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 5

- 5.1. Nell'elenco con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami e, se non altrimenti specificato, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 5.2. Il termine «fibre naturali» comprende crini della voce 0503, seta delle voci 5002 e 5003 nonché fibre di lana, peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
- 5.3. Nell'elenco, con i termini «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre artificiali, sintetiche o di carta o filati.
- 5.4. Nell'elenco per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 6

- 6.1. Nel caso dei prodotti misti classificati nelle voci che compaiono nell'elenco e per cui si fa riferimento alla presente nota, le condizioni espresse alla colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base impiegato che globalmente rappresenti il 10 % o meno del valore totale di tutti i materiali tessili di base usati (vedi anche note 6.3 e 6.4).
- 6.2. Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- cotone;
- materiali per la fabbricazione della carta e carta;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone e da fibre sintetiche in fiocco è un filato misto. Perciò, materiali tessili non originari che non soddisfano le regole di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiale chimico o da pasta tessile) possono essere usati fino a un massimo del 10 % del valore del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filato di lana della voce 5107 e da filato di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Perciò, filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da pasta tessile) o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura o una combinazione di entrambi) possono essere utilizzati fino a un massimo del 10 % del valore del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile «tutfed» della voce 5802 ottenuta da filato di cotone della voce 5205 e da tessuto di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto.

Ad esempio:

Se la stessa superficie tessile «tutfed» fosse stata ottenuta da filato di cotone della voce 5205 e da tessuto sintetico della voce 5407 la superficie tessile «tutfed» sarebbe un prodotto misto.

Ad esempio:

Un tappeto con ciuffi di filato artificiale e ciuffi di filato di cotone ed il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. Perciò può essere utilizzato qualsiasi materiale non originario che è utilizzato ad uno stadio di lavorazione superiore a quello ammesso dalla regola, a condizione che il suo valore globale non ecceda il 10 % del valore del materiale tessile nel tappeto. Perciò, il dorso di iuta, i filati artificiali e/o i filati di cotone potrebbero essere importati in questa fase di lavorazione a condizione che il limite di valore sia rispettato.

6.3. Nel caso di tessuti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti», questa tolleranza viene portata al 20 % o meno del peso totale per tale filato.

6.4. Nel caso di tessuti nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, della larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, questa tolleranza viene portata al 30 % o meno del peso totale per tale nastro.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nota 7

- 7.1. Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nell'elenco da una nota a piè di pagina relativa alla presente nota i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola esposta nella colonna 3 per il prodotto finito in questione possono essere usati, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 7.2. Tutte le guarnizioni, accessori o altri materiali non tessili utilizzati che contengono tessili non debbono soddisfare le condizioni di cui alla colonna 3 (anche se non rientrano nella nota 4.3).
- 7.3. Conformemente alla nota 4.3, qualsiasi guarnizione, accessorio o altro materiale (che non contenga materiali tessili) non tessile non originario può tuttavia essere utilizzato liberamente qualora esso non possa essere ottenuto a partire dai materiali elencati nella colonna 3.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una camicia, che la fabbricazione debba partire dal filato, ciò non vieta l'uso di particolari metallici, come i bottoni, poiché questi non possono essere ottenuti da materiali tessili.

- 7.4. Qualora sia applicabile una regola di percentuale, il valore delle guarnizioni ed accessori deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI DI CUI DEVONO ESSERE OGGETTO I MATERIALI NON ORIGINARI PER CONFERIRE UN CARATTERE ORIGINARIO AL PRODOTTO FINITO

| Voce doganale SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari |
|---------------------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0201 | Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, congelate, della voce 0202 |
| 0202 | Carni di animali della specie bovina, congelate | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate della voce 0201 |
| 0206 | Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulina, fresche, refrigerate o congelate | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carcasse delle voci da 0201 a 0205 |
| 0210 | Carni e frattaglie commestibili, salate, in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni e frattaglie commestibili delle voci da 0201 a 0206 e 0208 o i fegati di volatili della voce 0207 |
| da 0302 a 0305 | Pesci, esclusi i pesci vivi | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere originari |
| 0402 da 0404 a 0406 | Latte e latticini | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi il latte o la crema di latte delle voci 0401 o 0402 |
| 0403 | Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao | Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere originari, — i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 0408 | Uova di volatili sgusciate e tuorli d'uova, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale escluse le uova di volatili della voce 0407 |
| ex 0502 | Setole di maiale o di cinghiale, preparate | Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole |
| ex 0506 | Ossa (comprese quelle interne delle corna), grezze | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) |
|-------------------|---|---|
| da 0710 a 0713 | Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711 per i quali sono applicabili le regole seguenti | Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o legumi utilizzati devono essere originari |
| ex 0710 | Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato | Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato |
| ex 0711 | Granturco dolce, temporaneamente conservato | Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato |
| 0811 | Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: — con aggiunta di zuccheri — altre | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria |
| 0812 | Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate | Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria |
| 0813 | Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo | Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria |
| 0814 | Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche | Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria |
| ex capitolo 11 | Prodotti della macinazione; malto amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi quelli della voce 1106 per i quali sono applicabili le regole seguenti | Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi e legumi, radici e tuberi della voce 0714, o la frutta utilizzata devono essere originari |
| ex 1106 | Farine e semolini dei legumi da granella, secchi, della voce 0713 | Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708 |
| 1301 | Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e balsami, naturali | Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) |
|-------------------|--|---|
| ex 1302 | Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati | Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati |
| 1501 | <p>Strutto; altri grassi di maiale e grassi di volatili, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi:</p> <p>— grassi di ossa o grassi di cascami</p> <p>— altri</p> | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506</p> <p>Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di polame della voce 0207</p> |
| 1502 | <p>Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi:</p> <p>— grassi di ossa o grassi di cascami</p> <p>— altri</p> | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari</p> |
| 1504 | <p>Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:</p> <p>— frazioni solide di oli di pesci e di grassi ed oli di mammiferi marini</p> <p>— altri</p> | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale comprese le altre materie della voce 1504</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali animali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere originari</p> |
| ex 1505 | Lanolina raffinata | Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505 |
| 1506 | <p>Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:</p> <p>— frazioni solide</p> <p>— altri</p> | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1506</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali animali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari</p> |
| ex da 1507 a 1515 | <p>Oli vegetali e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:</p> <p>— frazioni solide escluse quelle dell'olio di jojoba</p> <p>— altri, esclusi:</p> <p>— olio di tung, cera di mirto e cera del Giappone;</p> <p>— oli destinati a usi tecnici o industriali, diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari</p> | <p>Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari</p> |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|--|
| ex 1516 | Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, riestrificati, anche raffinati, ma non ulteriormente preparati | Fabbricazione in cui tutti i materiali animali e vegetali utilizzati devono essere originari |
| ex 1517 | Miscele alimentari liquide di oli vegetali delle voci da 1507 a 1515 | Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari |
| ex 1519 | Alcoli grassi industriali aventi il carattere delle cere artificiali | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli acidi grassi della voce 1519 |
| 1601 | Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti | Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1 |
| 1602 | Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue | Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1 |
| 1603 | Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici | Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1. Inoltre, i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari |
| 1604 | Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce | Fabbricazione in cui tutti i pesci o le uova di pesce utilizzati devono essere originari |
| 1605 | Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati | Fabbricazione in cui tutti i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari |
| ex 1701 | Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 1702 | Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: — maltosio e fruttosio chimicamente puri — altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti — altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1702 Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari |
| ex 1703 | Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 1704 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) | Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) |
|------|---|---|
| 1806 | Cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao | Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 1901 | <p>Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove:</p> <p>— estratti di malto</p> <p>— altri</p> | <p>Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e nella quale il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| 1902 | Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato | Fabbricazione in cui tutti i cereali (escluso il frumento duro), le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei e i molluschi utilizzati devono essere originari |
| 1903 | Tapioca e suoi sucedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusa la fecola di patate della voce 1108 |
| 1904 | <p>Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati:</p> <p>— senza aggiunta di cacao:</p> <p>— Cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati</p> <p>— altri</p> <p>— con aggiunta di cacao</p> | <p>Fabbricazione a partire da sostanze di qualsiasi voce. Non possono tuttavia essere utilizzati i grani e le pannocchie di granturco dolce, preparati o conservati, delle voci 2001, 2004 e 2005, né il granturco dolce, anche cotto in acqua o al vapore, congelato, della voce 0710</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— i cereali e il loro derivati utilizzati (esclusi il granturco della specie «Zea indurata» ed il frumento duro e i loro derivati) devono essere interamente ottenuti, e</p> <p>— il valore delle sostanze del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da sostanze classificate in qualsiasi voce, escluse quelle alla voce 1806, in cui il valore delle sostanze del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| 1905 | Prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce escluse quelle del capitolo 11 |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) |
|----------------|---|--|
| 2001 | Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico | Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere originari |
| 2002 | Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico | Fabbricazione in cui tutti i pomodori utilizzati devono essere originari |
| 2003 | Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico | Fabbricazione in cui tutti i funghi e tartufi utilizzati devono essere originari |
| 2004 e 2005 | Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, anche congelati | Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi ed i legumi utilizzati devono essere originari |
| 2006 | Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 2007 | Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 2008 | Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: — frutta cotta, ma non al vapore o bollita, senza aggiunta di zuccheri, congelata — frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole — altri | Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve eccedere il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2009 | Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti | Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2101 | Cicoria torrefatta e suoi estratti, essenze e concentrati | Fabbricazione in cui tutta la cicoria utilizzata deve essere originaria |
| ex 2103 | — Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti — Senapa preparata | Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o senapa preparata possono essere utilizzate Fabbricazione a partire da farina di senapa |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) |
|---|--|--|
| ex 2104 | <p>— Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati</p> <p>— Preparazioni alimentari composte omogeneizzate</p> | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005</p> <p>Si applica la regola per le voci in cui vanno classificati questi prodotti allorché sono presentati non confezionati</p> |
| ex 2106 | Sciropi di zucchero, aromatizzati o colorati | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 2201 | Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve | Fabbricazione in cui tutte le acque devono essere originarie |
| 2202 | Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 | Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari |
| ex 2204 | Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva con aggiunta di alcole | Fabbricazione a partire da altri mosti di uva |
| 2205, ex 2207, ex 2208 ed ex 2209 | I prodotti seguenti, contenenti materiali ricavati dall'uva; vermut ed altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche; alcole etilico ed acquaviti, anche denaturati; liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte per la fabbricazione di bevande; aceti commestibili | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto uve e materie ricavate dall'uva |
| ex 2208 | Whisky con titolo alcolometrico volumetrico inferiore a 50 % vol. | Fabbricazione in cui il valore delle bevande alcoliche ottenute da cereali utilizzate non deve eccedere il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2303 | Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso | Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato deve essere originario |
| ex 2306 | Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 % | Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere originarie |
| 2309 | Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali | Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli zuccheri, le melasse, le carni e il latte utilizzati devono essere originari |
| 2402 | Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco | Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) |
|----------------|--|--|
| ex 2403 | Tabacco da fumo | Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari |
| ex 2504 | Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata | Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia |
| ex 2515 | Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm | Segamento, o altra operazione di taglio, di marm. (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm |
| ex 2516 | Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm | Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm |
| ex 2518 | Dolomite calcinata | Calcinazione della dolomite non calcinata |
| ex 2519 | Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato |
| ex 2520 | Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2524 | Fibre di amianto naturali | Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto) |
| ex 2525 | Mica in polvere | Triturazione della mica o dei residui di mica |
| ex 2530 | Terre coloranti, calcinate o polverizzate | Calcinazione o triturazione di terre coloranti |
| ex 2707 | Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili | Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI |
| da 2709 a 2715 | Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie bituminose, cere minerali | Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI |
| ex capitolo 28 | Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, di metalli radioattivi o di isotopi, esclusi i prodotti delle voci ex 2811 ed ex 2833, per i quali le regole sono specificate in appresso | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2811 | Triossido di zolfo | Fabbricazione a partire da diossido di zolfo |
| ex 2833 | Solfato di alluminio | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) |
|----------------|---|--|
| ex capitolo 29 | Prodotti chimici organici, esclusi i prodotti delle voci ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 e 2934, per i quali le relative regole sono specificate in appresso | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2901 | Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili | Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI |
| ex 2902 | Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azulen) benzolo, toluolo, xiloli, utilizzati come carburanti o come combustibili | Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI |
| ex 2905 | Alcolati metallici di questa voce doganale e di etanolo o di glicerina | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 2915 | Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2932 | — Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi — Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale |
| 2933 | Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto; acidi nucleici e loro sali | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 2934 | Altri composti eterociclici | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 30 | Prodotti farmaceutici, esclusi i prodotti delle voci 3002, 3003 e 3004, per i quali le relative regole sono specificate in appresso | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3002 | Sangue umano, sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: — prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) |
|----------------------------|---|---|
| <p>3002 (segue)</p> | <p>— altri:</p> <p>— sangue umano</p> <p>— sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico</p> <p>— frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina e globuline del siero</p> <p>— emoglobulina, globulina del sangue e globulina del siero</p> <p>— altri</p> | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| <p>3003 e 3004</p> | <p>Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006)</p> | <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| <p>ex capitolo 31</p> | <p>Concimi; esclusi quelli della voce ex 3105, per i quali le regole sono specificate in appresso</p> | <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| <p>ex 3105</p> | <p>Concimi minerali o chimici contenenti due o tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pasticche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:</p> <p>— nitrato di sodio</p> <p>— calciocianamide</p> <p>— solfato di potassio</p> <p>— solfato di potassio e di magnesio</p> | <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) |
|----------------|---|---|
| ex capitolo 32 | Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle voci 3201 e 3205, per i quali le relative regole sono specificate in appresso | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3201 | Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati | Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale |
| 3205 | Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (*) | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le voci 3202 e 3204 purché il valore di qualsiasi materiale classificato nella voce 3205 non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 33 | Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi i prodotti della voce 3301, per i quali la relativa regola è specificata in appresso | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3301 | Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi materiali di un «gruppo» (*) diverso di questa stessa voce doganale. Tuttavia, materiali dello stesso «gruppo» possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 34 | Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi i prodotti delle voci ex 3403 e 3404, per i quali le relative regole sono specificate in appresso | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3403 | Preparazioni lubrificanti (escluse quelle contenenti, come costituenti di base, il 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi) contenenti oli di petrolio o minerali bituminosi | Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI |
| ex 3404 | Cere artificiali e cere preparate: — a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, residui paraffinici | Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI |

(*) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce doganale del capitolo 32.

(*) Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce doganale separata dal resto da un punto e virgola.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) |
|-----------------|--|---|
| 3404 (segue) | — altri | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, — gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 1519, — i materiali della voce 3404. <p>Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| ex capitolo 35 | <p>Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi di prodotti delle voci 3505 ed ex 3507, per i quali le relative regole sono specificate in appresso</p> | <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.</p> |
| 3505 | <p>Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> — eteri ed esteri di amido — altri | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3505</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto quelli della voce 1108</p> |
| ex 3507 | Enzimi preparati non nominati né compresi altrove | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| capitolo 36 | Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe pirofoniche; sostanze infiammabili | <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| ex capitolo 37 | Prodotti per la fotografia e per la cinematografia, esclusi i prodotti delle voci 3701, 3702 e 3704, per i quali le relative regole sono specificate in appresso | <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| 3701 | Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori | <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalla voce 3702</p> |
| 3702 | Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate | <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci 3701 o 3702</p> |
| 3704 | Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati | <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 3701 a 3704</p> |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) |
|---|--|--|
| ex capitolo 38 | Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi i prodotti delle voci ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823, per i quali le relative regole sono specificate in appresso | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3801 | <ul style="list-style-type: none"> — Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicollodale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose — Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati della voce 3403 non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| ex 3803 | Tallol raffinato | Raffinazione di tallol greggio |
| ex 3805 | Essenza di trementina al solfato, depurata | Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia |
| ex 3806 | Gomme esteri | Fabbricazione a partire da acidi resinici |
| ex 3807 | Pece nera (pece di catrame vegetale) | Distillazione del catrame di legno |
| da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823 | <p>Prodotti vari delle industrie chimiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi della voce 3811 — i seguenti prodotti della voce 3823: <ul style="list-style-type: none"> — leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali — gli acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi naftenici — la sorbite diversa dalla sorbite della voce 2905 — i solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali — gli scambiatori di ioni — le composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche — gli ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas — le acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante — gli acidi solfonafrenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi solfonafrenici — gli oli di flemma e l'olio di Dippel — miscele di sali aventi differenti anioni — paste da copittura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto — altri | <p>Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali classificati nella stessa voce doganale possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) |
|-------------------------|--|--|
| da ex 3901 a 3915 | <p>Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti della voce ex 3907 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:</p> <p>— prodotti addizionali omopolimerizzati</p> <p>— altri</p> | <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*)</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*)</p> |
| ex 3907 | Copolimeri, derivati da policarbonati e da acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*) |
| da ex 3916 a 3921 | <p>Semilavorati ed articoli di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917 e ex 3920, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:</p> <p>— prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie</p> <p>— altri:</p> <p>— prodotti addizionali omopolimerizzati</p> <p>— altri</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e</p> <p>— il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*)</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*)</p> |
| ex 3916 e ex 3917 | Profilati e tubi | <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— il valore di tutti i materiali dello stesso capitolo del prodotto non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| ex 3920 | Fogli e pellicole di ionomeri | Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio |

(*) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) |
|----------------------|---|---|
| da 3922 a 3926 | Articoli di plastica | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex: 4001 | Lastre «crêpe» di gomma per soles | Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale |
| 4005 | Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 4012 | Coperture usate o rigenerate, di gomma; coperture piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture e protettori, in gomma | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012 |
| ex: 4017 | Articoli in gomma indurita | Fabbricazione a partire da gomma indurita |
| ex 4102 | Pelli gregge di ovini, senza vello | Slanatura di pelli di ovini |
| da 4104 a 4107 | Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109 | Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto |
| 4109 | Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati | Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 4302 | Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite: — tavole, croci e manufatti simili — altri | Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite |
| 4303 | Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria | Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302 |
| ex 4403 | Legno semplicemente squadrato | Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scor-tecciato o semplicemente sgrossato |
| ex 4407 | Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm | Levigatura, piallatura o incollatura con giunture a spina |
| ex 4408 | Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm | Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina |
| ex 4409 | — Legno [comprese le liste e le tavolette (par-chetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, levigato o in-collato con giunture a spina — Liste e modanature | Levigatura o incollatura, con giunture a spina Fabbricazione di liste e modanature |
| ex da 4410 a 4413 | Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili | Fabbricazione di liste e modanature |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|--|
| ex 4415 | Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno | Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato |
| ex 4416 | Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno | Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato |
| ex 4418 | — Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno |
| | — Liste e modanature | Fabbricazione di liste e modanature |
| ex 4421 | Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature | Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce doganale, escluso il legno in fucelli della voce 4409 |
| 4503 | Articoli in sughero naturale | Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501 |
| ex 4811 | Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadretti | Fabbricazione a partire da materie per la fabbricazione della carta, del capitolo 47 |
| 4816 | Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47 |
| 4817 | Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza | Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 4818 | Carta igienica | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47 |
| ex 4819 | Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa | Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 4820 | Blocchi di carta da lettere | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 4823 | Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47 |
| 4909 | Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni | Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911 |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 4910 | <p>Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:</p> <p>— calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone</p> <p>— altri</p> | <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911</p> |
| ex 5003 | Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati | Cardatura o pettinatura dei cascami di seta |
| <p>da 5501 a 5507</p> <p>ex capitoli da 50 a 55</p> | <p>Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco</p> <p>Filati e monofilamenti</p> <p>Tessuti:</p> <p>— elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma</p> <p>— altri</p> | <p>Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili</p> <p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <p>— seta greggia, cascami di seta, seta cardata, pettinata o altrimenti preparata per la filatura,</p> <p>— altre fibre naturali, non cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici o paste tessili, o</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p> <p>Fabbricazione a partire da filati semplici (*)</p> <p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— filati di cocco,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici, o paste tessili, o</p> <p>— carta</p> <p>o</p> <p>Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decaussaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| ex capitolo 56 | Ovate, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi i prodotti delle voci 5602, 5604, 5605 e 5606, per le quali le relative regole sono specificate in appresso | <p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— filati di cocco,</p> <p>— materiali chimici o paste tessili,</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p> |

(*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) |
|------|---|--|
| 5602 | <p>Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:</p> <p>— feltri all'ago</p> <p>— altri</p> | <p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <p>— fibre naturali, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p> <p>Tuttavia:</p> <p>— il filato di polipropilene della voce 5402</p> <p>— le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o</p> <p>— i fasci di fibre di polipropilene della voce 5.01, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p> |
| 5604 | <p>Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:</p> <p>— fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili</p> <p>— altri</p> | <p>Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili</p> <p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <p>— fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici, o paste tessili, o</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p> |
| 5605 | <p>Filati metallici e filati metallizzati, anche spiraliati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo</p> | <p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici o paste tessili, o</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p> |
| 5606 | <p>Filati spiraliati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spirilate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiraliati); filati di ciniglia; filati detti «catenella»</p> | <p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici, o paste tessili, o</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p> |

(*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) |
|----------------|--|--|
| capitolo 57 | <p>Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:</p> <ul style="list-style-type: none"> — di feltro ad ago — di altri feltri — di altri materiali tessili | <p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili <p>Tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> — i filati di polipropilene della voce 5402, — le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili <p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <ul style="list-style-type: none"> — filati di cocco, — filati di filamenti sintetici o artificiali, — fibre naturali, o — fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura |
| ex capitolo 58 | <p>Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi i prodotti delle voci 5805 e 5810; la regola applicabile ai prodotti della voce 5810 è specificata in appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> — elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma — altri <p>5810 Ricami in pezza, in strisce o in motivi</p> | <p>Fabbricazione a partire da filati semplici (*)</p> <p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili, <p>o</p> <p>Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

(*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) |
|------|---|--|
| 5901 | Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria | Fabbricazione a partire da filati |
| 5902 | Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: — contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili — altri | Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili |
| 5903 | Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 | Fabbricazione a partire da filati |
| 5904 | Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati | Fabbricazione a partire da filati (*) |
| 5905 | Rivestimenti murali di materie tessili: — impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie — altri | Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da (*): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o — materiali chimici o paste tessili, o Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti-piega, decaussaggio, impregnazione superficiale, rammendo e siappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 5906 | Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: — tessuti a maglia | Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o — materiali chimici o paste tessili |

(*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) |
|---|--|--|
| 5906 (segne) | — altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili — altri | Fabbricazione a partire da materiali chimici Fabbricazione a partire da filati |
| 5907 | Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili | Fabbricazione a partire da filati |
| ex 5908 | Reti ad incandescenza impregnate | Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia |
| da 5909 a 5911 | Manufatti tessili per usi industriali: — dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 — altri | Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 Fabbricazione a partire da (*): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o — materiali chimici o paste tessili |
| capitolo 60 | Stoffe a maglia | Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili |
| capitolo 61 | Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: — ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta — altri | Fabbricazione a partire da filati (*) Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili |
| ex capitolo 62 | Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi quelli delle voci doganali ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, 6211, 6213, 6214, ex 6216 ed ex 6217, per i quali le relative regole sono specificate in appresso | Fabbricazione a partire da filati (*) |
| ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6217 | Indumenti per donna e bambini piccoli («bébés») ed altri accessori per vestiario, confezionati, ricamati | Fabbricazione a partire da filati (*) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*) |

(*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6.

(*) Vedi nota n. 7 per guarnizioni ed accessori di tessuti.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) |
|---------------------------------|---|--|
| ex 6210, ex 6216, ex 6217 | Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato | Fabbricazione a partire da filati (*) o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*) |
| 6213 e 6214 | Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: — ricamati — altri | Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (*) (*) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*) Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (*) (*) |
| ex 6217 | Fodere interno collo e polsi, tagliate | Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| da 6301 a 6304 | Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento: — in feltro, non tessuti — altri: — ricamati — altri | Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili Fabbricazione da filati semplici, grezzi (*) (*), o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi (*) (*) |
| 6305 | Sacchi e sacchetti da imballaggio | Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili |

*) Vedi nota n. 7 per guarnizioni ed accessori di tessuti.

*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota n. 6.

*) Per gli articoli a maglia o ad uncinetto, non elastici o gommati, ottenuti tramite cucitura o montaggio di pezzi di tessuti lavorati a maglia o ad uncinetto (tagliati o lavorati direttamente in forma), vedi nota 7.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) |
|-------------------|--|---|
| 6306 | Copertoni, vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio: — non tessuti — altri | Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi |
| ex 6307 | Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 6308 | Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto | Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |
| da 6401 a 6405 | Calzature | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, doganale, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |
| 6503 | Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti | Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (*) |
| 6505 | Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite | Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (*) |
| 6601 | Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 6803 | Lavori di ardesia naturale o agglomerata | Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata |
| ex 6812 | Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio | Fabbricazione a partire da materiali appartenenti a tutte le voci |
| ex 6814 | Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali | Fabbricazione da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita) |
| 7006 | Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altri materiali | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
| 7007 | Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
| 7008 | Vetri isolanti a pareti multiple | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |

(*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota n. 6.

(**) Vedi nota n. 7.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) |
|----------------------------------|---|---|
| 7009 | Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
| 7010 | Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito |
| 7013 | Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toilette, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito |
| ex 7019 | Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati | Fabbricazione a partire da: — stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), e — lana di vetro |
| ex 7102, ex 7103 e ex 7104 | Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate | Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate |
| 7106, 7108 e 7110 | Metalli preziosi: — greggi — semilavorati o in polvere | Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci doganali 7106, 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci doganali 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi |
| ex 7107, ex 7109 e ex 7111 | Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati | Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi |
| 7116 | Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 7117 | Minuterie di fantasia | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) |
|-------------------------------|--|--|
| 7207 | Semiprodotti di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205 |
| da 7208 a 7216 | Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 |
| 7217 | Fili di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 |
| ex 7218, da 7219 a 7222 | Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218 |
| 7223 | Fili di acciai inossidabili | Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218 |
| ex 7224, da 7225 a 7227 | Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di altri acciai legati | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, della voce 7224 |
| 7228 | Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, delle voci 7206, 7218 o 7224 |
| 7229 | Fili di altri acciai legati | Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224 |
| ex 7301 | Palancole | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
| 7302 | Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, contro rotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
| 7304, 7305 e 7306 | Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio | Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224 |
| 7308 | Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati |
| ex 7315 | Catene antisdruciolevoli | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 7322 | Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico | Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali della voce 7322 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) |
|----------------|---|---|
| ex capitolo 74 | Rame e lavori di rame, esclusi i prodotti delle voci da 7401 a 7405; la regola per i prodotti della voce ex 7403 è specificata in appresso | Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 7403 | Leghe di rame, gregge | Fabbricazione a partire da rame raffinato greggio, o da cascami e rottami |
| ex capitolo 75 | Nichel e lavori di nichel, esclusi i prodotti delle voci da 7501 a 7503 | Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 76 | Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti delle voci 7601, 7602 e ex 7616; le norme per le voci ex 7601 e ex 7616 sono specificate in appresso | Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati ad una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 7601 | Alluminio grezzo | Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio |
| ex 7616 | Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio | Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 78 | Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti delle voci 7801 e 7802; la regola per la voce 7801 è specificata in appresso | Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 7801 | Piombo greggio: — Piombo raffinato — altri | Fabbricazione a partire da piombo d'opera Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) |
|----------------|--|--|
| ex capitolo 79 | Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7902. La regola per i prodotti della voce 7901 è specificata in appresso | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 7901 | Zinco greggio | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati |
| ex capitolo 80 | Stagno e lavori di stagno, esclusi i prodotti delle voci 8001, 8002 e 8007. La regola per i prodotti della voce doganale 8001 è specificata in appresso | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8001 | Stagno greggio | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati |
| ex capitolo 81 | Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto utilizzato non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8206 | Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8207 | Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8208 | Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) |
|----------------------|--|---|
| ex 8211 | Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncòli chiudibili | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati |
| 8214 | Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte), utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati |
| 8215 | Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati |
| ex 8306 | Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 84 | Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi esclusi i prodotti delle seguenti voci o parti di voci doganali, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8403, ex 8404, da 8406 a 8409, 8412, 8415, 8418, ex 8419, 8420, da 8425 a 8430, ex 8431, 8439, 8441, da 8444 a 8447, ex 8448, 8452, da 8456 a 8466, da 8469 a 8472, 8480, 8484 e 8485 | Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto, il cui valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8403 e ex 8404 | Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da 8403 o 8404. Tuttavia, materiali classificati nelle voci 8403 e 8404 possono essere utilizzati, purché il loro valore totale non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8406 | Turbine a vapore | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8407 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8408 | Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8409 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8412 | Altri motori e macchine motrici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8415 | Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) |
|-------------------|---|---|
| 8418 | Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415 | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| ex 8419 | Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta e del cartone | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8420 | Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| da 8425 a 8428 | Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati della voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8429 | <p>Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — rulli compressori — altri | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) |
|-------------------|---|---|
| 8430 | Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali a macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8431 | Parti di ricambio per rulli compressori | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| 8439 | Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8441 | Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| da 8444 a 8447 | Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447 | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| ex 8448 | Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445 | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| 8452 | <p>Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:</p> <ul style="list-style-type: none"> — macchine per cucire unicamente con punto anodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg con il motore | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e — il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari |
| da 8456 a 8466 | Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466 | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) |
|-------------------|--|---|
| da 8469 a 8472 | Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8460 | Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8474 | Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8485 | Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 85 | Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi, esclusi gli articoli delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8501, 8502, ex 8518, da 8519 a 8529, da 8535 a 8537, 8542, da 8544 a 8546 e 8548 | Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8501 | Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni) | Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8502 | Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici | Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8501 o 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8518 | Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono | Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) |
|------|---|---|
| 8519 | Giaradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 8520 | Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 8521 | Apparecchi per la videoregistrazione o la videoproduzione | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 8522 | Parti ed accessori di apparecchi delle voci da 8519 a 8521 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8523 | Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8524 | <p>Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:</p> <ul style="list-style-type: none"> — matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi — altri | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) |
|-------------------|--|--|
| 8525 | Apparecchi trasmettenti per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, telecamere | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 8526 | Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 8527 | Apparecchi riceventi per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 8528 | Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 8529 | <p>Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:</p> <ul style="list-style-type: none"> — adatte per essere utilizzate unicamente o principalmente con apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini — altre | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 8535 e 8536 | Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) |
|-------------------|--|---|
| 8537 | Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi (compresi gli armadi di comando numerico) ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, compresi quelli che incorporano gli strumenti o apparecchi del capitolo 90 diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8542 | Circuiti integrati e microassiemi elettronici | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8544 | Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8545 | Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8546 | Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8548 | Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| da 8601 a 8607 | Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8608 | Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto siano utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) |
|----------------|---|---|
| 8609 | Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più mezzi di trasporto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 87 | Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: da 8709 a 8711, ex 8712, 8715 e 8716 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8709 | Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti | Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8710 | Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti | Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8711 | Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car») | Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| ex 8712 | Biciclette senza cuscinetti a sfere | Fabbricazione a partire da materiali che non sono classificati nella voce 8714 |
| 8715 | Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; loro parti | Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale e del prodotto sono unicamente utilizzati sino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8716 | Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti | Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) |
|----------------|---|---|
| 8803 | Parti degli apparecchi delle voci 8801 e 8802 | Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8803 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8804 | Paracadute (compresi quelli dirigibili) e rotochutes; loro parti ed accessori: — rotochutes — altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 8804 Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8804 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8805 | Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti | Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8805 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| capitolo 89 | Navi, battelli ed altri natanti | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati |
| ex capitolo 90 | Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, da 9015 a 9017, ex 9018, e da 9024 a 9033 | Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9001 | Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9002 | Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9004 | Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 9005 | Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici di rifrazione e loro sostegni | Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|---|
| ex 9306 | Apparecchi fotografici (non cinematografici); apparecchi e dispositivi, compresi lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 9007 | Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 9011 | Microscopi ottici, compresi quelli per la microfotografia, la microcinematografia o la microproiezione. | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| ex 9014 | Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9015 | Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole, telemetri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9016 | Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9017 | Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori), strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo. | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|--|
| ec 9018 | Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli «altri materiali» della voce doganale 9018 |
| 9024 | Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessuti, carta, materie plastiche) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9025 | Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9026 | Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9027 | Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9028 | Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura: — parti ed accessori — altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 9029 | Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli della voce 9015; stroboscopi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9030 | Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9031 | Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo e loro parti; proiettori di profili | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9032 | Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) |
|----------------|--|---|
| 9033 | Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 91 | Pendole ed orologi; loro parti; esclusi i prodotti delle seguenti voci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9105, da 9109 a 9113 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9105 | Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili | Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 9109 | Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili | Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 9110 | Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons», movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria | Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9111 | Casse per orologi e loro parti | Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9112 | Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti | Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9113 | Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: — di metallo, anche placcati, o ricoperti di metallo prezioso — altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) |
|--------------------------|---|---|
| capitolo 92 | Strumenti musicali, parti ed accessori di questi strumenti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| capitolo 93 | Armi, munizioni e loro parti ed accessori | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 9401 e ex 9403 | Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m ² | Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto oppure Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purché: — il suo valore non ecceda il 25 % del prodotto, e — tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403 |
| 9405 | Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9406 | Costruzioni prefabbricate | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9503 \ | Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie | Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| e c 9506 | Teste di mazze da golf | Fabbricazione a partire da bozzetti |
| 9507 | Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali classificati nella medesima voce doganale possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| e c 9601 e ex 9602 | Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio | Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce doganale |
| ex 9603 | Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9605 | Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti | Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|---|
| 9606 | Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni | Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9608 | Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i pennini, punte di pennini ed altri materiali della medesima voce doganale possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9612 | Nastri inchiostrotori per macchine da scrivere e nastri inchiostrotori simili, inchiostroti o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola | Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 9614 | Pipe, comprese le teste di pipe | Fabbricazione a partire da sbocchi |

*ALLEGATO III***CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1**

1. Il certificato EUR.1 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il certificato EUR.1 viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.
2. Il certificato EUR.1 deve avere il formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e della Polonia possono riservarsi la stampa dei certificati EUR.1 oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato EUR.1 deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

| | | |
|---|--|--|
| 1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) | EUR.1 N. A 000.000 | |
| | Prima di compilare il formulario consultare le note al retro | |
| 3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) | 2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) | |
| | 4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari | 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione |
| 6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) | 7. Osservazioni | |
| 8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (*), designazione delle merci | 9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m ³ , ecc.) | 10. Fatture (indicazione facoltativa) |
| | 11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione (*) modello n. del Ufficio doganale Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato A addi (Firma) | |

(*) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla richiesta »

(*) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | |
|--|---|
| 13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a: | 14. RISULTATO DEL CONTROLLO |
| <p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato</p> <p>Fatto a addì</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>..... (Firma)</p> | <p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (*)</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).</p> <p>Fatto a addì</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>..... (Firma)</p> <p>(*) Segnare con una X la menzione applicabile.</p> |

NOTE

- 1 Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche, apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
- 2 Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
- 3 Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

| | | |
|---|---|---|
| 1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) | EUR.1 N. A 000.000 | |
| | Prima di compilare il formulario consultare le note al retro | |
| 3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) | 2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra | |
| | (Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) | |
| 6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) | 4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari | 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione |
| | 7. Osservazioni | |
| 8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (*), designazione delle merci | | 9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m ³ , ecc.) |
| | | 10. Fatture (indicazione facoltativa) |

(*) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....
.....
.....
.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (*):

.....
.....
.....
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenesero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a, addì

.....
(Firma)

(*) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate dai quali.

ALLEGATO IV

FORMULARIO EUR.2

1. Il formulario EUR.2 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il formulario viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.
2. Il formulario EUR.2 ha il formato di 210 x 297 mm. Una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più è ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m².
3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e della Polonia possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni foglio deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni formulario deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il formulario deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(RECTO)
Prima di compilare questo formulario leggere con attenzione le istruzioni a tergo.

| | | | | | |
|----------------------------|---|----------|--|--|----------------------------------|
| FORMULARIO EUR.2 N. | | 1 | Formulario utilizzato negli scambi preferenziali tra (*) e | | |
| 2 | Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) | 3 | Dichiarazione dell'esportatore Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte in appresso, dichiaro che esse soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario e che hanno il carattere di prodotti originari conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi preferenziali di cui alla casella n. 1. | | |
| 4 | Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) | 5 | | | Luogo e data |
| | | 6 | | | Firma dell'esportatore |
| 7 | Osservazioni (*) | 8 | Paese d'origine (*) | 9 | Paese di destinazione (*) |
| | | | | 10 | Massa lorda (kg) |
| 11 | Marche e numeri dell'invio e designazione delle merci | | 12 | Amministrazione o servizio del paese d'esportazione (*) incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore | |

(*) Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati
 (2) Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente
 (3) Per paese d'origine s'intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari
 (4) Per paese s'intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | | |
|---------|--|--|
| (VERSO) | <p>13 Richiesta di controllo Il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario è richiesto da (*)</p> <p>Fatto a addi 19.....</p> <p style="text-align: center;">Timbro</p> <p>..... (Firma)</p> | <p>14 Risultato del controllo Il controllo effettuato ha permesso di constatare (*)</p> <p><input type="checkbox"/> che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte.</p> <p><input type="checkbox"/> che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di regolarità (si vedano le osservazioni qui allegate).</p> <p>Fatto a addi 19.....</p> <p style="text-align: center;">Timbro</p> <p>..... (Firma)</p> <p>(*) Contrassegnare con una X la casella di cui trattasi.</p> |
|---------|--|--|


(*) Il controllo a posteriori dei formulari EUR.2 è effettuato per sondaggio e ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito all'autenticità del formulario ed all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale della merce in questione.

Istruzioni relative alla compilazione del formulario EUR.2

1. Possono dar luogo alla compilazione di un formulario EUR. 2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.
2. L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e l'inserisce nel pacco quando si tratta di spedizione sotto forma di lettere. Inoltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/CP 3 l'indicazione EUR.2, seguita dal numero di serie del formulario.
3. Queste istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali o postali.
4. L'utilizzazione di questo formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sui processi di fabbricazione delle merci descritte nella casella 11.

ALLEGATO V

Modello dell'impronta del timbro di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera b)



(¹) Sigla o stemma dello Stato d'esportazione.

(²) Indicazioni che permettono di identificare l'esportatore autorizzato.

ALLEGATO VI

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 34, TEMPORANEAMENTE ESCLUSI DAL CAMPO D'APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO

| Voce SA | Designazione dei prodotti |
|----------------|--|
| ex 2707 | Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, simili ad oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbone fossile ottenuti ad alta temperatura, che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzina e benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
| da 2709 a 2715 | Oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali |
| ex 2901 | Idrocarburi aciclici destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
| ex 2902 | Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
| ex 3403 | Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi |
| ex 3404 | Cere artificiali e cere preparate a base di paraffine, cere di petrolio, cere ottenute da minerali bituminosi, residui paraffinici («slack wax» o «scale wax») |
| ex 3811 | Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi |

PROTOCOLLO N. 5

dell'accordo europeo («accordo»)

CAPITOLO I

Disposizioni specifiche relative agli scambi tra Spagna e Polonia

Articolo 1

Le disposizioni dell'accordo relative agli scambi di cui al titolo I saranno modificate nel modo seguente per tener conto delle misure e degli impegni previsti nell'atto di adesione del Regno di Spagna alle Comunità europee (di seguito denominato «atto di adesione»).

Articolo 2

Ai sensi dell'atto di adesione, la Spagna non accorderà ai prodotti originari della Polonia un trattamento più favorevole di quello riservato alle importazioni originarie degli altri Stati membri o in libera circolazione negli altri Stati membri.

Articolo 3

1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili da parte del Regno di Spagna ai prodotti industriali originari della Polonia di cui all'articolo 9 dell'accordo e ai protocolli n. 1 e n. 2, nonché alle componenti non agricole dei prodotti compresi nel protocollo n. 3 saranno aboliti in base alla procedura e al calendario specificati nel presente articolo.

2. Lo smantellamento delle tariffe avverrà a partire dai dazi effettivamente praticati dal Regno di Spagna nei suoi scambi con paesi terzi al 1° gennaio 1985 in base al seguente calendario:

— all'entrata in vigore dell'accordo, la differenza tra tali dazi e i dazi applicati a quella data dalla Comunità dieci sarà ridotta al 10 %;

— il 1° gennaio 1993 i dazi saranno allineati con quelli applicati dalla Comunità a dieci.

Articolo 4

1. I dazi applicati dal Regno di Spagna ai prodotti agricoli, definiti ai sensi dell'articolo 18 dell'accordo, originari della Polonia ed elencati negli allegati VIII e X dell'accordo saranno progressivamente allineati con quelli applicati dalla Comunità a dieci in base alla procedura e al calendario stabiliti nell'articolo 75, paragrafi 2 e 3 dell'atto di adesione.

2. I prelievi applicati dal Regno di Spagna ai prodotti agricoli di cui all'articolo 20, paragrafo 2 dell'accordo, originari della Polonia ed elencati nell'allegato VIII, e alla componente agricola dei prodotti di cui al protocollo n. 3 originari della Polonia saranno i prelievi applicati ciascun anno dalla Comunità a dieci corretti in base agli importi compensativi «adesione» specificati nell'atto di adesione.

Articolo 5

L'adempimento da parte della Spagna degli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 4 dell'accordo avverrà al momento previsto per gli altri Stati membri, sempre che la Polonia sia stata esclusa dal campo di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1765/82 e (CEE) n. 3420/83 relativi ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato.

Articolo 6

Alle importazioni in Spagna di prodotti originari della Polonia possono applicarsi restrizioni quantitative:

- a) fino al 31 dicembre 1992 per i prodotti elencati nell'allegato A;
- b) fino al 31 dicembre 1995 per i prodotti elencati nell'allegato B.

Articolo 7

Le disposizioni del protocollo lasciano impregiudicate quelle previste dal regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni di diritto comunitario alle isole Canarie e dalla decisione 91/314/CEE del 26 giugno 1991 che istituisce un programma di opzioni specificamente connesse alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (POSEICAN).

CAPITOLO II

Disposizioni specifiche relative agli scambi tra Portogallo e Polonia

Articolo 8

Le disposizioni dell'accordo relative agli scambi di cui al titolo I saranno modificate nel modo seguente per tener conto delle misure e degli impegni previsti dall'atto di adesione.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo 9

Ai sensi dell'atto di adesione, il Portogallo non accorderà alla Polonia un trattamento più favorevole di quello riservato alle importazioni originarie degli altri Stati membri.

Articolo 10

1. I dazi applicabili da parte della Repubblica portoghese ai prodotti industriali originari della Polonia di cui all'articolo 9 dell'accordo e ai protocolli n. 1 e n. 2, nonché alle componenti non agricole dei prodotti compresi nel protocollo n. 3 saranno progressivamente aboliti in base alla procedura e al calendario specificato nel presente articolo.

2. Per quanto riguarda i prodotti industriali diversi da quelli compresi negli allegati II e III dell'accordo, il punto di partenza fondamentale per lo smantellamento delle tariffe saranno i dazi effettivamente applicati dalla Repubblica portoghese nei suoi scambi con la Comunità a dieci al 1° gennaio 1985:

— all'entrata in vigore dell'accordo, sempre che ciò non avvenga prima del 1° gennaio 1992, i dazi saranno ridotti al 15 % del dazio di base;

— il 1° gennaio 1993, i dazi saranno allineati con quelli applicati dalla Comunità a dieci.

Per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato XXXI dell'atto di adesione, tuttavia, lo smantellamento delle tariffe seguirà lo stesso calendario e partirà dai dazi effettivamente applicati dalla Repubblica portoghese nei suoi scambi con i paesi terzi al 1° gennaio 1985.

3. Per i prodotti compresi nell'allegato II dell'accordo, lo smantellamento delle tariffe avverrà a partire dai dazi effettivamente praticati dalla Repubblica portoghese nei suoi scambi con paesi terzi al 1° gennaio 1985 in base al seguente calendario:

— all'entrata in vigore dell'accordo, la differenza fra tali dazi e i dazi applicati a quella data dalla Comunità a dieci sarà ridotta al 15 %;

— il 1° gennaio 1993, i dazi saranno allineati con quelli applicati dalla Comunità a dieci.

4. Per i prodotti compresi nell'allegato III dell'accordo, ed entro i limiti stabiliti dai contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 9, paragrafo 3 dell'accordo, le riduzioni dei dazi avverranno in base alla procedura e al calendario specificati al paragrafo 2 del presente articolo.

Oltre i limiti stabiliti dai contingenti tariffari comunitari si applicheranno le regole stabilite al paragrafo 3.

Articolo 11

1. I dazi applicati dalla Repubblica portoghese ai prodotti agricoli, definiti ai sensi dell'articolo 18 dell'accordo, originari della Polonia ed elencati negli allegati VIII e X dell'accordo saranno progressivamente allineati con quelli applicati dalla Comunità a dieci in base alla procedura e al calendario specificati più oltre nel presente articolo.

2. Per i prodotti agricoli diversi da quelli di cui al paragrafo 3, la Repubblica portoghese ridurrà le proprie tariffe a partire da quelle da essa effettivamente applicate nei suoi scambi con i paesi terzi al 1° gennaio 1985. La differenza tra le suddette tariffe e quelle applicate dalla Comunità a dieci sarà ridotta annualmente in base al seguente calendario:

— all'entrata in vigore dell'accordo la differenza sarà ridotta al 36,3 % della differenza originale;

— il 1° gennaio 1993 la differenza sarà ridotta al 27,2 % della differenza originale;

— il 1° gennaio 1994 la differenza sarà ridotta al 18,1 % della differenza originale;

— il 1° gennaio 1995 la differenza sarà ridotta al 9 % della differenza originale;

— a partire dal 1° gennaio 1996 la Repubblica portoghese applicherà gli stessi dazi della Comunità a dieci.

3. La Repubblica portoghese applicherà ai prodotti agricoli di cui ai regolamenti (CEE) n. 136/66, (CEE) n. 804/68, (CEE) n. 805/68, (CEE) n. 1035/82, (CEE) n. 2727/75, (CEE) n. 2759/75, (CEE) n. 2771/75 e (CEE) n. 2777/75 un dazio che ridurrà la differenza tra il dazio effettivamente applicato e il dazio preferenziale in base al seguente calendario:

— il 1° gennaio 1992 la differenza sarà ridotta al 66,6 % della differenza iniziale;

— il 1° gennaio 1992 la differenza sarà ridotta al 49,9 % della differenza iniziale;

— il 1° gennaio 1994 la differenza sarà ridotta al 33,2 % della differenza iniziale;

— il 1° gennaio 1995 la differenza sarà ridotta al 16,5 % della differenza iniziale;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A partire dal 1° gennaio 1996 il Portogallo applicherà totalmente i tassi preferenziali.

Articolo 12

L'adempimento da parte del Portogallo degli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 4 dell'accordo europeo avverrà al momento previsto per gli altri Stati membri, sempre che la Polonia sia stata esclusa dal campo di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1765/82 e (CEE) n. 3420/83 relativi ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato.

Articolo 13

Alle importazioni in Portogallo di prodotti originari della Polonia possono applicarsi restrizioni quantitative:

- a) fino al 31 dicembre 1992 per i prodotti elencati nell'allegato C;
- b) fino al 31 dicembre 1995 per i prodotti elencati nell'allegato D.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A

| Codice NC | Note | Calendario delle liberalizzazioni |
|---------------|------|-----------------------------------|
| 0302 50 10 | | 31. 12. 1992 |
| ex 0302 50 90 | (*) | 31. 12. 1992 |
| 0302 69 35 | | 31. 12. 1992 |
| 0302 69 55 | | 31. 12. 1992 |
| 0302 69 65 | | 31. 12. 1992 |
| 0302 69 85 | | 31. 12. 1992 |
| ex 0302 69 98 | (*) | 31. 12. 1992 |
| 0303 78 10 | | 31. 12. 1992 |
| 0303 79 83 | | 31. 12. 1992 |
| ex 0304 10 31 | (*) | 31. 12. 1992 |
| ex 0304 10 98 | (*) | 31. 12. 1992 |
| 0304 20 57 | | 31. 12. 1992 |
| 0304 90 47 | | 31. 12. 1992 |
| ex 0305 62 00 | (*) | 31. 12. 1992 |
| ex 0305 69 10 | (*) | 31. 12. 1992 |
| ex 0306 24 90 | (*) | 31. 12. 1992 |
| ex 0307 91 00 | (*) | 31. 12. 1992 |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO B

| Codice NC | Note | Calendario delle liberalizzazioni | Codice NC | Note | Calendario delle liberalizzazioni |
|---------------|------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------|
| ex 0102 90 10 | (¹) | 31. 12. 1995 | 0401 | | 31. 12. 1995 |
| ex 0102 90 31 | (¹) | 31. 12. 1995 | | | |
| ex 0102 90 33 | (¹) | 31. 12. 1995 | 0403 10 22 | | 31. 12. 1995 |
| ex 0102 90 35 | (¹) | 31. 12. 1995 | 0403 10 24 | | 31. 12. 1995 |
| ex 0102 90 37 | (¹) | 31. 12. 1995 | 0403 10 26 | | 31. 12. 1995 |
| 0103 91 10 | | 31. 12. 1995 | ex 0403 90 51 | (¹) | 31. 12. 1995 |
| 0103 92 11 | | 31. 12. 1995 | ex 0403 90 53 | (¹) | 31. 12. 1995 |
| 0103 92 19 | | 31. 12. 1995 | ex 0403 90 59 | (¹) | 31. 12. 1995 |
| 0201 | | 31. 12. 1995 | 0404 10 91 | | 31. 12. 1995 |
| 0203 11 10 | | 31. 12. 1995 | 0404 90 11 | | 31. 12. 1995 |
| 0203 12 11 | | 31. 12. 1995 | 0404 90 13 | | 31. 12. 1995 |
| 0203 12 19 | | 31. 12. 1995 | 0404 90 19 | | 31. 12. 1995 |
| 0203 19 11 | | 31. 12. 1995 | 0404 90 31 | | 31. 12. 1995 |
| 0203 19 13 | | 31. 12. 1995 | 0404 90 33 | | 31. 12. 1995 |
| 0203 19 15 | | 31. 12. 1995 | 0404 90 39 | | 31. 12. 1995 |
| 0203 19 55 | | 31. 12. 1995 | 0405 | | 31. 12. 1995 |
| 0203 19 59 | | 31. 12. 1995 | | | |
| 0203 21 10 | | 31. 12. 1995 | ex 0406 | (¹) | 31. 12. 1995 |
| 0203 22 11 | | 31. 12. 1995 | | | |
| 0203 22 19 | | 31. 12. 1995 | ex 1001 90 99 | (¹) | 31. 12. 1995 |
| 0203 29 11 | | 31. 12. 1995 | | | |
| 0203 29 13 | | 31. 12. 1995 | ex 1004 00 90 | (¹) | 31. 12. 1995 |
| 0203 29 15 | | 31. 12. 1995 | | | |
| 0203 29 55 | | 31. 12. 1995 | 1101 | | 31. 12. 1995 |
| 0203 29 59 | | 31. 12. 1995 | | | |
| 0206 30 21 | | 31. 12. 1995 | 1103 11 10 | | 31. 12. 1995 |
| 0206 30 31 | | 31. 12. 1995 | 1103 11 90 | | 31. 12. 1995 |
| 0206 41 91 | | 31. 12. 1995 | 1103 12 00 | | 31. 12. 1995 |
| 0206 49 91 | | 31. 12. 1995 | 1103 13 10 | | 31. 12. 1995 |
| 0208 10 10 | | 31. 12. 1995 | 1103 13 90 | | 31. 12. 1995 |
| 0209 00 11 | | 31. 12. 1995 | 1103 14 00 | | 31. 12. 1995 |
| 0209 00 19 | | 31. 12. 1995 | 1103 19 10 | | 31. 12. 1995 |
| 0209 00 30 | | 31. 12. 1995 | 1103 19 30 | | 31. 12. 1995 |
| | | | 1103 19 90 | | 31. 12. 1995 |
| 0210 11 11 | | 31. 12. 1995 | | | |
| 0210 11 19 | | 31. 12. 1995 | | | |
| 0210 11 31 | | 31. 12. 1995 | | | |
| 0210 11 39 | | 31. 12. 1995 | | | |
| 0210 12 11 | | 31. 12. 1995 | | | |
| 0210 12 19 | | 31. 12. 1995 | | | |
| 0210 19 10 | | 31. 12. 1995 | | | |
| 0210 19 20 | | 31. 12. 1995 | | | |
| 0210 19 30 | | 31. 12. 1995 | | | |
| 0210 19 40 | | 31. 12. 1995 | | | |
| 0210 19 51 | | 31. 12. 1995 | | | |
| 0210 19 59 | | 31. 12. 1995 | | | |
| 0210 19 60 | | 31. 12. 1995 | | | |
| 0210 19 70 | | 31. 12. 1995 | | | |
| 0210 19 81 | | 31. 12. 1995 | | | |
| 0210 19 89 | | 31. 12. 1995 | | | |
| 0210 90 31 | | 31. 12. 1995 | | | |
| 0210 90 39 | | 31. 12. 1995 | | | |
| ex 0210 90 90 | (¹) | 31. 12. 1995 | | | |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Codice NC | Note | Calendario delle liberalizzazioni | Codice NC | Note | Calendario delle liberalizzazioni |
|---------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1104 11 10 | | 31. 12. 1995 | 1602 41 10 | | 31. 12. 1995 |
| 1104 12 10 | | 31. 12. 1995 | 1602 42 10 | | 31. 12. 1995 |
| ex 1104 19 10 | (¹¹) | 31. 12. 1995 | 1602 49 11 | | 31. 12. 1995 |
| ex 1104 19 30 | (¹¹) | 31. 12. 1995 | 1602 49 13 | | 31. 12. 1995 |
| ex 1104 19 50 | (¹¹) | 31. 12. 1995 | 1602 49 15 | | 31. 12. 1995 |
| ex 1104 19 99 | (¹¹) | 31. 12. 1995 | 1602 49 19 | | 31. 12. 1995 |
| 1104 21 10 | | 31. 12. 1995 | 1602 49 30 | | 31. 12. 1995 |
| 1104 21 30 | | 31. 12. 1995 | 1602 49 50 | | 31. 12. 1995 |
| 1104 21 50 | | 31. 12. 1995 | ex 1602 90 10 | (¹¹) | 31. 12. 1995 |
| 1104 21 90 | | 31. 12. 1995 | 1602 90 51 | | 31. 12. 1995 |
| 1104 22 10 | | 31. 12. 1995 | | | |
| 1104 22 30 | | 31. 12. 1995 | ex 1902 20 30 | (¹¹) | 31. 12. 1995 |
| 1104 22 50 | | 31. 12. 1995 | | | |
| 1104 22 90 | | 31. 12. 1995 | 2009 60 11 | | 31. 12. 1995 |
| 1104 23 10 | | 31. 12. 1995 | 2009 60 19 | | 31. 12. 1995 |
| 1104 23 30 | | 31. 12. 1995 | 2009 60 51 | | 31. 12. 1995 |
| 1104 23 90 | | 31. 12. 1995 | 2009 60 59 | | 31. 12. 1995 |
| 1104 29 11 | | 31. 12. 1995 | 2009 60 71 | | 31. 12. 1995 |
| 1104 29 15 | | 31. 12. 1995 | 2009 60 79 | | 31. 12. 1995 |
| 1104 29 19 | | 31. 12. 1995 | 2009 60 90 | | 31. 12. 1995 |
| 1104 29 31 | | 31. 12. 1995 | | | |
| 1104 29 35 | | 31. 12. 1995 | ex 2204 10 11 | (¹¹) | 31. 12. 1995 |
| 1104 29 39 | | 31. 12. 1995 | ex 2204 10 19 | (¹¹) | 31. 12. 1995 |
| 1104 29 91 | | 31. 12. 1995 | ex 2204 10 90 | (¹¹) | 31. 12. 1995 |
| 1104 29 95 | | 31. 12. 1995 | ex 2204 21 10 | (¹¹) | 31. 12. 1995 |
| 1104 29 99 | | 31. 12. 1995 | 2204 21 25 | | 31. 12. 1995 |
| 1104 30 10 | | 31. 12. 1995 | 2204 21 29 | | 31. 12. 1995 |
| 1104 30 90 | | 31. 12. 1995 | 2204 21 35 | | 31. 12. 1995 |
| | | | 2204 21 39 | | 31. 12. 1995 |
| | | | ex 2204 21 49 | (¹¹) | 31. 12. 1995 |
| 1108 11 00 | | 31. 12. 1995 | ex 2204 21 59 | (¹¹) | 31. 12. 1995 |
| | | | ex 2204 21 90 | (¹¹) | 31. 12. 1995 |
| 1109 | | 31. 12. 1995 | ex 2204 29 10 | (¹¹) | 31. 12. 1995 |
| | | | 2204 29 25 | | 31. 12. 1995 |
| | | | 2204 29 29 | | 31. 12. 1995 |
| 1501 00 11 | | 31. 12. 1995 | 2204 29 35 | | 31. 12. 1995 |
| 1501 00 19 | | 31. 12. 1995 | 2204 29 39 | | 31. 12. 1995 |
| ex 1501 00 90 | (¹¹) | 31. 12. 1995 | ex 2204 29 49 | (¹¹) | 31. 12. 1995 |
| | | | ex 2204 29 59 | (¹¹) | 31. 12. 1995 |
| ex 1601 | (¹¹) | 31. 12. 1995 | ex 2204 29 90 | (¹¹) | 31. 12. 1995 |
| | | | 2204 30 10 | | 31. 12. 1995 |
| ex 1602 10 00 | (¹¹) | 31. 12. 1995 | 2204 30 91 | | 31. 12. 1995 |
| ex 1602 20 90 | (¹¹) | 31. 12. 1995 | 2204 30 99 | | 31. 12. 1995 |

Nota: La voce tariffaria 0803 è temporaneamente limitata, nei confronti degli Stati membri della Comunità economica e dei paesi preferenziali, fino alla costituzione dell'organizzazione comune di mercato nel settore delle banane. Questi prodotti vanno quindi inseriti nel presente protocollo.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Note esplicative relative alle parziali restrizioni che la Spagna manterrà in vigore fino al termine del periodo transitorio

- (*) Esclusi gli animali per le corride.
- (*) Solo della specie suina domestica.
- (*) Escluso il *Gadus macrocephalus*.
- (*) Solo tracuri (*Trachurus trachurus*).
- (*) Solo di *Gadus morhua* e *Gadus ogac*, freschi o refrigerati.
- (*) Solo di merluzzi bianchi (*Gadus morhua*, *Boreogadus saida*, *Gadus ogac*), naselli del genere *Merluccius*, tracuri (*Trachurus trachurus*) e acciughe (*Engraulis spp.*), freschi o refrigerati.
- (*) Solo grancevole vive.
- (*) Solo vongole (*Venus gallina*), fresche o refrigerate.
- (*) Solo non conservato e non concentrato, destinato al consumo umano.
- (*) Esclusi i latticini, l'Emmental, il Gruyère, i formaggi a pasta erborinata, il Parmigiano Reggiano e il Grana Padano.
- (*) Solo il frumento tenero panificabile.
- (*) Solo l'avena spuntata.
- (*) Solo i cereali schiacciati.
- (*) Escluso il grasso di noccioli o di residui di volatili.
- (*) Solo quelli contenenti carne o frattaglie commestibili della specie suina domestica.
- (*) Solo quelli contenenti sangue suino.
- (*) Solo:
 - salami di carne, di frattaglie commestibili o di sangue della specie suina domestica;
 - qualsiasi preparazione o conserva contenente carne o frattaglie commestibili della specie suina domestica.
- (*) Esclusi i vini pregiati prodotti in determinate regioni.

ALLEGATO C

- ex 8536 50 000 — Interruttori non automatici e sezionatori di materiali diversi dalla ceramica e dal vetro, di peso uguale o inferiore a 2 kg
- ex 8536 20 100 — Interruttori automatici e disgiuntori di peso uguale o inferiore a 3 kg
ex 8536 20 900
ex 8536 50 000
- ex 8536 10 100 — Interruttori di sicurezza a fusibili
ex 8536 10 500
ex 8536 10 900
- ex 8533 21 000 — Resistenze in ceramica o in vetro di peso uguale o inferiore a 2 kg
ex 8533 29 000
- ex 8536 61 100 — Altri apparecchi in ceramica o in vetro di peso uguale o inferiore a 2 kg
ex 8536 61 900
ex 8536 69 000
ex 8536 90 010
ex 8536 90 800
- ex 8533 10 000 — Resistenze e potenziometri di materiali diversi dalla ceramica e dal vetro, di peso uguale o inferiore a 2 kg
ex 8533 21 000
ex 8533 29 000
ex 8533 31 000
ex 8533 39 000
ex 8533 40 100
ex 8533 40 900
- ex 8534 00 110 — Circuiti stampati di peso uguale o inferiore a 2 kg
ex 8534 00 190
ex 8534 00 900
- ex 8536 50 000 — Starter di materiali diversi dalla ceramica e dal vetro, di peso uguale o inferiore a 3 kg
- ex 8536 61 100 — Portalampe e prese di corrente, di materiali diversi dalla ceramica o dal vetro, di peso uguale o inferiore a 2 kg
ex 8536 61 900
ex 8536 69 000
- ex 8536 90 190 — Connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi non coassiali, di materiali diversi dalla ceramica e dal vetro, di peso uguale o inferiore a 2 kg
- ex 8536 90 010 — Altri apparecchi di materiali diversi dalla ceramica e dal vetro, di peso uguale o inferiore a 2 kg, esclusi gli interruttori, i sezionatori, i disgiuntori, i contattori e gli interruttori di sicurezza.
ex 8536 90 800

ALLEGATO D

| | |
|------------|------------|
| 0103 10 00 | 2204 21 10 |
| 0103 91 10 | 2204 21 21 |
| 0103 92 11 | 2204 21 23 |
| 0103 92 19 | 2204 21 25 |
| | 2204 21 29 |
| | 2204 21 31 |
| 0701 10 00 | 2204 21 33 |
| 0701 90 10 | 2204 21 35 |
| | 2204 29 19 |
| | 2204 29 21 |
| 0701 90 59 | 2204 29 23 |
| | 2204 29 25 |
| | 2204 29 29 |
| 0803 00 10 | 2204 29 31 |
| 0803 00 90 | 2204 29 33 |
| | 2204 29 35 |
| 0804 30 00 | 2204 29 39 |

PROTOCOLLO N. 6

dell'accordo interinale («accordo») sull'assistenza reciproca nel settore doganale

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intendè per:

- a) «legislazione doganale»: le disposizioni, applicabili nei territori delle parti contraenti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse ad altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate dalle suddette parti;
- b) «dazi doganali»: i dazi, le imposte, i diritti o gli altri importi riscossi nei territori delle parti contraenti in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi resi;
- c) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza nel settore doganale;
- d) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza nel settore doganale;
- e) «infrazione»: ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare in materia di prevenzione, individuazione ed esame delle infrazioni a detta legislazione.

2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti contraenti competente per l'applicazione di tale protocollo. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale e non comprende le informazioni ottenute in virtù delle facoltà esercitate a richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo a senso da parte di dette autorità.

Articolo 3

Assistenza su domanda

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni attuate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.
2. L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente, su sua richiesta, se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle stesse.
3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano sottoposti a sorveglianza:
 - a) le persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la legislazione doganale;
 - b) i movimenti di merci per i quali è stata segnalata la possibilità di sostanziali infrazioni della legislazione doganale;
 - c) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza, nell'ambito delle rispettive competenze, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorché ricevano informazioni riguardanti:

- operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale normativa, che possono interessare le altre parti contraenti;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- merci note per essere soggette a sostanziali infrazioni della legislazione doganale per quanto concerne l'importazione, l'esportazione, il transito o qualsiasi altro regime doganale.

Articolo 5**Consegna/Notifica**

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alla propria legislazione, tutte le misure necessarie per

- consegnare tutti i documenti e

- notificare tutte le decisioni,

rientranti nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario, residente o stabilito nel suo territorio. In tal caso si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 6**Forma e contenuto delle domande di assistenza**

1. Le domande presentate conformemente al presente protocollo sono fatte per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari per la loro evasione. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate anche domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

- a) autorità richiedente che presenta la domanda;
- b) misura richiesta;
- c) oggetto e motivo della domanda;
- d) leggi, norme e altri documenti legali in causa;
- e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
- f) esposizione succinta dei fatti, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

3. Le domande sono presentate nella lingua o in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia, possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 7**Esecuzione delle domande**

1. Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale la domanda è stata indirizzata da parte di detta autorità, procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.

2. Le domande di assistenza saranno evase conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e alle altre disposizioni di legge della parte contraente interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere informazioni dagli uffici dell'autorità interpellata o di altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, sulle infrazioni della legislazione doganale, che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari di una parte contraente, d'intesa con l'altra parte contraente, possono essere presenti alle indagini condotte sul territorio di quest'ultima.

Articolo 8**Forma in cui devono essere comunicate le informazioni**

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte, in qualsiasi forma, per gli stessi fini.

Articolo 9**Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza**

1. Le parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- a) pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, o
- b) riguardare norme valutarie o fiscali diverse da quelle relative ai dazi doganali, ovvero
- c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se ne venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere il seguito da dare a tale domanda.
3. Se l'assistenza è rifiutata o negata la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 10

Osservanza della riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate ai sensi del presente protocollo sono di carattere riservato. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle leggi applicabili nel territorio della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.
2. I dati nominativi non vengono trasmessi qualora vi siano fondati motivi di ritenere che il loro trasferimento o il loro uso contravenga ai principi fondamentali del diritto di una delle parti, in particolare, qualora la persona interessata subisca un indebito pregiudizio. Su richiesta, la parte che riceve le informazioni comunica alla parte che le fornisce l'uso fattone e i risultati ottenuti.
3. I dati nominativi possono essere trasmessi solo alle autorità doganali e, qualora siano necessari ai fini di un'azione penale, alle pubbliche accuse e alle autorità giudiziarie. Altre persone o autorità possono ottenere dette informazioni solo previa autorizzazione dell'autorità che le fornisce.
4. La parte che fornisce le informazioni verifica l'esattezza delle stesse. Qualora risulti che le informazioni fornite sono inesatte o devono essere cancellate, ne dovrà informare senza indugio la parte ricevente. Quest'ultima è tenuta ad apportare le correzioni o a procedere alla cancellazione.

5. Fatti salvi i casi di pubblico interesse prevalente, la persona interessata può ottenere, su richiesta, informazioni sulla memorizzazione dei dati e sui fini di tale memorizzazione.

Articolo 11

Uso delle informazioni

1. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo; le parti contraenti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite; esse sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. Queste disposizioni non si applicano alle informazioni riguardanti i reati relativi agli stupefacenti e alle sostanze psicotrope. Dette informazioni possono essere comunicate ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, nei limiti dell'articolo 2.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale.

3. Le parti contraenti, nei loro documenti probatori, nella loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale possono utilizzare le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 12

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione di un'altra parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

Articolo 13

Spese di assistenza

Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del

presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni, nonché interpreti e traduttori che non dipendano da pubblici servizi.

Articolo 14

Esecuzione

1. La gestione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali della Polonia, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme per la protezione dei dati. Essi possono raccomandare ai competenti organismi le modificazioni del presente protocollo che ritengano necessarie.

2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate delle specifiche norme di attua-

zione adottate conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 15

Complementarità

1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di reciproca assistenza che sia stato concluso o possa essere concluso tra singoli o più Stati membri della CE e la Polonia. Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza reciproca di cui ai suddetti accordi.

2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non arrecano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità.

PROTOCOLLO N. 7
dell'accordo europeo («accordo»)

Concessioni annuali

Le parti convengono che, qualora l'accordo entri in vigore dopo il 1° gennaio di un qualsiasi anno, ogni concessione accordata entro limiti quantitativi annui sarà adeguata proporzionalmente, ad eccezione delle concessioni della Comunità di cui agli allegati III e VIII.

Per quanto concerne gli allegati III e VIII, i prodotti per i quali sono stati rilasciati certificati d'importazione ai sensi dei regolamenti (CEE) del Consiglio recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate tra il 1° gennaio e l'entrata in vigore dell'accordo saranno imputati ai contingenti o massimali tariffari indicati in detti allegati.

ATTO FINALE

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I plenipotenziari :

del REGNO DEL BELGIO,

del REGNO DELLA DANIMARCA,

della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

della REPUBBLICA ELLENICA,

del REGNO DI SPAGNA,

della REPUBBLICA FRANCESE,

dell'IRLANDA,

della REPUBBLICA ITALIANA,

del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

del REGNO DEI PAESI BASSI,

della REPUBBLICA PORTOGHESE,

del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

qui di seguito denominati "Stati membri", e

della COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, della COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e della COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, qui di seguito denominate "Comunità", da una parte, e

i plenipotenziari della REPUBBLICA DI POLONIA, qui di seguito denominata "Polonia", dall'altra,

riuniti a Bruxelles il sedici dicembre millenovecentonovantuno per la firma dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di POLONIA, dall'altra, ("accordo europeo"),

hanno adottato i testi elencati in appresso,

l'accordo europeo, nonché i seguenti protocolli :

- | | |
|-----------------|--|
| Protocollo n° 1 | sui tessili e sui capi d'abbigliamento. |
| Protocollo n° 2 | sui prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio. |
| Protocollo n° 3 | sul regime commerciale per i prodotti agricoli trasformati. |
| Protocollo n° 4 | sulle norme di origine. |
| Protocollo n° 5 | sulle disposizioni specifiche relative agli scambi tra la Polonia, la Spagna e il Portogallo. |
| Protocollo n° 6 | sull'assistenza reciproca nel settore doganale. |
| Protocollo n° 7 | sulle concessioni con limiti annui. |

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché i plenipotenziari della Polonia hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente Atto finale :

Dichiarazione comune relativa all'articolo 7, paragrafo 4 del'accordo.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- ✓ Dichiarazione comune relativa all'articolo 37, paragrafo 1 dell'accordo.
- ✓ Dichiarazione comune relativa all'articolo 37, dell'accordo,
- ✓ Dichiarazione comune relativa all'articolo 38, dell'accordo,
- ✓ Dichiarazione comune relativa al titolo IV, capitolo II dell'accordo,
- ✓ Dichiarazione comune relativa all'articolo 47, dell'accordo,
- ✓ Dichiarazione comune relativa al titolo IV, capitolo III dell'accordo,
- ✓ Dichiarazione comune relativa all'articolo 56, paragrafo 3 dell'accordo,
- ✓ Dichiarazione comune relativa all'articolo 58, dell'accordo,
- ✓ Dichiarazione comune relativa all'articolo 59, dell'accordo,
- ✓ Dichiarazione comune relativa all'articolo 63, dell'accordo,
- ✓ Dichiarazione comune relativa all'articolo 63, paragrafo 2 dell'accordo,
- ✓ Dichiarazione comune relativa all'articolo 66, dell'accordo,
- ✓ Dichiarazione comune relativa a taluni meccanismi di controllo del settore ortofrutticolo in riferimento agli allegati VIII b) e X c),
- ✓ Dichiarazione comune relativa al protocollo n° 6, articolo 5 dell'accordo.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché i plenipotenziari della Polonia hanno inoltre preso atto degli scambi di lettere elencati in appresso e allegati al presente Atto finale :

✓ Accordo in forma di scambio di lettere relativo a talune disposizioni riguardanti i settori suinicolo e avicolo,

✓ Accordo in forma di scambio di lettere relativo all'articolo 67 dell'accordo.

I plenipotenziari della Polonia hanno preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso ed allegate al presente Atto finale :

✓ Dichiarazione della Comunità relativa al titolo IV, capitolo I dell'accordo,

✓ Dichiarazione della Comunità relativa all'articolo 8, paragrafo 4 del protocollo n° 2 sui prodotti CECA.

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità hanno preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso ed allegate al presente Atto finale :

✓ Dichiarazione della Polonia relativa all'articolo ³³~~63~~,

✓ Dichiarazione della Polonia relativa ai prodotti agricoli.

✓ Lettera del Governo della Polonia relativa al protocollo n° 2.

Fatto a Bruxelles, addì sedici dicembre millenovecentonovantuno.

DICHIARAZIONI COMUNI

√ 1. Articolo 7 paragrafo 4

La Comunità e la Polonia confermano che qualora si proceda ad una riduzione dei dazi mediante una sospensione di dazi per un periodo di tempo particolare, tali dazi ridotti sostituiscono i dazi di base solo per la durata di tale sospensione e che, qualora sia decisa una sospensione parziale di dazi, viene tutelato il margine preferenziale tra le Parti.

2. Articolo 37, paragrafo 1

Si conviene che il concetto "condizioni e modalità applicabili in ciascuno degli Stati membri" include, all'occorrenza, le norme comunitarie.

3. Articolo 37

Si conviene che il termine "bambini" è definito in conformità della normativa nazionale del paese ospite interessato.

4. Articolo 38

Si conviene che il termine "membri della loro famiglia" è definito in conformità della normativa nazionale del paese ospite interessato.

5. Titolo IV, Capitolo II

Fatte salve le disposizioni del titolo IV, capitolo IV, le Parti concordano che il trattamento applicato ai cittadini o alle imprese di una Parte è considerato meno favorevole di quello applicato a quelli dell'altra Parte se tale trattamento è ufficialmente o di fatto meno favorevole di quello concesso a cittadini o imprese della controparte.

6. Articolo 47

Le Parti concordano che le norme previste all'articolo 48 possono essere destinate, fra l'altro, alla tutela di creditori e partner commerciali.

7. Titolo IV, Capitolo III

Le Parti fanno il possibile per raggiungere un risultato reciprocamente soddisfacente nel contesto dei negoziati sui servizi attualmente in corso in seno all'Uruguay Round.

8. Articolo 56, paragrafo 3

Le Parti dichiarano che gli accordi di cui all'articolo 56, paragrafo 3 mirano ad estendere quanto più ampiamente possibile alle relazioni tra Comunità e Polonia i regolamenti e le politiche applicabili nella Comunità e negli Stati membri nel settore dei trasporti.

9. Articolo 58

Il solo fatto di esigere un visto per persone fisiche di talune Parti e non per quelle di altre non va considerato invalidante o riduttivo dei vantaggi previsti da un impegno specifico.

10. Articolo 59

Quando il consiglio di associazione è chiamato ad adottare misure finalizzate all'ulteriore liberalizzazione nel settore dei servizi o delle persone, deve altresì stabilire per quali operazioni connesse con tali misure sono autorizzati versamenti in valuta convertibile.

11. Articolo 63

1. Il consiglio di associazione stabilirà adeguate misure per garantire che tutti gli accordi di cui all'articolo 63, punto i) dell'accordo che riguardano il commercio tra le Parti contraenti e che sono stati conclusi prima dell'entrata in vigore dell'accordo saranno trattati in modo simile a quanto previsto nell'articolo 7 del regolamento (CEE) n° 17/62 del Consiglio.

2. Le Parti non faranno uso improprio delle disposizioni sul segreto professionale per impedire l'accesso a informazioni in materia di concorrenza.

3. In una fase successiva, dopo l'adozione delle norme di attuazione di cui all'articolo 63, paragrafo 3, le Parti possono chiedere al consiglio di associazione di esaminare in quale misura e a quali condizioni talune regole relative alla concorrenza possono essere direttamente applicabili, tenendo conto dei progressi compiuti nel processo di integrazione tra la Comunità e la Polonia.

12. Articolo 63, paragrafo 2

Nell'applicazione dei criteri che risultano dall'applicazione delle disposizioni degli articoli 85, 86 e 92 del trattato, la nozione di pregiudizio al commercio tra gli Stati membri definita in tali articoli è sostituita dalla nozione di pregiudizio al commercio tra la Comunità e la Polonia.

13. Articolo 66

Le Parti concordano che ai fini dell'attuazione del presente accordo di associazione, il concetto di "proprietà intellettuale, industriale e commerciale" è inteso in senso analogo a quello dell'articolo 36 del trattato CEE e include, in particolare, la tutela dei diritti d'autore e dei diritti connessi, dei brevetti, del disegno industriale, dei marchi

commerciali e di servizi, del software, delle topografie di circuiti integrati, delle indicazioni geografiche, nonché della protezione contro la concorrenza sleale e la tutela delle informazioni riservate in materia di know-how.

14. Allegati VIII b) e X c)

I meccanismi di sorveglianza in forma di certificati di esportazione per prodotti ortofrutticoli elencati negli allegati VII b) e X c) dell'accordo sono introdotti dalla Polonia allo scopo di controllare le esportazioni di tali prodotti nella Comunità e di evitare un'indebita perturbazione del mercato comunitario. Il meccanismo di sorveglianza è introdotto entro il 1° giugno 1992 al più tardi.

Le modalità del controllo del commercio dei prodotti in parola, incluse le modalità per lo scambio di informazioni, sono stabilite dalla Polonia in cooperazione con i servizi competenti della Comunità.

15. Protocollo n° 6, articolo 5

Le Parti contraenti sottolineano che il riferimento contenuto in questo articolo alle rispettive normative può coprire, se del caso, qualsiasi impegno internazionale cui possono essere vincolate, come la Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 sulla notificazione e sulla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari, in materia civile o commerciale.

ACCORDO
IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE TRA
LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA POLONIA
RELATIVO AD ALCUNE DISPOSIZIONI
NEI SETTORI DEI SUINI E DEL POLLAME

LETTERA N° 1

Bruxelles,

Signor,

mi pregio far riferimento ai colloqui sul regime commerciale per alcuni prodotti agricoli svoltisi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia nel quadro dei negoziati per l'accordo europeo.

Mi pregio confermarLe che, qualora la Comunità intenda applicare prelievi supplementari, nei settori dei suini e del pollame, per i prodotti elencati negli allegati VIII a) e X b) dell'accordo europeo originari della Polonia, essa ne informerà le autorità polacche. Le Parti terranno consultazioni entro 3 giorni lavorativi al fine di scambiare tutte le informazioni utili per consentire alla Comunità di valutare la necessità di introdurre tali misure.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il Governo della Repubblica di Polonia è d'accordo sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

A nome del
Consiglio delle Comunità europee

LETTERA N° 2

Bruxelles,

Signor,

mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta :

"Mi pregio far riferimento ai colloqui sul regime commerciale per alcuni prodotti agricoli svoltisi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia nel quadro dei negoziati per l'accordo europeo.

Mi pregio confermarLe che, qualora la Comunità intenda applicare prelievi supplementari, nei settori dei suini e del pollame, per i prodotti elencati negli allegati VIII a) e X b) dell'accordo europeo originari della Polonia, essa ne informerà le autorità polacche. Le Parti terranno consultazioni entro 3 giorni lavorativi al fine di scambiare tutte le informazioni utili per consentire alla Comunità di valutare la necessità di introdurre tali misure.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il Governo della Repubblica di Polonia è d'accordo sul contenuto della presente lettera."

Mi pregio confermarLe che il mio Governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

Per il

Governo della Repubblica di Polonia

SCAMBIO DI LETTERA
TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
E LA POLONIA
PER QUANTO RIGUARDA L'ARTICOLO 67

A. Lettera della Comunità

Signor,

mi pregio riferirmi alle discussioni riguardanti l'articolo 67 dell'accordo europeo.

Confermo con la presente che per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 67 dell'accordo europeo, la partecipazione alle gare d'appalto in Polonia concessa alle imprese comunitarie a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo ai sensi dell'articolo 67 si applica alle imprese comunitarie stabilite in Polonia in forma di consociate, come indicato all'articolo 44, e nelle forme di cui all'articolo 54. In deroga alle disposizioni dell'articolo 67, le imprese comunitarie stabilite in Polonia in forma di filiali e agenzie, come indicato all'articolo 44, possono partecipare alle gare d'appalto in Polonia al più tardi al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 6.

Le sarei grato se volesse comunicarmi che il Governo della Repubblica di Polonia è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

A nome della Comunità

B. Lettera della Polonia

Signor,

Mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta :

"Mi prego riferirmi alle discussioni riguardanti l'articolo 67 dell'accordo europeo.

Confermo con la presente che per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 67 dell'accordo europeo, la partecipazione alle gare d'appalto in Polonia concessa alle imprese comunitarie a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo ai sensi dell'articolo 67 si applica alle imprese comunitarie stabilite in Polonia in forma di consociate, come indicato all'articolo 44, e nelle forme di cui all'articolo 54. In deroga alle disposizioni dell'articolo 67, le imprese comunitarie stabilite in Polonia in forma di filiali e agenzie, come indicato all'articolo 44, possono partecipare alle gare d'appalto in Polonia al più tardi al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 6.

Le sarei grato se volesse comunicarmi che il Governo della Repubblica di Polonia è d'accordo su quanto precede."

Mi prego comunicarLe che il mio Governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

Per il Governo della Polonia

DICHIARAZIONI DELLA COMUNITA' EUROPEA

1. Titolo IV, Capitolo I

La Comunità dichiara che in nessun caso le disposizioni del Capitolo I "circolazione dei lavoratori" devono essere interpretate come limitazione di competenze degli Stati membri per quanto riguarda l'entrata e la permanenza sul loro territorio di lavoratori e dei membri della loro famiglia.

2. Articolo 8, paragrafo 4 del protocollo n° 2 sui prodotti CECA

Si conviene che la possibilità di una proroga eccezionale del periodo di cinque anni è rigorosamente limitata al caso particolare della Polonia e non altera la posizione della Comunità in relazione ad altri casi, né pregiudica gli impegni internazionali. L'eventuale deroga prevista a paragrafo 4 tiene conto delle particolari difficoltà della Polonia nella ristrutturazione del settore siderurgico e del fatto che tale processo è stato avviato solo recentemente.

DICHIARAZIONI DELLA POLONIA

✓ 1. Articolo 33

In deroga alle disposizioni dell'articolo 33, non sono alterati i diritti delle Parti di cui all'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'accordo generale sulle tariffe e il commercio.

✓ 2. Prodotti agricoli

La Polonia esprime la ferma convinzione che la Comunità adotterà efficaci contromisure per evitare che le sue sovvenzioni alle esportazioni agricole abbiano l'effetto di ridurre le esportazioni della Polonia verso paesi terzi.

Tali contromisure dovrebbero essere esaminate dalla commissione mista.

✓ Lettera del Governo polacco alla Comunità
relativa al protocollo n° 2

Il Governo della Polonia dichiara che non invocherà le disposizioni del protocollo n° 2 sui prodotti CECA, e in particolare l'articolo 8, per non rimettere in questione la compatibilità con questo protocollo degli accordi conclusi dall'industria carboniera della Comunità con le aziende dell'energia elettrica e con l'industria siderurgica per garantire la vendita del carbone comunitario.

VERBALE DI RETTIFICA

DELL'ACCORDO EUROPEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA
LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DI POLONIA, DALL'ALTRA

IL SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, nella sua funzione di depositario dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, in seguito denominato "accordo",


Avendo constatato che il testo dell'accordo, la cui copia certificata conforme è stata notificata alle parti firmatarie il 7 maggio 1993, contiene errori materiali,

Avendo portato a conoscenza delle parti firmatarie dell'accordo tali errori nonché proposte di correzione, indicando come termine per la formulazione di eventuali obiezioni a dette proposte la data del 30 aprile 1993,

Avendo constatato che nessuna parte firmataria ha mosso obiezioni alla data di scadenza di detto termine,

HA PROCEDUTO in data odierna alla correzione degli errori in questione, come indicato in allegato, nei testi dell'accordo facenti fede ed ha redatto il presente verbale di rettifica, copia del quale è comunicata alle parti contraenti; il testo così corretto sostituisce il testo erroneo.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto giugno millenovecentonovantatre.



N. ERSBØLL

Segretario Generale
del Consiglio delle
Comunità europee

ALLEGATO

Articolo 30

Anziché: " ...in quantità maggiorate o in condizione tali da..."
leggasi: " ...in quantità maggiorate e in condizioni tali da..."

Allegato VII, Titolo

Anziché: " ...Articolo 11"
leggasi: " ...Articolo 17"

Protocollo No. 5**Articolo 1 e articolo 8**

Anziché: " ...al titolo I..."
leggasi: " ...al titolo III..."

Articolo 1

Anziché: " ...nell'atto di adesione del Regno di Spagna alle Comunità Europee..."
leggasi: " ...nell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica Portoghese alle Comunità Europee..."

Articolo 11 paragrafo 3

Anziché: " ...(CEE) n. 2771/75 e (CEE) n. 2777/75 un dazio che ridurrà la differenza tra il dazio effettivamente applicato e il dazio preferenziale in base al seguente calendario:
- il 1° gennaio 1992 la differenza..."

leggasi: " ...(CEE) n. 2771/75, (CEE) n. 2777/75, (CEE) n. 1418/76 e (CEE) n. 822/87 un dazio che ridurrà la differenza tra il dazio effettivamente applicato il 31 dicembre 1990 e il dazio preferenziale in base al seguente calendario:
- all'entrata in vigore dell'accordo, la differenza..."

Allegato D

- Occorre aggiungere la posizione 0701 90 51
- La posizione 2204 29 19 è sostituita da 2204 29 10.

